

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTI PRIMA

ROMA - Giovedì, 22 gennaio 1953

**SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI**

DIREZIONE REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 3956

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della «La Lustignana» Società Anonima Immobiliare, con sede in Milano, in comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa). Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 3957

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della «La Lustignana» Società Anonima Immobiliare, con sede in Milano, in comune di Pomarance (Pisa). Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 3958

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Levi da Zara Mario fu Moisè Achille, in comune di Roccastrada (Grosseto). Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 3959

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Luciani Maria Luigia di Archimede, maritata Zip-pel, in comune di Roccastrada (Grosseto). Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 3960

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Massimo Leone, Vittorio ed Elisabetta, fratelli e sorella fu Francesco, in comune di Capena (Roma). Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 3961

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Massimo Leone, Vittorio ed Elisabetta, fratelli e sorella, fu Francesco, in comune di Fiano Romano (Roma). Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 3962

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Micara Gian Filippo fu Ferdinando, in comune di Roma. Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 3963

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Micara Gian Filippo fu Ferdinando, in comune di Vetralla (Viterbo). Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 3964

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Micara Gian Filippo fu Ferdinando, in comune di Viterbo. Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 3965

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Micara Maria fu Giuseppe vedova Tedeschi, in comune di Roma. Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 3966

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Morelli Luigi fu Giovanni, in comune di Celano (L'Aquila). Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 3967

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Morelli Luigi fu Giovanni, in comune di Pescina (L'Aquila). Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 3968

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Morelli Luigi fu Giovanni, e Sipari Ugo fu Francesco, in comune di Celano (L'Aquila). Pag. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 3969

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Olivieri Filemone di Angelo, Olivieri Laura, Armando e Paolo fu Antonio, in comune di Civitavecchia (Roma). Pag. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 3970

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Olivieri Filemone di Angelo, Olivieri Laura, Armando e Paolo fu Antonio, in comune di Civitavecchia (Roma). Pag. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 3971

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Olivieri Filemone di Angelo, in comune di Civitavecchia (Roma). Pag. 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 3972

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Pallini Benedetto fu Cesare, in comune di Grosseto. Pag. 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 3973

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Patrizi Montoro Francesco fu Giovanni, in comune di Cerveteri (Roma). Pag. 31

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 3974

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Pesucci Giuseppe fu Riccardo, in comune di Gavorrano (Grosseto). Pag. 33

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 3975

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Petrocchi Bernardino fu Andrea (eredi), in comune di Massa Marittima (Grosseto). Pag. 34

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 3976

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Petrocchi Giuseppe fu Andrea, in comune di Massa Marittima (Grosseto). Pag. 38

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 3977

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Pinelli Gentile Agostino fu Giacomo, in comune di Piombino (Livorno). Pag. 40

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 3978

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Placidi Carla fu Giovanni, in comune di Cinigiano (Grosseto). Pag. 41

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 3979

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della «Popolonia Italiana» Società Anonima, con sede in Roma, in comune di Piombino (Livorno). Pag. 43

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 3980

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Porta Antonio fu Girolamo, in comune di Capranica (Viterbo). Pag. 44

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 3981

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Porta Antonio fu Girolamo, in comune di Civitavecchia (Roma). Pag. 51

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 3982

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Rossi Angiolo e Marisa fu Amilcare, in comune di Campagnatico (Grosseto). Pag. 53

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 3983

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Rossi Ciampolini Aldobrando, Emanuele, Ferruccio, Gardino e Giuliana di Umberto, in comune di Pomarance (Pisa). Pag. 54

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 3984

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ruspoli Laura fu Francesco, in Martini, in comune di Cerveteri (Roma). Pag. 56

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 3985

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Sacchetti Marcello e Giulio fu Giovan Battista, in comune di Tuscania (Viterbo). Pag. 57

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 3986

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Scalera Michele fu Antonio, in comune di Roma. Pag. 59

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 3987

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Sergardi Biringucci Spannocchi Piccolomini Alessandro fu Fabio, in comune di Campagnatico (Grosseto). Pag. 60

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 3988

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Sergardi Biringucci Spannocchi Piccolomini Alessandro fu Fabio, in comune di Scansano (Grosseto). Pag. 62

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 3989

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Sergardi Biringucci Spannocchi Piccolomini Margherita fu Lodovico, in comune di Campagnatico (Grosseto). Pag. 63

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 3990

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Sili Anna fu Bernardino, in comune di Roma. Pag. 66

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 3991

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Sili Domenico fu Domenico, in comune di Roma. Pag. 67

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 3992

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Sipari Ugo fu Francesco, in comune di Aielli (L'Aquila). Pag. 69

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 3993

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Sipari Ugo fu Francesco, in comune di Celano (L'Aquila). Pag. 71

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 3994

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Sipari Ugo fu Francesco, in comune di Cerchio (L'Aquila). Pag. 73

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 3995

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società Anonima Azienda Agricola di Pomaia, con sede in Pomaia, in comune di Santa Luce Orciano (Pisa) Pag. 74

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 3996

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società Cooperativa Agricola del «Mascherone», con sede in Roma, in comune di Fiano Romano (Roma). Pag. 75

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 3997

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società Anonima «Paganico» con sede in Civitella Paganico, in comune di Roccastrada (Grosseto). Pag. 77

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 3998

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società «Silvana» Anonima Civile Agricola, con sede in Chiavari, in comune di Massa Marittima (Grosseto). Pag. 80

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 3999

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della «Industrie Agrarie», Società con sede in Firenze, in comune di Volterra (Pisa). Pag. 82

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 4000.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Tempesti Anna fu Vincenzo, in comune di Capranica (Viterbo). Pag. 87

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 4001.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Tolomei Di Lipa Pia fu Baldastricca, vedova Maiani, in comune di Campagnatico (Grosseto). Pag. 88

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 4002.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Torlonia Alessandro, Anna Maria e Giulia, fratelli fu Carlo, in comune di Bracciano (Roma). Pag. 90

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 4003.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Torlonia Alessandro, Anna Maria e Giulia, fratelli fu Carlo, in comune di Anguillara Sabazia (Roma). Pag. 91

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 4004.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Tortoli Giulia fu Giovanni, vedova Matteucci, in comune di Volterra (Pisa). Pag. 93

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 4005.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Valentini Antonio e Carlo fu Luciano in comune di Canino (Viterbo). Pag. 94

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

27 dicembre 1952, n. 4006.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Valentini Maddalena, Teti, Maria e Torquato fu Amilcare, fratello e sorelle, in comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto). Pag. 96

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

27 dicembre 1952, n. 4007.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Vannucchi Silvana fu Odoardo maritata Calamai, in comune di Volterra (Pisa). Pag. 98

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

27 dicembre 1952, n. 4008.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Vecchioni Biagio fu Ippocrate, in comune di Montieri (Grosseto). Pag. 100

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

27 dicembre 1952, n. 4009.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Vecchioni Biagio fu Ippocrate, in comune di Massa Marittima (Grosseto). Pag. 102

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

27 dicembre 1952, n. 4010.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Vecchioni Biagio fu Ippocrate, in comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto). Pag. 105

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

27 dicembre 1952, n. 4011.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Vecchioni Biagio fu Ippocrate, in comune di Gavorrano (Grosseto). Pag. 106

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 3956

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della «La Lustignana» Società Anonima Immobiliare, con sede in Milano, in comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della «La Lustignana» Società Anonima Immobiliare con sede in Milano, per i terreni ricadenti nel comune di Castelnuovo Val di Cecina (provincia di Pisa);

Considerato che la sunnominata Società ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che la sunnominata Società ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta :

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della «La Lustignana» Società Ano-

nima Immobiliare con sede in Milano, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castelnuovo Val di Cecina (provincia di Pisa), per la superficie di ettari 21.19.90, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 21.19.90.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, for-

ma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953

Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 135. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta « La Lustignana » Società Anonima Immobiliare con sede in Milano, in comune di Castelnuovo Val di Cecina (provincia di Pisa), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero de' foglie di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettar	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 620 (N.C.)									
La Capriola	53	13	—	Seminativo	2 ^a	1	54	90	418,23
Id.	53	14	—	Id.	3 ^a	6	91	30	1.382,60
Id.	53	15	—	Pascolo	1 ^a	0	10	80	4,10
Id.	53	16	—	Incolto prod.	unica	0	50	80	3,05
Id.	53	21	—	Seminativo	3 ^a	0	91	20	182,40
Id.	53	22	—	Id.	3 ^a	1	94	60	389,20
Id.	53	23	—	Pascolo cesp.	unica	0	10	10	1,52
Id.	53	24	—	Pascolo	1 ^a	0	25	10	9,54
Id.	53	25	—	Fabbr. rurale	—	0	35	20	—
Id.	53	35	—	Seminativo	4 ^a	0	33	20	43,16
Id.	53	36	—	Uliveto	2 ^a	1	12	00	302,40
Id.	53	37	—	Seminativo arb.	2 ^a	2	54	20	965,96
Id.	53	38	—	Seminativo	4 ^a	0	64	90	84,37
Id.	53	39	—	Id.	1 ^a	0	01	90	6,46
Id.	53	40	—	Incolto prod.	unica	0	09	00	0,54
Id.	53	41	—	Id.	unica	0	18	10	1,09
I Poggetti	53	43	—	Pascolo	2 ^a	0	68	00	9,52
Id.	53	44	—	Bosco ceduo	4 ^a	0	07	10	2,70
Id.	53	45	—	Seminativo	4 ^a	0	23	80	30,94
La Capriola	53	46	—	Bosco ceduo	3 ^a	0	03	90	2,15
Id.	53	47	—	Seminativo	4 ^a	0	73	00	94,90
Id.	53	48	—	Incolto prod.	unica	0	09	30	0,56
Id.	53	49	—	Bosco ceduo	4 ^a	0	50	70	19,27
Id.	53	50	—	Incolto prod.	unica	0	07	00	0,42
Id.	53	54	—	Id.	unica	0	14	00	0,84
Id.	53	55	—	Pascolo arb.	unica	0	04	60	2,30
Id.	53	58	—	Seminativo	4 ^a	1	01	20	131,56
Totali						21	19	90	4.089,78

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « La Capriola » distinto a N.C. al foglio 53, confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte, con il torrente Riorso;

Sud-Est: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Cornia;

Ovest: con il limite est e con parte del limite nord della particella 20; con parte del limite est della particella

12.

Visto, il Ministro per l'Agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 dicembre 1952, n. 3957

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della «La Lustignana» Società Anonima Immobiliare, con sede in Milano, in comune di Pomarance (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della «La Lustignana» Società Anonima Immobiliare, con sede in Milano, per i terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa);

Considerato che la sunnominata Società ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che la sunnominata Società ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli ar-

ticoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della «La Lustignana» Società Anonima Immobiliare, con sede in Milano, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 128.92.05, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 128.92.05.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953

Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 136. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta «La Lustignana» Società Anonima Immobiliare con sede in Milano, in comune di Pomarance (provincia di Pisa), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterni	QUALITÀ	Cias-c	SUPERFICIA			REDDITO DOMINICALE
						et-ta	ar	cen-ta-re	

Partita catastale n. 649 (N.C.)

Montalto	196	2	—	Seminativo	4a	0	47	00	42,30
Id.	196	3	—	Seminativo arb.	3a	0	53	20	164,92
Id.	196	4	—	Uliveto	3a	0	27	20	81,60
Id.	196	5	—	Seminativo	4a	0	17	50	15,75
Id.	196	6	—	Id.	4a	3	36	40	302,76

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltera	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE Lire
						ottari	are	centiare	

Segue: Partita catastale n. 649 (N.C.)

Montalto	196	7	—	Pascolo	1 ^a	0	10	60	4,45
Id.	196	8	—	Pascolo arb.	unica	0	12	00	3,00
Id.	196	9	—	Seminativo	4 ^a	0	09	10	8,19
Id.	196	10	—	Fabbr. rur.	—	0	33	00	—
Id.	196	11(p)	—	Pascolo cesp.	unica	1	11	76	14,53
Id.	196	12	—	Seminativo	4 ^a	0	40	10	36,09
Id.	196	13	—	Pascolo	1 ^a	0	41	70	17,51
Id.	196	14	—	Seminativo	4 ^a	0	47	30	42,57
Id.	196	16	—	Id.	3 ^a	0	42	10	84,20
Id.	196	18	—	Bosco ceduo	3 ^a	0	21	70	10,20
Id.	196	19	—	Seminativo	4 ^a	0	93	40	84,06
Id.	196	20	—	Id.	4 ^a	1	91	20	172,08
Id.	196	21	—	Pascolo	1 ^a	0	19	30	8,11
Id.	196	22	—	Id.	1 ^a	0	08	00	3,36
Id.	196	23	—	Seminativo arb.	3 ^a	0	85	80	265,98
S. Lina	197	40	—	Uliveto	3 ^a	0	20	30	60,90
Montalto	196	24	—	Pascolo cesp.	unica	0	22	20	2,89
Id.	196	25	—	Seminativo	4 ^a	0	79	50	71,55
Id.	196	26	—	Id.	4 ^a	1	27	10	114,39
Id.	196	27	—	Pascolo	1 ^a	0	36	00	15,12
Id.	196	28	—	Id.	1 ^a	0	28	00	11,76
Id.	196	29	—	Pascolo cesp.	unica	0	07	60	0,99
Id.	196	30	—	Id.	unica	0	48	70	6,33
Id.	196	32	—	Pascolo	1 ^a	0	44	20	18,56
Id.	196	42	—	Seminativo	4 ^a	0	06	20	5,58
Id.	196	45	—	Pascolo	1 ^a	0	32	20	13,52
Il Felciatello	197	5	—	Pascolo cesp.	unica	0	11	20	1,46
Campo Barone	197	8	—	Seminativo	4 ^a	11	92	80	1.073,52
Id.	197	9	—	Pascolo	1 ^a	0	06	00	2,52
Id.	197	10	—	Id.	1 ^a	0	01	50	0,63
Vignadante	197	11	—	Pascolo cesp.	unica	0	07	00	0,91
Frassinaiia	197	12	—	Id.	unica	0	28	00	3,64
Id.	197	13	—	Seminativo	3 ^a	3	70	10	740,20
Id.	197	14	—	Id.	4 ^a	1	20	40	108,36
Id.	197	15	—	Pascolo cesp.	unica	0	02	80	0,36
Vignadante	197	16	—	Vigneto	2 ^a	0	23	10	127,05
Id.	197	17	—	Fabbr.rur.con corte n. 18	—	0	30	00	—
Id.	197	18	—	Corte unita al n. 17	—	0	07	60	—
Id.	197	19	—	Seminativo	3 ^a	0	12	20	24,40
Id.	197	20	—	Id.	3 ^a	1	01	00	202,00
Id.	197	21	—	Bosco ceduo	4 ^a	0	06	20	1,55
Id.	197	22	—	Seminativo	3 ^a	0	01	20	2,40
Id.	197	23	—	Bosco ceduo	3 ^a	0	56	50	26,55
Id.	197	24	—	Seminativo	3 ^a	7	47	20	1.494,40
S. Lina	197	26	—	Pascolo	1 ^a	0	05	80	2,44
Id.	197	25	—	Bosco ceduo	3 ^a	1	67	60	78,77
Id.	197	27	—	Vigneto	2 ^a	0	09	70	53,35
I Campacci	197	28	—	Uliveto	3 ^a	0	64	70	194,10
Id.	197	30	—	Seminativo	3 ^a	4	34	60	869,20
S. Lina	197	37	—	Id.	3 ^a	0	62	00	124,00
Id.	197	38	—	Uliveto	3 ^a	0	50	80	152,40
Id.	197	39	—	Seminativo arb.	3 ^a	0	16	50	51,15
I Campacci	197	41	—	Seminativo	3 ^a	1	18	50	237,00
Id.	197	42	—	Bosco ceduo	4 ^a	0	39	40	9,85
S. Lina	197	43	—	Fabbr. rurale	—	0	73	70	—
Id.	197	44	—	Uliveto	3 ^a	0	31	70	95,10
I Campacci	197	45	—	Seminativo	3 ^a	0	57	60	115,20
S. Lina	197	46	—	Pascolo	1 ^a	0	03	00	1,23
Id.	197	47	—	Seminativo arb.	3 ^a	0	19	10	59,21
Id.	197	48	—	Seminativo	3 ^a	0	33	50	67,00
I Campacci	197	29	—	Seminativo arb.	3 ^a	0	39	30	121,83
S. Lina	197	49	—	Uliveto	3 ^a	0	40	30	120,90
Id.	197	50	—	Seminativo arb.	3 ^a	0	58	80	182,28
Id.	197	51	—	Pascolo	1 ^a	0	04	90	2,06
Id.	197	52	—	Uliveto	3 ^a	1	43	40	430,20
Id.	197	53	—	Seminativo	3 ^a	0	17	50	35,00
I Campacci	197	54	—	Seminativo arb.	3 ^a	0	19	80	61,38
S. Lina	197	55	—	Seminativo	3 ^a	0	05	50	11,00
Id.	197	56	—	Seminativo arb.	3 ^a	0	14	40	44,64
I Campacci	197	57	—	Seminativo	4 ^a	2	95	80	266,22
Id.	197	58	—	Bosco ceduo	4 ^a	0	23	50	5,88

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

Segue : *Partita catastale n. 649 (N. C.)*

I Campacci	197	59	—	Pascolo cesp.	u	0	01	50	0,20
Vignadante	197	60	—	Seminativo arb.	3 ^a	0	12	90	39,99
Id.	197	61	—	Id.	3 ^a	0	41	80	129,58
Id.	197	62	—	Vigneto	2 ^a	0	16	80	92,40
Id.	197	63	—	Id.	2 ^a	0	10	20	56,10
II Felciatello	197	64	—	Pascolo cesp.	u	0	01	00	0,13
Vaccareccia	198	1	—	Seminativo	3 ^a	0	42	20	84,40
Id.	198	2	—	Id.	3 ^a	1	55	10	310,20
Id.	198	3	—	Pascolo cesp.	u	0	25	00	3,25
S. Potente	200	5	—	Uliveto	3 ^a	1	67	70	503,10
Id.	200	6	—	Id.	3 ^a	0	07	60	22,80
Id.	200	7	—	Seminativo	4 ^a	4	41	00	396,90
Id.	200	8	—	Fabbr. rurale	—	0	27	90	—
Id.	200	9	—	Pascolo	1 ^a	0	65	40	27,47
Id.	200	10	—	Seminativo	3 ^a	1	32	60	265,20
Id.	200	11	—	Bosco ceduo	3 ^a	0	66	20	2,91
Id.	200	12	—	Uliveto	3 ^a	2	34	80	704,40
Id.	200	13	—	Seminativo	4 ^a	0	23	30	20,97
Id.	200	14	—	Id.	4 ^a	2	30	20	207,18
Id.	200	15	—	Bosco ceduo	4 ^a	0	04	10	1,03
Id.	200	30	—	Pascolo cesp.	u	0	01	80	0,23
Id.	200	31	—	Seminativo	4 ^a	13	18	70	1 186,83
Id.	200	32	—	Seminativo arb.	4 ^a	0	42	40	74,20
S. Potente	200	33	—	Vigneto	2 ^a	0	08	50	46,75
Id.	200	34	—	Bosco ceduo	3 ^a	3	01	00	141,47
S. Giovanni	200	50	—	Id.	3 ^a	1	46	20	68,71
Id.	200	51	—	Seminativo	3 ^a	8	96	50	1 793,00
Id.	200	55	—	Pascolo cesp.	u	0	12	70	1,65
Id.	200	56	—	Id.	u	0	28	20	3,67
Id.	200	57	—	Bosco ceduo	3 ^a	3	45	90	162,57
Id.	200	61	—	Pascolo cesp.	u	0	09	00	1,17
Id.	200	62	—	Bosco ceduo	3 ^a	0	52	10	24,49
Id.	200	49	—	Pascolo cesp.	u	0	15	40	2,00
Montalto	196	1(p)	—	Bosco ceduo	3 ^a	4	95	19	232,74
Id.	196	17	—	Id.	3 ^a	4	34	70	204,31
II Felciatello	197	1(p)	—	Id.	3 ^a	4	10	20	192,79
Montalto	196	31	—	Id.	4 ^a	4	49	70	112,43
Totali						128	92	05	16.001,84

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Montalto », « S. Lina » e « S. Potente », confina :

Nord : con parte del limite ovest della particella 1 (foglio 196) ; con la linea del frazionamento operato sulle particelle 1 (foglio 196) e 1 (foglio 197), le cui parti nord rimangono alla ditta ; con parte del limite est della particella 1 (foglio 197) ; con il limite di proprietà ;

Est : con il botro del Cavallaro ; con parte del limite ovest della particella 52 (foglio 200) ;

Sud : con la strada vicinale di Migliarino ;

Ovest : con il botro di S. Potente ; con parte del limite nord della particella 54 (foglio 200) ; con la strada comunale di Canneto ; con il limite sud-est della particella 36 (foglio 196) ; con il botro Montauto ; con il limite nord est della particella 15 (foglio 196) ; con la strada vicinale coincidente con la linea del frazionamento operato sulla particella 11 (foglio 196) la cui parte sud è compresa nei terreni soggetti ad esproprio ; con parte del limite ovest della particella 1 (foglio 196).

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 3958

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Levi da Zara Mario fu Moisè Achille, in comune di Roccastrada (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Levi da Zara Mario fu Moisè Achille, per i terreni ricadenti nel comune di Roccastrada (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma de-

gli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Levi da Zara Mario fu Moisè Achille, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roccastrada (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 96.94.67, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 96.94.67.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953

Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 137. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Levi Da Zara Mario fu Moisè Achille, in comune di Roccastrada (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE Lire
						ettari	are	centiare	

Partita catastale n. 1415 (N.C.)

Porcareccia	235	4	—	Seminativo arb.	1 ^a	6	16	70	3.237,67
Id.	235	7	—	Seminativo	2 ^a	1	00	30	310,93
Id.	235	8	—	Fabbricato rur.	—	1	24	40	—
Id.	235	9	—	Seminativo arb.	1 ^a	5	44	70	2.859,67
Id.	235	11	—	Id.	1 ^a	4	94	40	2.595,60
Id.	235	12	—	Id.	1 ^a	5	76	20	3.025,05

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterna	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ottari	are	centiare	Lire

Segue : Partita catastale n. 1415 (N. C.)

Porcareccia	235	13	—	Seminativo arb.	1 ^a	3	65	40	1.918,35
Id.	235	14	—	Seminativo	1 ^a	1	11	20	422,56
Id.	235	15	—	Seminativo arb.	1 ^a	1	43	30	752,32
Id.	235	16	—	Id.	1 ^a	0	91	60	480,90
Id.	253	1	—	Id.	2 ^a	2	68	40	1.073,60
Id.	253	2	—	Seminativo	3 ^a	1	85	30	444,72
Id.	253	3	—	Id.	1 ^a	5	52	00	2.097,60
Id.	253	9	—	Id.	3 ^a	3	10	50	745,20
Id.	253	12	—	Seminativo arb.	2 ^a	0	43	50	174,00
Id.	253	13	—	Seminativo	3 ^a	0	89	30	214,32
Id.	253	10	—	Id.	2 ^a	9	80	30	3.038,93
Id.	253	16	—	Seminativo arb.	2 ^a	4	42	00	1.768,00
Podere Mandrioli	212	4	—	Seminativo	1 ^a	0	06	60	25,08
Id.	212	5	—	Fabbr. rur.	—	0	92	40	—
Id.	212	6	—	Seminativo	1 ^a	5	63	70	2.142,06
Podere Mandrioli	212	19	—	Seminativo arb.	1 ^a	8	34	90	4.383,22
Cupillina	212	20	—	Id.	1 ^a	4	24	60	2.229,15
Mandrioli	212	23	—	Id.	1 ^a	1	86	20	977,55
Podere Mandrioli	210	35(p)	—	Seminativo	1 ^a	4	33	40	1.646,92
Podere Cupillina	210	37(p)	—	Id.	1 ^a	1	48	07	562,66
Monte Lattaia	236	18(p)	—	Id.	2 ^a	8	61	00	2.669,09
Porcareccia	235	10	—	Bosco alto fusto.	1 ^a	0	29	90	56,81
Id.	253	4	—	Id.	1 ^a	0	48	40	91,96
Monte Lattaia	212	12	—	Id.	1 ^a	0	06	00	11,40
Id.	236	15(p)	—	Id.	1 ^a	0	20	00	38,00
Totali						96	94	67	39.993,32

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Monte Lattaia » confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il fosso Bandinella: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 15 e 18 (foglio 236) le cui parti nord rimangono alla ditta; con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con la strada comunale della Dogana; con parte del limite nord della particella 3 (foglio 235); con la linea del frazionamento operato sulle particelle 35 e 37 (foglio 210) le cui parti ovest ricadono nei terreni soggetti ad esproprio.

Dal presente accorpamento viene esclusa la particella 25 (foglio 212), posta sulla strada provinciale da Montemassi a Montepescali, non di proprietà della ditta.

Visto, il *Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3959

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Luciani Maria Luigia di Archimede, maritata Zippel, in comune di Roccastrada (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952 n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Luciani Maria Luigia di Archimede, maritata Zippel, per i terreni ricadenti nel comune di Roccastrada (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta :

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Luciani Maria Luigia di Archimede, maritata Zippel, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roccastrada (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 15.83.69, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, su terreni indicati nello elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 15.83.69.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 198. — PALIA

ALLEGATO N° 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Luciani Maria Luigia di Archimede maritata Zippel, in comune di Roccastrada (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDIMITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 1459 (N.C.)									
Roggiolaio	175	16	—	Bosco ceduo	3 ^a	0	32	00	25,60
Id.	175	18	—	Seminativo	2 ^a	12	18	50	3.777,35
Id.	175	20(p)	—	Id.	1 ^a	2	99	20	1.136,96
Collefungo	201	13(p)	b	Id.	3 ^a	0	33	99	81,57
Totali						15	83	69	5.021,48

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Roggiolaio », confina :

Nord : con il limite di proprietà ; con il limite sud della particella 15 (foglio 175) e con parte del limite sud della particella 1 (foglio 175) coincidenti, detti limiti, con un affluente del fosso del Mandriano ;

Est : con parte del limite ovest della particella 13/a (foglio 201) ;

Sud : con la linea del frazionamento operato sulle particelle 13/b (foglio 201) e 20 (foglio 175), le cui parti sud sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio ; con il fosso della Fabbrica ;

Sud-Ovest : con il limite di proprietà.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 3960

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Massimo Leone, Vittorio ed Elisabetta, fratelli e sorella, fu Francesco, in comune di Capena (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Massimo Leone, Vittorio ed Elisabetta, fratelli e sorella fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Capena (provincia di Roma);

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fu-

cino, nei confronti di Massimo Leone, Vittorio ed Elisabetta, fratelli e sorella fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Capena (provincia di Roma), per una superficie di ettari 272.08.65, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 189. — PALIA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Massimo Leone, Vittorio ed Elisabetta fratelli e sorella fu Francesco, in comune di Capena (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	ore	centiare	Lire

Partita catastale n. 562/563 (N.C.)

Contrada Scorano	22	26	—	Pascolo cesp.	unica	1	06	90	74,83
Id.	22	27	—	Seminativo	3a	0	12	80	43,52
Id.	22	28	—	Id.	3a	27	77	10	9.442,14
Id.	22	30	—	Pascolo cesp.	unica	0	12	10	8,47
Id.	22	34	—	Seminativo	1a	19	19	60	14.397,00
Id.	23	1	—	Id.	1a	15	79	20	11.844,00
Id.	23	2	—	Id.	2a	29	21	40	17.528,40
Id.	23	3	—	Id.	2a	29	86	00	17.916,00
Id.	23	4	—	Id.	1a	4	71	50	3.536,25
Id.	23	5	—	Id.	1a	27	99	20	20.994,00
Id.	23	6	—	Pascolo cesp.	unica	0	27	20	19,04

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Clas-s	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettar	are	centiare	Lira

Segue: Partita catastale n. 562/563 (N.C.)

Contrada Scorano	23	7	—	Seminativo	1 ^a	37	97	90	28.484,25
Id.	23	11(p)	—	Id.	1 ^a	27	50	35	20.627,59
Id.	23	12(p)	—	Pascolo cesp.	unica	0	50	00	35,00
Id.	23	13	—	Seminativo	1 ^a	48	52	70	36.395,25
Id.	23	14	—	Pascolo cesp.	nnica	1	44	70	101,29
Totali						272	08	65	181.447,03

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Scorano », confinante:

Nord-Est ed *Est*: con il fosso Gramiccia;

Sud: con la strada provinciale Tiberina;

Sud-Ovest e *Nord-Ovest*: con il limite di proprietà.

2° Accorpamento in località « Scorano », confinante:

Nord: con il limite amministrativo del Comune di Fiano;

Est: con il limite amministrativo del Comune di Fiano e con il fiume Tevere;

Sud: con il fiume Tevere;

Ovest: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 12 e 11 (foglio 23), le cui parti ovest rimangono alla ditta; con il fosso del Fontanile; con il limite nord-est della particella 35 (foglio 22); con la strada provinciale Tiberina.

L'indennità di espropriazione è di L. 46.361.663,60 (quarantaseimilionitrecentosessantunmilaseicentosessantatre e sessanta centesimi) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

27 dicembre 1952, n. 3961

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Massimo Leone, Vittorio ed Elisabetta, fratelli e sorella, fu Francesco, in comune di Fiano Romano (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Massimo Leone, Vittorio ed Elisabetta, fratelli e sorella fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Fiano Romano (provincia di Roma);

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sullaproposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Massimo Leone, Vittorio ed Elisabetta, fratelli e sorella, fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Fiano Romano (provincia di Roma), per una superficie di ettari 106.59.99, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 140. — PALIA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Massimo Leone, Vittorio ed Elisabetta fratelli e sorella fu Francesco, in comune di Fiano Romano (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 298 (N.C.)									
Cerro	40	27(p)	—	Seminativo	1 ^a	3	60	00	2.430,00
Id.	40	28(p)	—	Pascolo	2 ^a	0	15	00	21,75
Scorano	42	8(p)	—	Seminativo	3 ^a	4	25	00	1.402,50
Id.	42	9	—	Id.	1 ^a	31	87	10	21.512,92
Id.	42	10	—	Id.	1 ^a	8	65	50	5.842,13
Pantano	43	1(p)	—	Pascolo	2 ^a	0	52	00	75,40
Id.	43	2(p)	—	Seminativo	1 ^a	23	73	59	16.021,75
Id.	44	1	—	Id.	1 ^a	31	80	80	21.470,40
Id.	44	2	—	Pascolo	2 ^a	0	91	00	131,95
Piana	44	5	—	Id.	1 ^a	1	10	00	297,00
Totali						106	59	99	69.205,80

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti

1° Accorpamento in località « Scorano » distinto al N.C. al foglio 42, confinante :

Nord : con il limite di proprietà ;

Est : con il limite di proprietà e con il limite amministrativo del Comune di Capena ;

Sud : con il limite amministrativo del Comune di Capena ;

Ovest : con il limite di proprietà ; con la linea del frazionamento operato sulla particella 8 la cui parte nord rimane alla ditta ; con i limiti sud-ovest, sud-est e nord-est della particella 7 e con parte del limite est della particella 8 : con il limite di proprietà.

2° Accorpamento in località « Pantano », confinante

Nord : con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 1 e 2 (foglio 43) la cui parte nord rimane alla ditta ; con il fosso del Pantano ; con parte del limite sud della particella 27 (foglio 40) ; con la linea del frazionamento operato sulle particelle 27 e 28 (foglio 40) le cui parti ovest rimangono alla ditta ;

Est e Sud : con il limite di proprietà ;

Ovest : con il limite di proprietà coincidente con il fosso dell'Acqua Alta.

Si espropria inoltre la particella 5 (foglio 44) situata a sud dell'accorpamento descritto.

L'indennità di espropriazione è di L. 12.725.859,90 (dodicimilionisettecentoventicinquemilaottocentocinquantanove e novanta centesimi) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, il Ministro per l'Agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

27 dicembre 1952, n. 3962

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Micara Gian Filippo fu Ferdinando, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Micara Gian Filippo fu Ferdinando, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2465 della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 30 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Micara Gian Filippo fu Ferdinando, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per la superficie di ettari 6.26.70, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti parte del terzo residuo, di complessivi ettari 6.26.70.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953

Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 141. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Micara Gian Filippo fu Ferdinando, in comune di Roma (provincia di Roma), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	Q U A L I T À	SUPERFICIE TAVOLE	REDDITO DOMINICALE	
						Lire	
<i>Partita catastale n. 79612 (V.C.)</i>							
Cataccia	89	10/1p	—	Seminativo	35	00	1.463,13
Id.	89	12	—	Prato	15	81	1.021,33
La Brigiota	89	39	—	Seminativo	8	85	369,93
Id.	89	40	—	Id.	3	01	125,82
Totali					62	67	2.980,21

Pari ad Ha. 6.26.70

Il territorio di cui al presente elenco, è costituito da un unico accorpamento, sito in località « Cataccia » e « La Bri-giota », distinto a V.C. alla mappa 89, confina

Nord con la linea del frazionamento operato sulla particella 10/1 la cui parte nord-est rimane alla ditta : con il limite sud della particella 11/1 ;

Sud-Est : con il limite di proprietà coincidente con la strada provinciale Braccianese ;

Ovest : con il limite di proprietà coincidente con il Fosso detto Fossetto.

Visto, il *Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 3963

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Micara Gian Filippo fu Ferdinando, in comune di Vetralla (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Micara Gian Filippo fu Ferdinando, per i terreni ricadenti nel comune di Vetralla (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2465 della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 30 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta :

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Micara Gian Filippo fu Ferdinando, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Vetralla (provincia di Viterbo), per la superficie di ettari 4.64.53, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Regisri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituente parte del terzo residuo, di complessivi ettari 4.64.53.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionati nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il *Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla *Corte dei conti*, addì 15 gennaio 1953

Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 142. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Micara Gian Filippo fu Ferdinando, in comune di Vetralla (provincia di Viterbo), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 6989 (V.C.)									
Le Prata	IV	143	R	Pascolo olivato	—	0	29	80	209,20
Il Casino	IV	144	R	Id.	—	0	58	10	407,84
Id.	IV	146	3A	Id.	—	3	48	20	3.133,80
Id.	IV	146	2A	Id.	—	0	27	73	249,61
Id.	IV	146	3F	Id.	—	0	00	40	3,60
Id.	IV	145	R	Id.	—	0	00	30	2,70
Totali						4	64	53	4.006,75

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Il Casino » confina
Nord : con il limite di proprietà ;
Sud-Est o Sud : il limite di proprietà coincidente con la strada dell'Avo Maria ;
Ovest : con la linea del frazionamento operato sulla particella 146/2/A la cui parte ovest è compresa nei terreni soggetti ad esproprio.

Dall'accorpamento suddetto sono escluse le particelle 146/3/B, 146/3/D, 145/B e 145/A tutte della Sez. IV.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste
 FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3964

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Micara Gian Filippo fu Ferdinando, in comune di Viterbo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Micara Gian Filippo fu Ferdinando, per i terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2465 della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 30 ottobre, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta :

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della

Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Micara Gian Filippo fu Ferdinando, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo), per la superficie di ettari 8.42.38, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti parte del terzo residuo, di complessivi ettari 8.42.38.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma

parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953

Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 143. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Micara Gian Filippo fu Ferdinando, in comune di Viterbo (provincia di Viterbo), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	lit.
Partita catastale n. 9347/12470 (V.C.)									
Salamaro	III	1239	—	Vigna	—	1	77	00	860,22
Valle del Caio	III	1930	1B	Canneto	—	0	07	90	56,88
Id.	III	746	1B2	Orto adacquativo	—	0	57	50	931,50
Salamaro	III	1240	—	Casa rur. e corte	—	0	04	20	—
Id.	III	1240	1/21	Seminativo olivato.	—	0	22	20	159,84
Id.	III	1240	1/22	Sem. art. 106 olivato	—	0	19	40	69,84
Id.	III	1797	—	Pascolo olivato	—	0	58	20	159,23
Id.	III	181	1	Vigna	—	0	31	50	238,14
Id.	III	181	2	Id.	—	0	57	60	435,45
Id.	III	182	—	Casa rur. e corte	—	0	02	40	—
Id.	III	183	—	Seminativo olivato.	—	0	25	20	181,44
Id.	III	247	1	Id.	—	0	09	50	68,40
Id.	III	247	2	Id.	—	0	07	00	50,40
Id.	III	249	—	Id.	—	0	15	20	79,34
Id.	III	1388	—	Id.	—	0	08	40	43,85
Id.	III	1390	—	Id.	—	0	78	00	561,60
Id.	III	1391	—	Id.	—	0	17	80	64,08
Id.	III	1389	—	Seminativo vitato	—	0	26	00	117,00
Id.	III	1401	—	Sem. art. 106 olivato	—	0	61	50	321,01
Id.	III	1402	—	Seminativo	—	0	19	50	37,91
Id.	III	1403	—	Id.	—	0	07	40	14,36
Id.	III	1400	—	Seminativo olivato.	—	0	08	40	30,24
Id.	III	248	—	Vigna	—	0	44	60	337,17
Id.	XXX	416	2(p)	Seminativo	—	0	40	78	367,02
Montarone	XXX	421	—	Id.	—	0	35	20	316,80
Totali						8	42	38	5.501,72

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Valle del Caio » confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con la strada dei Bagni;
Est, Sud ed Ovest: con il limite di proprietà;

2° Accorpamento in località « Salamaro », confinante:

Nord, ed Est: con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada detta di Porta del Carmine;
Ovest: con il limite di proprietà.

3° Accorpamento in località « Salamaro », confinante :

Nord : con il limite di proprietà coincidente con la strada detta di Porta del Carmine ;

Est : con il limite di proprietà ;

Sud : con il limite di proprietà ;

Ovest : con il limite di proprietà.

4° Accorpamento in località « Montarone », confinante :

Nord : con il limite sud della particella 928 (Sez. XXX) ;

Est : con la linea del frazionamento operato sulla particella 416/2 (Sez. XXX), la cui parte est rimane alla ditta ;
con il limite ovest della particella 425 (Sez. XXX) ;

Sud : con il limite nord della particella 416/1 (Sez. XXX) ;

Ovest : con il limite di proprietà.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

27 dicembre 1952, n. 3965

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Micara Maria fu Giuseppe vedova Tedeschi, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica ;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 ; 21 ottobre 1950, n. 841 ; 18 maggio 1951, n. 333 ; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206 ;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66 ;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Micara Maria fu Giuseppe vedova Tedeschi, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma) ;

Vista la deliberazione 16 maggio 1952, n. 2494 della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333 ;

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ;

Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ;

Sentito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste ;

Decreta :

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Micara Maria fu Giuseppe vedova Tedeschi, relativa ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per la superficie di ettari 55.72.30 specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 55.72.30.

Art. 3

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953

Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 144. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Micara Maria fu Giuseppe ved. Tedeschi, in comune di Roma (provincia di Roma), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	Q U A L I T À	SUPERFICIE TAVOLE	REDDITO DOMINICALE	
						Lire	
<i>Partita catastale n. 79610 (V.C.)</i>							
S. Brigida	89	35	(p)	Seminativo	503	90	12.063,37
Id.	89	36	—	Fabbr. rurale	0	17	—
Id.	89	37	—	Seminativo	47	01	1.965,02
Id.	89	41	—	Id.	6	15	257,07
Totali					557	23	14.285,46

Pari ad Ha. 55.72.30

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2494 del 16 maggio 1952 della Commissione Censuaria Centrale, ad ettari 55.72.30 e ad un reddito dominicale di L. 19.994,28 (diciannovemilanovecentonovantaquattro e ventotto centesimi).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « S. Brigida » distinto a V.C. alla mappa 89, confina:

Nord ed Est: con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con la strada provinciale Braccianese (II tronco); con i limiti est, nord ed ovest della particella 41½ e nuovamente con la strada provinciale Braccianese (II tronco) coincidente per la maggior parte con il limite di proprietà;

Ovest: con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 35, le cui parti ovest e sud sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio; con il limite di proprietà.

Visto, il *Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 3966

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Morelli Luigi fu Giovanni, in comune di Celano (L'Aquila).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Morelli Luigi fu Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Celano (provincia di L'Aquila);

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Morelli Luigi fu Giovanni, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Celano (provincia di L'Aquila), per una superficie di ettari 7.64.09, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 145. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Morelli Luigi fu Giovanni, in comune di Celano (provincia di L'Aquila), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 3705 (N.U.)									
Stazza di Satto Id.	15	96	—	Seminativo irriguo	2 ^a	0	77	80	778,00
	15	149(p)	—	Semin. irriguo arb.	2 ^a	6	86	29	7.892,35
Totali						7	64	09	8.670,35

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Stazza di Satto », confina

Nord ed Est: con il limite di proprietà;

Sud con la linea del frazionamento operato sulla particella 149 (foglio 15), la cui parte sud è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo;

Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.140.294,14 (unmilionequarantamila duecentonovantaquattro e quattordici centesimi) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3967

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Morelli Luigi fu Giovanni, in comune di Pescina (L'Aquila).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Ma-

remma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Morelli Luigi fu Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Pescina (provincia di L'Aquila);

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Morelli Luigi fu Giovanni, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pescina (provincia di

L'Aquila), per una superficie di ettari 0.52.80, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro

proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardesigilli: ZOLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953

Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 146. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Morelli Luigi fu Giovanni, in comune di Pescina (provincia di L'Aquila), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 2561 (N.C.)									
Sodine	9	183	—	Seminativo	4 ^a	0	52	80	147,84

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Sodine » confina :

Nord-Ovest : con il limite di proprietà ;

Nord-Est : con il limite di proprietà ;

Sud-Est : con il limite di proprietà ;

Sud-Ovest : con il limite di proprietà coincidente con la strada delle Renare.

L'indennità di espropriazione è di L. 41.395,20 (quarantunmilatrecentonovantacinque e venti centesimi) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3968

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Morelli Luigi fu Giovanni, e Sipari Ugo fu Francesco, in comune di Celano (L'Aquila).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Morelli Luigi fu Giovanni e Sipari Ugo fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Celano (provincia di L'Aquila);

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente, per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Morelli Luigi fu Giovanni e Sipari Ugo fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Celano (provincia di L'Aquila), per una superficie di ettari 1760.96.10, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953

Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 147. — FALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Morelli Luigi fu Giovanni e Sipari Ugo fu Francesco, in comune di Celano (provincia di L'Aquila), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centare	Lire
Partita catastale n. 3706 (N.C.)									
Monte Sirente	43	1	—	Pascolo	3 ^a	398	89	60	5.983,44
Fonte Copeno	44	1	—	Id.	3 ^a	30	90	60	463,59
Valle Faito	45	2	—	Id.	2 ^a	580	77	30	14.519,93
S. Nicola	46	1	—	Id.	2 ^a	262	64	00	6.566,00
Capo di Moro	49	1	—	Id.	2 ^a	72	52	80	1.813,20
Piè di Moro	49	5	—	Seminativo	7 ^a	0	11	50	4,14
Id.	49	33	—	Pascolo	3 ^a	212	04	00	3.180,60
Macerola	42	2	—	Id.	3 ^a	203	06	30	3.045,94
Totali						1760	96	10	35.576,84

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Piè di Moro » confina:
Nord, Est, Sud ed Ovest: con il limite di proprietà.

Si espropria inoltre la particella 5 (foglio 49), situata a sud dell'accorpamento descritto.

L'indennità di espropriazione è di L. 4.641.262,69 (quattromilioniseicentoquarantunmiladuecentosessantadue e sessantanove centesimi) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 3969

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Olivieri Filemone di Angelo, Olivieri Laura, Armando e Paolo fu Antonio, in comune di Civitavecchia (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Olivieri Filemone di Angelo; Olivieri Laura, Armando e Paolo fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Civitavecchia (provincia di Roma);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2468, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dagli interessati ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della

Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Olivieri Filemone di Angelo; Olivieri Laura, Armando e Paolo fu Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Civitavecchia (provincia di Roma), per una superficie di ettari 94.99.50, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953

Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 150. — PALIA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Olivieri Filemone di Angelo, Olivieri Laura, Armando e Paolo fu Antonio, in comune di Civitavecchia (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	Q U A L I T À	SUPERFICIE TAVOLE	REDDITO DOMINICALE	
						Lire	

Partita catastale n. 2040 (V.C.)

Ficoncella	VI	74	2/R	Seminativo.	68	44	1.404,33
Id.	VI	74	1/R	Id.	212	62	4.363,05
Id.	VI	74	3	Id.	77	80	1.596,46
Ferrara dei Buoi	VI	72	1/R(p)	Id.	85	55	715,22
Id.	VI	72	2/B	Id.	9	00	75,24
Ficoncella	VI	74	2/B	Id.	4	60	94,39

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	Q U A L I T À	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE
							Lire
Segue : Partita catastale n. 2040 (N.C.)							
Ferrara dei Buoi	VI	68	—	Pascolo	15	80	108,07
Id.	VI	69	—	Seminativo	16	70	342,68
Id.	VI	72	3	Id.	41	10	843,37
Castellaccio	VI	48	—	Semin. art. 106	93	05	459,65
Id.	VI	49	—	Pascolo	11	90	31,65
Id.	VI	50	—	Id.	9	80	67,03
Id.	VI	103	—	Id.	15	75	107,73
Pisciarelli	VI	57	—	Seminativo	15	70	322,16
Id.	VI	58	—	Pascolo	41	80	285,91
Id.	VI	59	1	Prato	75	50	2.840,31
Id.	VI	59	2	Id.	44	40	1.670,33
Id.	VI	61	—	Pascolo	30	70	839,95
Id.	VI	104	—	Seminativo	20	30	624,83
Id.	VI	60	—	Casa	0	14	—
Castellaccio	VI	51	—	Pascolo	59	30	405,61
Totali					949	95	17.197,97

Pari ad Ha. 94.99.50

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2468 in data 27 marzo 1952 della Commissione Censuaria Centrale ad Ha. 94.99.50 e ad un reddito dominicale di L. 30.779,41 (trentamila settecento settantannove e quarantun centesimi).

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento sito in località « Ficoncella » distinto a V.C. alla Sez. VI, confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il fosso della Vite;

Est: con il limite di proprietà; con la strada del condotto Traiano e con la strada provinciale Braccianese-Aurelia; con parte del limite ovest della particella 73/1/R; con la linea del frazionamento operato sulla particella 72/1/R, la cui parte est è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo della sola ditta Olivieri Filemone;

Sud-Est: con un fosso senza nome coincidente con il limite nord-ovest delle particelle 83/1, 108 e 81;

Ovest: con i terreni soggetti ad esproprio appartenenti alla sola ditta Olivieri Filemone; con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada che conduce a Monteromano.

2° Accorpamento sito in località « Pisciarelli » distinto a V.C. alla Sez. VI, confinante:

Nord: con i terreni soggetti ad esproprio appartenenti alla sola ditta Olivieri Filemone; con il fosso di Ferrara;

Est: con la strada della dogana;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 7.220.031,15 (settemilioniduecentoventimilatrentuno e quindici centesimi) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, il *Ministro per l'Agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3970

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Olivieri Filemone di Angelo, Olivieri Laura, Armando e Paolo fu Antonio, in comune di Civitavecchia (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Olivieri Filemone di Angelo; Olivieri Laura, Armando e Paolo fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Civitavecchia (provincia di Roma);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2468, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dagli interessati ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che i sunnominati non sono stati ammessi al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Olivieri Filemone di Angelo; Olivieri Laura, Armando e Paolo fu Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Civitavecchia (provincia di Roma), per una superficie di ettari 73.16.30, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 149. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Olivieri Filemone di Angelo, Olivieri Laura, Armando e Paolo fu Antonio, in comune di Civitavecchia (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	Q U A L I T À	SUPERFICIE	TAVOLE	REDDITO DOMINICALE
							Lire
Partita catastale n. 2040 (V.C.)							
Ferrara dei Buoi	VI	72	2R	Seminativo	17	51	146,38
Id.	VI	72	1BR	Id.	109	55	915,87
Id.	VI	73	2R	Pascolo	80	58	551,15
Id.	VI	76	F	Bosco ceduo	1	70	13,57
Id.	VI	73	1B	Pascolo	71	78	490,96
Ficoncella	VI	71	1 res	Id.	92	05	244,91
Ferrara dei Buoi	VI	76	1R(p)	Id.	27	51	73,17
Id.	VI	77	2B	Id.	4	60	31,46
Id.	VI	77	ER	Id.	89	24	610,40
Id.	VI	78	—	Id.	6	30	16,76
Id.	VI	71	1B	Id.	23	86	63,38
Id.	VI	71	2	Id.	54	33	144,51
Id.	VI	70	—	Id.	45	95	314,30
Id.	VI	106	—	Id.	19	55	133,72
Id.	VI	73	1R	Id.	80	00	547,20
Id.	VI	72	1R(p)	Seminativo	7	12	59,60
Totali					731	63	4.357,34

Pari ad Ha. 73.16.30

I dati di superficie e di reddito dominicali relativi ai terreni sopradescritti corrispondono per effetto alla delibera n. 2468 in data 27 marzo 1952 della Commissione Censuaria Centrale ad Ha. 73.16.30 e ad un reddito dominicale di lire 8.217,98 (ottomiladuecentodiciassette e novantotto centesimi).

Il territorio di cui al presente elenco è costituito da un unico accorpamento sito in località « Ferrara dei Buoi » distinto a V.C. alla Sez. VI, confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Est. con la linea del frazionamento operato sulla particella 77/1/R, la cui parte est rimane alla ditta; con il limite ovest della particella 77/1/B;

Sud: con parte del limite nord delle particelle 79 e 83/1 coincidenti con un fosso senza nome; con la linea del frazionamento operato sulla particella 72/1/R, la cui parte ovest è compresa nei terreni già soggetti ad esproprio e con parte del limite nord di detta particella; con la strada provinciale Braccianese-Aurelia;

Ovest con la strada provinciale Braccianese-Aurelia e con la strada del Condotto Traiano.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.871.221,10 (unmilioneottocentosettantunmiladuecentoventuno e dieci centesimi) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, il *Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3971

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Olivieri Filemone di Angelo, in comune di Civitavecchia (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Olivieri Filemone di Angelo, per i terreni ricadenti nel comune di Civitavecchia (provincia di Roma);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2468, della Commissione Censuaria Centrale relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della

Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Olivieri Filemone di Angelo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Civitavecchia (provincia di Roma), per una superficie di ettari 26.67.70, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il *Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953

Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 148. — FALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Olivieri Filemone di Angelo, in comune di Civitavecchia (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stina	Q U A L I T À	SUPERFICIE TAVOLE	REDDITO DOMINICALE	
						Lire	
<i>Partita catastale n. 1590 (V.C.)</i>							
Camporeale	3	28	3	Seminativo	13	02	267,14
Id.	3	28	1(resto)	Id.	84	03	1.724,21
Id.	3	28	1B	Id.	6	15	126,28
Id.	3	28	2(resto)	Id.	163	57	1.367,43
Totali					266	77	3.485,06

Pari ad Ha.26.67.70

I dati complessivi di superficie e di reddito dominicale relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2468 in data 27 marzo 1952 ad Ha. 26.67.70 e ad un reddito dominicale di L. 5.474,12 (cinquemila quattrocentsettantaquattro e dodici centesimi).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Camporeale » confina :

Nord-Est ed Est con i terreni che la ditta esproprianda ha in comproprietà con i fratelli Olivieri Armando, Paolo e Laura fu Antonio, terreni che sono parzialmente soggetti ad esproprio ;

Sud : con i terreni soggetti ad esproprio, che la ditta esproprianda ha in comproprietà con i fratelli Olivieri Armando, Paolo e Laura fu Antonio ; con il limite di proprietà ;

Ovest con il limite di proprietà coincidente con la strada del Condotto Traiano.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.477.399,50 (unmilionequattrocentsettantasettemilatrecentonovantanove e cinquanta centesimi) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3972

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Pallini Benedetto fu Cesare, in comune di Grosseto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica ;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 ; 21 ottobre 1950, n. 841 ; 18 maggio 1951, n. 333 ; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206 ;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66 ;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pallini Benedetto fu Cesare, per i terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto) ;

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10 per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata ;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ;

Udito il parere, in data 27 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ;

Sentito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste ;

Decreta :

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pallini Benedetto fu Cesare, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 90.24.96, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 90.24.96.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953

Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 151. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pallini Benedetto fu Cesare, in comune di Grosseto (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 662 (N. C.)									
Argo	73	25	—	Seminativo	1 ^a	28	62	30	12.880,35
Id.	73	26	—	Fabbr. rur.	—	0	50	90	—
Sterpeto	73	36	—	Seminativo	1 ^a	3	16	30	1.423,35
Argo	73	78	—	Seminativo arb.	1 ^a	2	16	00	1.404,00
Maganza	93	10	—	Uliveto.	2 ^a	3	24	50	2.028,12
Id.	93	11	—	Fabbr. rur.	—	0	32	10	—
Id.	93	12	—	Seminativo	1 ^a	9	10	10	4.095,45
Campini	93	19	—	Id.	1 ^a	0	31	60	142,20
V. Campagna	93	13	—	Uliveto	2 ^a	3	57	90	2.236,88
Fiume Morto	93	42	—	Vigneto.	2 ^a	0	72	20	361,00
Id.	93	15(p)	—	Seminativo	2 ^a	17	40	55	6.614,08
Id.	93	16(p)	—	Bosco alto fusto.	4 ^a	0	66	18	33,09
Monte Brandoli	66	1 (p)	—	Seminativo	3 ^a	2	06	49	557,52
Id.	66	2	—	Id.	4 ^a	2	91	10	509,43
Id.	66	3	—	Uliveto	2 ^a	0	52	50	328,12
Id.	66	4	—	Id.	2 ^a	7	17	60	4.485,00
Id.	66	5	—	Fabbr. rur.	—	0	00	34	—
Id.	66	6	—	Seminativo	3 ^a	1	36	80	369,36
Id.	66	72	—	Uliveto	1 ^a	0	49	50	420,75
Id.	66	73	—	Id.	1 ^a	5	90	00	5.015,00
Totali						90	24	96	42.903,70

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti :

1° Accorpamento sito in località « Moscona », confinante :

Nord : con la linea del frazionamento operato sulla particella 1 (foglio 66), la cui parte nord è compresa nei terreni soggetti ad esproprio, e con parte del limite est di detta particella ; con il limite sud della particella 23 (foglio 55) ; con parte del limite sud della particella 24 (foglio 55) ;

Est : con il limite ovest della particella 42 (foglio 66) ;

Sud : con il limite di proprietà ;

Ovest : con il limite di proprietà coincidente con il fosso della Salica.

2° Accorpamento sito in località « Sterpeto », confinante :

Nord : con la strada comunale di Sterpeto e con il limite di proprietà coincidente in parte con detta strada ;

Nord-Est : con il limite di proprietà coincidente con il Canale Diversivo ;

Sud : con il limite di proprietà coincidente con un breve tratto della strada provinciale Scanzanese e con il fosso Beveraggio ;

Ovest : con il limite di proprietà coincidente con il fosso Beveraggio.

3° Accorpamento sito in località « Saracina », confinante

Nord : con il limite di proprietà ;

Est : con il limite di proprietà coincidente con il fiume Ombrone ;

Sud : con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 15 (foglio 93), la cui parte sud rimane alla Ditta ; con il limite sud-est della particella 13 (foglio 93) compresa nell'accorpamento ;

Ovest : con il limite di proprietà.

Visto, il Ministro per l'Agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3973

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Patrizi Montoro Francesco fu Giovanni, in comune di Cerveteri (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica ;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 ; 21 ottobre 1950, n. 841 ; 18 maggio 1951, n. 333 ; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206 ;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66 ;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Patrizi Montoro Francesco fu Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Cerveteri (provincia di Roma) ;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ;

Udito il parere, in data 29 aprile 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ;

Sentito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste ;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Patrizi Montoro Francesco fu Giovanni, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cerveteri (provincia di Roma), per la superficie di ettari 283.36.30, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 283.36.30.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 152. — PALIA

Elenco dei terreni intestati alla ditta Patrizi Montoro Francesco fu Giovanni, in comune di Cerveteri (provincia di Roma), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	QU A L I T À	SUPERFICIE TAVOLE	REDDITO DOMINICALE	
						Lire	
Partita catastale n. 358 (V. C.)							
Serra	125	99	—	Pascolo.	120	56	1.007,87
Id.	125	100	—	Id.	6	40	53,50
Id.	125	101	—	Id.	1	58	13,19
Id.	125	102	—	Casa uso fienile	0	31	—
Id.	125	103	—	Seminativo	94	28	2.901,91
Id.	125	104	—	Bosco ceduo	3	13	15,43
Id.	125	105	—	Seminativo	280	08	8.620,83
Id.	125	106	—	Bosco ceduo	29	71	146,76
Id.	125	107	—	Pascolo.	197	47	5.402,76
Id.	125	108	—	Id.	57	38	981,20
Id.	125	109	—	Bosco ceduo	6	26	30,89
Perazzetta	125	110	—	Seminativo	395	45	6.762,18
Sasso Perazzetta	125	110	1	Id.	182	47	5.616,40
Id.	125	111(p)	—	Id.	96	09	1.643,16
Id.	125	112	—	Pascolo.	0	33	2,74
Id.	125	113	—	Id.	10	79	90,17
Id.	125	116	—	Bosco ceduo	3	94	19,46
Id.	125	121(p)	—	Seminativo	771	52	13.192,92
Id.	125	122	—	Pascolo.	1	32	4,48
Id.	125	124	—	Seminativo	5	92	182,21
Id.	125	127	—	Bosco ceduo	13	93	68,78
Sasso Sassone	125	167	—	Pascolo.	0	28	0,95
Id.	125	168	—	Id.	0	13	0,41
Id.	125	171	—	Id.	311	31	2.602,54
Id.	125	172(p)	—	Seminativo	201	34	3.453,14
Id.	125	173	—	Pascolo.	2	40	8,20
Sasso Perazzetta	125	125	—	Id.	19	41	66,35
Sasso Sassone	125	170	—	Id.	1	23	4,18
Serra	125	98	—	Bosco ceduo	1	88	9,27
Sasso Perazzetta	125	123	—	Id.	5	83	28,77
Sasso Sassone	125	166	—	Id.	9	09	117,42
Id.	125	169	—	Id.	1	21	5,97
Totali					2.833	63	53.054,04

Pari ad Ha. 283.36.30

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti, rappresentati al V. C. alla Sez. 125 :

1° Accorpamento in località « Sasso Campo », « Sasso Sassone », confinante :

Nord : con il limite di proprietà e con parte del limite meridionale della particella 75/R ;

Est : con parte del limite ovest della particella 90 e con il limite ovest della particella 91 ;

Sud : per un breve tratto con il limite di proprietà, quindi con la strada comunale S. Ansio in direzione ovest, fino all'incrocio con il fosso S. Antonio ; con detto fosso in direzione sud ; con parte del limite settentrionale della particella 119 ; con il limite nord delle particelle 120 e 118 ; con la linea del frazionamento operato sulla particella 121, la cui parte sud rimane alla Ditta ; con il limite nord delle particelle 117 e 115 ; con il fosso della Perazzetta in direzione nord-ovest ; con la linea del frazionamento operato sulla particella 111 la cui parte sud rimane alla ditta ;

Ovest : con il limite di proprietà.

2° Accorpamento in località « Serra », confinante :

Nord : con il limite meridionale delle particelle 114 e 119 ;

Est : con parte del limite della particella 172 ; con la linea del frazionamento operato su detta particella la cui parte est è inclusa nel corpo di esproprio, indi con parte del limite della particella 173 ;

Sud : con il limite nord delle particelle 174, 196, 198 ;

Ovest : con il limite di proprietà.

Visto, il Ministro per l'Agricoltura e le foreste
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 3974

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Pesucci Giuseppe fu Riccardo, in comune di Gavorrano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1266;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pesucci Giuseppe fu Riccardo, per i terreni ricadenti nel comune di Gavorrano (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pesucci Giuseppe fu Riccardo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Gavorrano (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 2.66.70, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 2.66.70.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli; ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953

Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 158. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pesucci Giuseppe fu Riccardo, in comune di Gavorrano (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	
									Lire

Partita catastale n. 1018 (N. C.)

Strada Doganale . . .	105	19	—	Seminativo	1 ^a	0	05	60	26,32
Molino delle Case	75	11(p)	—	Id.	1 ^a	2	61	10	1.227,20
Totali . .						2	66	70	1.253,52

Il territorio di cui al presente elenchi è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, sito in località «Molino delle Case», confinante:

Nord con la linea del frazionamento operato sulla particella 11 (foglio 75), la cui parte nord è compresa nei terreni soggetti ad esproprio;

Est con il limite di proprietà coincidente con la strada comunale del Braccio di Scarlino;

Sud ed Ovest con il limite di proprietà.

2° Accorpamento, sito in località «Strada Doganale» è costituito dalla particella 19 (foglio 105) situata a sud del fosso dell'Anguillaia.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3975

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Petrocchi Bernardino fu Andrea (eredi), in comune di Massa Marittima (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Petrocchi Bernardino, fu Andrea (eredi), per i terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dello articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Petrocchi Bernardino fu Andrea (eredi), relativo ai terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 370.48.31, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 228.54.48, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto, costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 141.93.83.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato allo articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953

Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 154. — PALLA

ALLEGATO A 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Petrocchi Bernardino fu Andrea (eredi), in comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscana e del territorio del Fucina, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, numero 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

Partita catastale n. 1143 (N. C.)

S. Eleonora	67	32	—	Seminativo	4 ^a	0	81	50	118,18
Id.	67	33	—	Uliveto	2 ^a	1	07	80	673,75
Id.	67	34	—	Fabbr. rur.	—	0	17	30	—
Id.	67	35	—	Uliveto	2 ^a	0	06	10	38,12
Le Capanne	67	36	—	Fabbr. rur.	—	0	17	40	—
S. Eleonora	67	37	—	Seminativo	4 ^a	14	82	10	2.149,05
S. Bianca	67	16	—	Pascolo arb.	Un.	0	89	40	67,05
Pod. S. Bianca	67	17	—	Fabbr. rur.	—	0	36	70	—
Id.	67	18	—	Uliveto	2 ^a	0	56	50	353,13
S. Bianca	67	19	—	Seminativo	3 ^a	0	43	10	94,82
Campo alle Vigne	67	25	—	Id.	4 ^a	1	04	20	151,09
Le Capanne	67	46	—	Id.	3 ^a	0	63	00	138,60
Id.	67	47	—	Id.	4 ^a	0	14	90	21,61
Id.	67	49	—	Pascolo cesp.	2 ^a	1	25	70	25,14
S. Eleonora	67	50	—	Pascolo	Un.	0	33	30	13,65
Id.	67	51	—	Seminativo	4 ^a	1	56	80	227,36
Le Capanne	67	48	—	Uliveto	2 ^a	2	75	60	1.722,50
Id.	67	52	—	Seminativo	3 ^a	1	43	90	416,58
Id.	67	53	—	Id.	4 ^a	2	18	70	317,11
S. Eleonora	67	54	—	Id.	4 ^a	1	18	60	171,97
Campo Nuovo	67	72	—	Id.	4 ^a	7	76	20	1.125,49
Vampo al Fico	67	40	—	Id.	4 ^a	0	36	00	52,20
Id.	67	41	—	Id.	4 ^a	0	57	20	82,94
Campo alle Vigne	67	42	—	Id.	4 ^a	2	44	60	354,67
Id.	67	43	—	Id.	5 ^a	7	72	20	617,76
Malandresca	67	55	—	Id.	5 ^a	0	81	20	64,96
Id.	67	56	—	Fabbr. rur.	—	0	14	20	—
Malandreschina	67	57	—	Seminativo	4 ^a	0	94	80	137,46
Id.	67	58	—	Pascolo cesp.	2 ^a	0	08	80	1,76
Campo Vigne	67	59	—	Seminativo	4 ^a	4	17	30	605,08
Malandresca	67	73	—	Uliveto	2 ^a	0	88	70	354,80
Id.	67	74	—	Seminativo	4 ^a	7	70	20	1.118,79
Id.	67	75	—	Uliveto	2 ^a	0	78	30	483,37
Id.	67	76	—	Seminativo	5 ^a	2	80	60	224,48
Malandreschina	67	78	—	Fabbr. rur.	—	0	08	20	—
Id.	67	79	—	Seminativo	4 ^a	4	34	10	629,45
Poggio Gennaio	69	1	—	Uliveto	2 ^a	1	51	10	944,37
Id.	69	2	—	Seminativo	4 ^a	1	12	30	162,83
Id.	69	4	—	Uliveto	3 ^a	0	63	10	252,40
Id.	69	5	—	Seminativo	4 ^a	4	41	30	639,89
S. Aurora	69	6	—	Fabbr. rur.	—	0	28	60	—
Poggio Gennaio	69	9	—	Uliveto	2 ^a	1	18	20	738,75
Id.	69	10	—	Seminativo	4 ^a	4	70	00	681,50
Id.	69	12	—	Id.	4 ^a	3	69	20	535,34
Id.	69	13	—	Pascolo cesp.	2 ^a	0	27	40	5,48
Campo alle Vigne	67	23	—	Bosco ceduo	4 ^a	0	18	10	13,56
Id.	67	24	—	Id.	4 ^a	0	14	30	10,72
Capannini	67	31(p)	—	Id.	5 ^a	0	60	60	18,84
Le Capanne	67	45(p)	—	Id.	4 ^a	1	76	00	152,00
Salcino	67	38	—	Id.	4 ^a	7	03	60	531,45
Malandresca	67	81(p)	—	Id.	3 ^a	9	93	00	894,24
Campo al Fico	67	39	—	Id.	4 ^a	24	38	10	1.628,58
Campo alle Vigne	67	44	—	Id.	4 ^a	0	20	60	45,45
Campo Vigne	67	60	—	Id.	3 ^a	5	76	90	519,21
Malandresca	67	83(p)	—	Id.	5 ^a	2	52	80	78,36
Malandreschina	67	77	—	Id.	5 ^a	3	43	40	108,00
Poggio Gennaio	69	3	—	Id.	3 ^a	2	10	50	189,45
Id.	69	7	—	Id.	4 ^a	1	89	50	142,11
Id.	69	8	—	Castagneto	3 ^a	1	05	50	94,95
Scopaiacce	69	28(p)	—	Bosco ceduo	5 ^a	1	15	20	35,71
Montebamboli	70	42	—	Castagneto	2 ^a	0	98	60	147,90
Poggio Gennaio	68	38(p)	—	Bosco ceduo	4 ^a	3	39	35	254,51
Il Ghiaccio	70	94(p)	—	Id.	3 ^a	10	51	03	945,92

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Segue : Partita catastale n. 1143 (N. C.)									
Valmora	221	10	—	Seminativo	3 ^a	4	14	40	911,68
Id.	221	11	—	Id.	3 ^a	18	74	80	4 124,56
Cura Nuova	232	1	—	Id.	2 ^a	2	04	30	653,76
Id.	232	2	—	Seminativo arb.	2 ^a	2	55	90	1.074,78
Id.	232	3	—	Seminativo	2 ^a	1	26	70	405,44
Id.	232	4	—	Fabbr. rur.	—	0	64	40	—
Id.	232	5	2	Porz. rur. fabbr.	—	—	—	—	—
Id.	232	7	—	Seminativo	2 ^a	0	10	60	33,92
Id.	232	8	—	Fabbr. rur.	—	0	37	30	—
Id.	232	15	—	Vigneto.	1 ^a	0	53	00	450,50
Id.	232	16	—	Id.	1 ^a	0	44	70	379,95
Grillame	232	29	—	Seminativo arb.	2 ^a	3	09	80	1 201,16
Id.	232	31	—	Seminativo	2 ^a	3	90	20	1 248,64
Id.	232	32	—	Orto irriguo.	unica	1	01	10	1 819,80
Id.	232	33	—	Seminativo	2 ^a	9	15	20	2 928,64
Id.	232	42	—	Id.	1 ^a	10	39	50	4 469,85
La Cura	233	14	—	Orto irriguo.	unica	0	99	90	1 798,20
Alioppa	233	25	—	Seminativo	2 ^a	0	58	40	186,85
Totali						228	54	48	44 166,2

Il territorio di cui al presente elenco, è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, sito in località Tenuta di Montebamboli, confinante

Nord con parte del limite est della particella 13 e con il limite sud della particella 14, entrambe del foglio 67, con un tratto del fosso di S. Bianca, con il limite sud della particella 15 (foglio 67), con un tratto del fosso del Saleino, con il limite sud delle particelle 20 e 22 (foglio 67), con un fosso affluente del fosso delle Vigne, con il fosso delle Vigne, con parte del limite sud-ovest della particella 31 (foglio 69) e con un tratto della strada vicinale Suvereto-Massa Marittima

Est con la linea del frazionamento operato sulla particella 38 (foglio 68) la cui parte ovest ricade nella zona costituente il terzo residuo, con un tratto del fosso della Pignola, con il limite ovest e con parte del limite sud della particella 11 (foglio 69), con il limite ovest della particella 17 (foglio 69), con parte del limite nord-est e con il limite ovest della particella 16 (foglio 69), con parte del limite nord-est e con il limite nord-ovest della particella 14 (foglio 69);

Sud con il limite nord della particella 27 (foglio 69), con un tratto del fosso del Pieghino e con un affluente del medesimo, con la linea del frazionamento operato sulla particella 83 (foglio 67) la cui parte sud rimane alla Ditta, con il limite nord della particella 82 (foglio 67), con parte del limite est della particella 81 (foglio 67) e con la linea del frazionamento operato sulla particella stessa la cui parte sud rimane alla Ditta e con parte del limite nord della particella 80 (foglio 67);

Ovest con parte del limite nord della particella 80 (foglio 67); con parte del limite est e con parte del limite nord-ovest della particella 71 (foglio 67), con un tratto della strada vicinale Suvereto-Massa Marittima, con parte del limite est della particella 45 (foglio 67), con la linea del frazionamento operato sulle particelle 45 e 31 (foglio 67) le cui parti ovest rimangono alla Ditta, e con parte del limite est delle particelle 31 e 13 (foglio 67);

2° Accorpamento, sito in località «Cura Nuova», confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso Valmora;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada provinciale Massetana e con la strada comunale Vado all'Arancio;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con la Gora delle Ferriere;

Ovest con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada provinciale Massetana.

Si espropriano, inoltre, la particella 42 (foglio 70), ubicata a nord della Fattoria di Montebamboli, parte della particella 94 (foglio 70) compresa fra i fossi del Chiaccio e del Punzone, e parte della particella 28 (foglio 69) situata ad ovest del fosso del Caglio.

L'indennità di espropriazione è di L. 15.422.926,05 (quindicimilioniquattrocentoventidue milanovecentoventisei e cent. 5) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'Agricoltura e le foreste

FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Petrocchi Bernardino tu Andrea (eredi), in comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 1143 (N. C.)									
La Casetta . . .	68	20	—	Seminativo . . .	4 ^a	8	90	60	1.291,37
Id. . .	68	21	—	Seminativo arb. . .	4 ^a	2	24	00	235,20
Id. . .	68	22	—	Seminativo . . .	5 ^a	1	37	90	110,32
Pod. La Casetta . . .	68	23	—	Fabbr. rur. . .	—	0	07	90	—
La Casetta . . .	68	24	—	Seminativo . . .	4 ^a	4	46	00	646,70
Il Castello . . .	68	27	—	Bosco ceduo . . .	4 ^a	13	11	20	983,40
Casetta . . .	68	28	—	Seminativo . . .	4 ^a	2	17	90	315,96
Id. . .	68	29	—	Uliveto . . .	3 ^a	5	51	30	2.205,20
Id. . .	68	30	—	Bosco ceduo . . .	4 ^a	0	35	80	26,85
Buca Lecci . . .	68	32	—	Id. . .	3 ^a	8	14	60	733,14
Id. . .	68	33	—	Id. . .	3 ^a	0	94	70	85,23
Id. . .	68	34	—	Pascolo cesp. . .	2 ^a	0	33	10	6,62
Id. . .	68	35	—	Id. . .	2 ^a	0	22	30	4,46
Id. . .	68	36	—	Seminativo . . .	4 ^a	6	24	70	905,81
Id. . .	68	37	—	Id. . .	5 ^a	1	22	80	98,24
Il Castello . . .	70	36	—	Uliveto . . .	2 ^a	0	82	90	518,12
Id. . .	70	37	a	Bosco alto fusto . . .	2 ^a	0	08	60	6,88
Id. . .	70	35	—	Seminativo . . .	3 ^a	2	71	90	598,18
S. Giuseppe . . .	70	40	—	Id. . .	4 ^a	3	26	90	474,00
Id. . .	70	41	—	Bosco ceduo . . .	4 ^a	1	12	60	84,45
Id. . .	70	46	—	Seminativo . . .	5 ^a	1	37	50	110,00
Id. . .	70	47	—	Fabbr. rur. . .	—	0	24	10	—
Montebamboli . . .	70	49	—	Id. . .	—	0	00	90	—
Id. . .	70	53	4	Porz. rur. fabbr. . .	—	0	00	00	—
Id. . .	70	64	—	Uliveto . . .	3 ^a	5	50	90	2.203,60
Id. . .	70	51	—	Fabbr. rur. . .	—	0	02	60	—
Id. . .	70	52	b	Id. . .	—	0	00	91	—
Id. . .	70	52	o	Id. . .	—	0	00	40	—
S. Francesca . . .	68	39	—	Vigneto . . .	3 ^a	2	62	90	1.130,47
Id. . .	68	40	—	Uliveto . . .	2 ^a	1	48	90	930,63
Il Prilla . . .	68	41	—	Bosco ceduo . . .	4 ^a	22	33	90	1.675,43
Il Leccino . . .	68	42	—	Seminativo . . .	3 ^a	0	09	20	20,24
Id. . .	68	43	—	Id. . .	3 ^a	0	08	20	18,01
Poggio Gennaio . . .	68	38(p)	—	Bosco ceduo . . .	4 ^a	4	67	55	350,67
S. Letizia . . .	69	23	—	Pascolo . . .	unica	0	74	80	30,66
Id. . .	69	24	—	Fabbr. rur. . .	—	0	02	80	—
Id. . .	69	25	—	Uliveto . . .	3 ^a	0	51	30	205,20
Id. . .	69	22	—	Pascolo cesp. . .	2 ^a	0	41	70	8,34
Poggio Gennaio . . .	69	17	—	Bosco ceduo . . .	5 ^a	6	43	60	199,51
Id. . .	69	11	—	Seminativo . . .	5 ^a	1	17	10	93,68
Id. . .	69	19	—	Pascolo . . .	unica	0	25	60	10,50
Id. . .	69	20	—	Uliveto . . .	3 ^a	0	95	30	381,20
Colli del Pieghino . . .	69	21	—	Id. . .	2 ^a	3	67	10	2.294,38
Poggio Gennaio . . .	69	16	—	Bosco ceduo . . .	5 ^a	0	76	70	23,77
Id. . .	69	14	—	Seminativo . . .	4 ^a	7	74	60	1.123,17
M. chion del Fab. . .	69	33(p)	—	Bosco ceduo . . .	5 ^a	2	08	00	64,48
Montebamboli . . .	70	77	—	Seminativo . . .	3 ^a	0	48	90	107,58
S. Francesca . . .	70	79	—	Id. . .	4 ^a	2	68	10	381,50
La Pineta . . .	70	82	—	Id. . .	4 ^a	0	56	90	82,50
La Bosca . . .	70	80	—	Id. . .	3 ^a	0	09	80	21,56
La Pineta . . .	70	81	—	Bosco alto fusto . . .	1 ^a	1	13	00	146,90
S. Francesca . . .	70	76	—	Fabbr. rur. . .	—	0	18	90	—
Id. . .	70	78	—	Vigneto . . .	1 ^a	0	28	30	198,05
Il Ghiaccio . . .	70	94(p)	—	Bosco ceduo . . .	3 ^a	9	29	82	836,84
S. Giovanni . . .	69	15	—	Fabbr. rur. . .	—	0	26	50	—
Montebamboli . . .	70	123	—	Id. . .	—	0	06	83	—
Id. . .	70	48	a	Seminativo arb. . .	3 ^a	0	32	52	104,06
Totali . . .						141	98	83	22.083,09

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Tenuta Montebamboli », confina:

Nord con parte del limite est della particella 15 (foglio 68) e con il limite di proprietà;

Est: con i limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale Frassino-Massa Marittima, con il limite sud-ovest della particella 42 (foglio 70), di nuovo con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso del Punzone;

Sud con la linea del frazionamento operato sulla particella 94 (foglio 70) la cui parte sud-ovest ricade in esproprio, con parte del limite ovest della particella stessa, con un tratto del fosso del Ghiaccio e del fosso della Pignola, con la linea del frazionamento operato sulla particella 33 (foglio 69) la cui parte sud rimane alla Ditta, con parte del limite ovest della suddetta particella 33 con un breve tratto della strada vicinale dei Tre Leccini, con il limite nord della particella 29 (foglio 69), con un tratto del fosso del Caglio, con parte del limite nord-ovest della particella 28 (foglio 69), con parte del limite nord-est della particella 18 (foglio 69), con parte del limite est della particella 27 (foglio 69);

Ovest con i limiti sud-est est e nord della particella 13 (foglio 69), con parte del limite est delle particelle 12, 8 e 5 (foglio 69), con il limite sud-ovest delle particelle 9 e 10 e con il limite est delle particelle 10 e 3 tutte del foglio 69, con un tratto del fosso della Pignola, con la linea del frazionamento operato sulla particella 38 (foglio 68), la cui parte ovest ricade in esproprio, con un tratto della strada vicinale Suvereto-Massa Marittima, con il fosso della Buca dei Lecci, con un tratto del fosso del Castello e con parte del limite est della particella 15 (foglio 68).

Visto, il Ministro per l'Agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

27 dicembre 1952, n. 3976

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Petrocchi Giuseppe fu Andrea, in comune di Massa Marittima (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 327; 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 e 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 12 maggio 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Petrocchi Giuseppe fu Andrea, per i terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto);

Considerato che il su nominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

Uditi i pareri, in data 23 ottobre 1952 ed in data 4 dicembre 1952, espressi dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Petrocchi Giuseppe fu Andrea, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 99.11.48, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 99.11.48.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953

Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 155. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Petrocchi Giuseppe fu Andrea, in comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

Parti catastali n. 1153 (N. C.)

Montebamboli	70	65(p)	—	Uliveto	2 ^a	4	36	87	2.730,42
Id.	70	68	—	Seminativo	3 ^a	1	17	10	257,62
Id.	70	68	—	Semin. arb.	3 ^a	1	79	60	574,72
S. Andrea	70	69	—	Uliveto	2 ^a	4	18	00	2.612,50
Id.	70	70	—	Fabbr. rur.	—	0	30	50	—
Id.	70	71	—	Seminativo	4 ^a	1	00	50	145,73
Id.	70	72	—	Pascolo arb.	unica	0	85	20	63,90
Poggio al Vento	70	73	—	Bosco ceduo	4 ^a	2	97	90	223,43
S. Adele.	70	88	—	Seminativo	3 ^a	4	75	00	1.045,00
Id.	70	89	—	Uliveto	3 ^a	0	29	40	117,60
S. Andrea .	70	90	—	Seminativo	3 ^a	3	49	70	769,34
Poggio al Vento	70	91	—	Id.	5 ^a	3	09	20	247,36
Id.	70	92	—	Bosco ceduo	4 ^a	0	79	90	59,93
La Fornace	70	93	—	Pascolo cesp.	3 ^a	2	00	10	24,01
S. Adele.	70	99	—	Fabbr. rur.	—	0	45	80	—
Id.	70	100	—	Seminativo	4 ^a	0	70	60	102,37
Id.	70	101	—	Id.	3 ^a	4	77	60	1.050,72
La Fornace	70	106	—	Pascolo.	unica	0	25	60	10,50
Querceta	71	74	—	Bosco ceduo	4 ^a	1	09	90	82,43
Id.	71	75	—	Pascolo cesp.	3 ^a	3	41	60	40,99
Trogolone	71	76	—	Seminativo	4 ^a	3	06	80	444,86
Id.	71	77(p)	—	Bosco ceduo	3 ^a	3	03	20	272,88
Carrareccia	233	5	—	Seminativo	3 ^a	5	28	70	1.163,14
Id.	233	29	—	Seminativo arb.	3 ^a	1	71	00	547,20
Id.	233	30	—	Id.	2 ^a	0	32	30	135,66
Pod. Luigemm :	233	9	—	Fabbr. rur.	—	0	46	10	—
Id.	233	10	—	Seminativo arb.	2 ^a	0	97	00	407,40
Id.	233	11	—	Vigneto.	1 ^a	0	40	60	345,10
La Cura.	233	15	—	Seminativo	2 ^a	1	39	30	445,76
Id.	233	16	—	Seminativo arb.	2 ^a	0	68	60	288,12
Id.	233	17	—	Orto irriguo.	unica	0	50	50	909,00
Id.	233	18	—	Id.	unica	0	69	90	1.258,20
Id.	233	19	—	Seminativo	3 ^a	4	86	90	1.071,18
Id.	233	21	—	Id.	2 ^a	5	86	00	1.875,20
Poggio al Vento	70	61	—	Id.	4 ^a	3	82	60	554,77
Id.	70	62	—	Id.	3 ^a	2	11	90	466,18
Id.	70	118	—	Id.	4 ^a	3	63	00	526,35
Id.	70	74	—	Id.	4 ^a	8	59	40	1.246,13
Id.	70	75	—	Bosco ceduo	4 ^a	3	06	30	229,72
Fonte al Canale	70	63	—	Seminativo	3 ^a	2	50	40	570,68
Piana del Turco	70	59(p)	—	Id.	3 ^a	2	21	91	488,21
Le Buche	70	27(p)	—	Bosco ceduo	3 ^a	2	00	00	180,00
Totali						99	11	48	23.584,31

Il territorio di cui al presente elenco, sito in località « Tenuta Montebamboli » è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento confinante:

Nord: con la strada vicinale Suvereto-Massa Marittima; con il limite sud-est della particella 67 (foglio 70); con parte del limite sud della particella 27 (foglio 70); con la linea del frazionamento operato sulla suddetta particella la cui parte ovest ricade nei terreni soggetti ad esproprio; con parte del limite est sempre della particella 27 (foglio 70) compresa nel presente accorpamento; con la linea del frazionamento operato sulla particella 59 (foglio 70), la cui parte nord ricade nei terreni soggetti ad esproprio; con la strada vicinale Montebamboli-Miniera; con il limite sud della particella 60 (foglio 70);

Est: con il fosso dei Botracchi; con parte del limite ovest della particella 77 (foglio 71); con la linea del frazionamento operato sulla suddetta particella la cui parte nord rimane alla Ditta; con il limite nord e sud-est della particella 76 (foglio 71), compresa nei terreni costituenti il presente accorpamento; con una seconda linea di frazionamento operato sulla particella 77 (foglio 71) la cui parte est rimane alla Ditta; quindi con la strada vicinale Cipolleri;

Sud e Sud-Ovest con la strada vicinale Suvereto-Massa Marittima; con la strada vicinale Marsigliana-Montebamboli; con il fosso del Borgognano; con parte del limite nord-est della particella 127 (foglio 70);

Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 65 (foglio 70) la cui parte ovest rimane alla Ditta e con il limite sud-est della particella 57 (foglio 60).

2° Accorpamento, confinante:

Nord-Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada provinciale Massetana.

Nord-Est ed Est: con il limite sud-ovest della particella 6 (foglio 233); con il limite di proprietà coincidente con la Gora delle Ferriere.

Sud: con il limite di proprietà;

Sud-Ovest: con il limite di proprietà coincidente con la strada comunale di Vado all'Arancio.

Visto, il Ministro per l'Agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 3977

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Pinelli Gentile Agostino fu Giacomo, in comune di Piombino (Livorno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pinelli Gentile Agostino fu Giacomo, per i terreni ricadenti nel comune di Piombino (provincia di Livorno);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pinelli Gentile Agostino fu Giacomo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Piombino (provincia di Livorno), per la superficie di ettari 104.32.30, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 104.32.30.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953

Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 156. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pinelli Gentile Agostino fu Giacomo, in comune di Piombino (provincia di Livorno), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di Mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Simboli di deduzione	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
							ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 1307 (N. C.)										
Carlappiano	53	25	—	Pascolo.	AA1A3	unica	0	78	10	33,58
Id.	53	27	—	Seminativo	AA1A3	3ª	7	27	70	1.673,71
Id.	53	28	—	Vigneto.	AA1A3	4ª	0	30	20	63,42
Id.	53	29	—	Seminativo	AA1A3	3ª	12	20	00	2.806,00
Id.	53	30	—	Id.	AA1A3	4ª	18	25	30	2.737,95
Id.	53	33(p)	—	Incolto prod.	AA1A3	unica	11	80	00	59,00
Id.	53	26	—	Fabbr. rur.	—	—	2	47	30	—
Id.	53	46	—	Seminativo	AA1A3	2ª	11	85	20	4.148,20
Diaccino. .	54	5	—	Bosco misto	AA1A3	unica	27	78	70	3.751,24
Id.	54	6	—	Pascolo.	AA1A3	unica	2	17	10	93,35
Id.	54	42	—	Pascolo.	AA1A3	unica	2	81	80	121,18
Id.	54	7	—	Seminativo	AA1A3	4ª	6	60	90	991,35
Totali							104	32	30	16.478,98

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Carlappiano », confina :
Nord con il limite di proprietà coincidente, in parte, con la strada vicinale di Carlappiano ;
Est con il limite di proprietà ;
Sud con il litorale del Mar Tirreno ;
Ovest con la linea del frazionamento operato sulla particella 33 (foglio 53) la cui parte ovest è compresa nei terreni soggetti ad esproprio ; con la strada vicinale di Carlappiano coincidente in parte, con il limite di proprietà.

Visto, il Ministro per l'Agricoltura e le foreste
 FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3978

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Placidi Carla fu Giovanni, in comune di Cinigiano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica ;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 ; 21 ottobre 1950, n. 841 ; 18 maggio 1951, n. 333 ; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206 ;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66 ;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Placidi Carla fu Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Cinigiano (provincia di Grosseto) ;

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli

articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ;

Sentito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e per le foreste ;

Decreta :

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Placidi Carla fu Giovanni, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cinigiano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 76.93.51, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953

Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 157. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Placidi Carla fu Giovanni, in comune di Cinigiano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di trappe	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	
									Lire

Partita catastale n. 1519 (N. C.)

Caso Rosso	6	1	—	Pascolo cesp.	2 ^a	2	42	00	50,82
Id.	6	2	—	Id.	2 ^a	9	31	40	195,59
	6	3	—	Seminativo	1 ^a	4	94	00	1.996,39
	6	4	—	Fascio cesp.	1 ^a	0	63	99	33,31
Id.	6	5	—	Seminativo arb.	1 ^a	5	03	90	2.424,77
Id.	6	6	—	Bosco misto	unica	0	15	70	17,27
Id.	6	7	—	Seminativo	3 ^a	3	41	40	751,08
Id.	5	9	—	Id.	1 ^a	2	26	40	882,96
Id.	5	10	—	Seminativo arb.	1 ^a	1	73	80	747,34
Id.	5	11	—	Seminativo	2 ^a	1	81	90	563,89
Id.	5	12	—	Seminativo arb.	3 ^a	2	91	60	758,16
Id.	5	13	—	Ulveto	2 ^a	0	54	20	365,85
Id.	5	14	—	Seminativo	3 ^a	0	43	70	96,14
Id.	8	12	—	Fabbr. rur. (corte un. al n. 13 sub. 1)	—	0	03	40	—
Id.	8	13	—	Porz. rur. fabbr. (con corte n. 12)	—	—	—	—	—
Id.	8	14	—	Fabbr. rur.	—	0	01	10	—
Id.	8	23(p)	—	Seminativo	2 ^a	25	80	10	7.998,31
Id.	10	1	—	Fabbr. rur.	—	0	59	00	—
Id.	10	2 (p)	—	Seminativo	2 ^a	14	26	01	4.420,63
Totali						76	93	51	21.237,75

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località «Podere Case Rosse» confina:

Nord : con il limite di proprietà coincidente con il fiume Orcia;

Est : con il limite di proprietà;

Sud : con la linea del frazionamento operato sulle particelle 2 (foglio 10) e 23 (foglio 8) le cui parti sud sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio;

Ovest : con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 2.317.681,09 (lire duemilioneitrecentodiciasettemilaseicentottantuno e cent. 09) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'Agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

27 dicembre 1952, n. 3979

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della «Populonia Italica» Società Anonima, con sede in Roma, in comune di Piombino (Livorno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della «Populonia Italica» Società Anonima, con sede in Roma, per i terreni ricadenti nel comune di Piombino (provincia di Livorno);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dello articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della «Populonia Italica» Società Anonima, con sede in Roma, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Piombino (provincia di Livorno), per una superficie complessiva di ettari 183.08.15, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953

Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 158. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta «Populonia Italica» Società Anonima con sede in Roma, in comune di Piombino (provincia di Livorno), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di Mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Simboli di deduzioni	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
							ettari	are	centiare	Lire

Partita catastale n. 816 (N. C.)

Baratti	22	34(p)	—	Seminativo arb.	—	1 ^a	4	90	70	3.189,5 ⁵
Id.	2	35	—	Seminativo	—	2 ^a	8	37	30	3.014,28
Id.	2	36	—	Vigneto.	—	1 ^a	0	21	80	152,60
Id.	2	37	—	Id.	—	1 ^a	1	91	60	1.341,20
Poggio dei Soldi	2	38	—	Seminativo	A4	3 ^a	2	69	90	620,77
Id.	2	41	—	Id.	A4	2 ^a	15	05	60	5.269,60

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Simboli di deduzioni	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
							ettari	are	centiare	Lire
Segue Partita catastale n. 816 (N. C.)										
Baratti	2	47	—	Seminativo	—	2 ^a	11	56	60	4 163,76
Id.	2	58	—	Id.	—	3 ^a	5	63	90	1 353,36
Id.	2	59(p)	—	Pascolo cesp.	—	Un.	11	91	50	321,71
Id.	2	60(p)	—	Seminativo	—	4 ^a	9	04	85	1.447,76
Grattolocchio	2	26	e	Id.	—	1 ^a	0	76	80	403,20
Poggio dei Soldi	2	40	—	Id.	—	3 ^a	9	55	40	2.292,96
Baratti	2	50(p)	—	Id.	—	3 ^a	3	48	60	836,64
Piovanello	2	48	—	Id.	—	3 ^a	92	75	40	22.269,96
Id.	2	67	—	Seminativo arb.	—	2 ^a	2	68	00	1.259,60
Poggio dei Soldi	2	39	—	Fabbr. rur.	—	—	0	00	70	—
Baratti	2	45	—	Id.	—	—	0	40	60	—
Id.	2	46	—	Id.	—	—	0	49	30	—
Piovanello	2	68	—	Id.	—	—	0	15	20	—
Baratti	2	49(p)	—	Bosco ceduo	—	2 ^a	0	04	40	3,52
Grattolocchio	2	27(p)	—	Seminativo	—	2 ^a	1	40	00	504,00
Totali							183	08	15	48.435,47

Il territorio di cui al presente elenco costituito da un unico accorpamento, sito in località « Baratti », distinto a N. C. al foglio 2, confinante

Nord con la strada vicinale Populonia coincidente in parte con il limite di proprietà; con la linea del frazionamento operato sulla particella 27, la cui parte ovest rimane alla Ditta; con il limite di proprietà coincidente in parte, con la strada vicinale Populonia.

Est. con il limite di proprietà coincidente con la strada comunale della Principessa;

Sud con la strada vicinale di Piovanello coincidente, per la maggior parte, con il limite di proprietà;

Ovest con la linea del frazionamento operato sulla particella 60, la cui parte ovest è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo; con parte del limite nord della particella 60; con la linea del frazionamento operato sulle particelle 59 o 50, le cui parti ovest rimangono alla Ditta; con la strada vicinale del Felciaione con la linea del frazionamento operato sulla particella 49, la cui parte ovest rimane alla Ditta; con il limite est della particella 44, con la strada vicinale di Baratti; con la linea del frazionamento operato sulla particella 34, la cui parte ovest rimane alla ditta.

L'indennità di espropriazione è di L. 16.827.716,25 (lire sedicemilionitocentocentocinquante e cent. 25) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3980

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Porta Antonio fu Girolamo, in comune di Capranica (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841:

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Porta Antonio fu Girolamo, per i terreni ricadenti nel comune di Capranica (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 9 settembre 1952, n. 2534, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dell'esproprio di parte dei terreni compresi nei piani particolareggiati di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dello articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreti.

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Porta Antonio fu Girolamo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Capranica (provincia di Viterbo), per una superficie complessiva di ettari 362.43.96, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dello Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: Zola

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953

Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 159. — PALLA

ALLEGATO N 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Porta Antonio fu Girolamo, in comune di Capranica (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

Partita catastale n. 2749 (F. C.)

Caduta	II	409	—	Seminativo	—	4	18	00	270,86
Id.	II	410	—	Id.	—	1	32	40	60,05
Paglianello.	II	640	—	Castagneto da taglio	—	0	28	00	120,96
Valle Angeli	III	231	—	Seminativo cesivo	—	1	97	20	191,66
Valle Petronia:	III	559	—	Prato	—	1	11	50	397,37
Id.	III	560	—	Id.	—	0	58	00	112,75
Fischi	III	681	—	Seminativo cesivo	—	1	35	00	131,22
Valle Petroniana	III	561	—	Id.	—	1	51	20	146,95
Valle Prato	III	701	—	Id.	—	2	79	50	271,66
Id.	III	702	—	Seminativo	—	3	50	00	226,80
Lo Sprofondato	III	740	—	Seminativo cesivo	—	4	72	00	458,78
Pecughiano.	III	1057	—	Seminativo	—	0	60	50	39,20
Campo Macina	III	1077	—	Id.	—	1	27	00	205,70
Id.	III	1135	—	Seminativo cesivo	—	0	63	00	61,20
Pecughiano.	III	1053	—	Prato.	—	0	71	50	254,81
Id.	III	1054	—	Seminativo	—	0	54	50	35,32
Id.	III	1058	—	Id.	—	1	00	00	64,80
Id.	III	1059	—	Pascolo	—	1	81	00	110,77
Il Morto.	III	1068	A	Seminativo	—	0	36	00	15,55
Totali						30	26	30	3.176,41

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2534 in data 9 settembre 1952 della Commissione censuaria centrale ad Ha. 30.26.30 e ad un reddito dominicale di L. 11.899,26 (undicimilaottocentonovantanove e cent. 26).

L'indennità di espropriazione è di L. 1.240.369,50 (unmilione duecento quarantamila trecentosessantasei e cent. 50) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 1841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 2716 (V. C.)									
Oriano	I	2178	—	Castagneto da taglio.	—	0	80	00	244,80
Pian della Madonna	II	659	B	Seminativo	—	0	39	20	63,50
Id.	II	660	B	Id.	—	0	07	89	20,23
Paianello	II	661	B	Id.	—	0	08	00	20,74
Id.	II	662	B	Id.	—	0	07	40	19,19
Id.	II	663	B	Seminativo vitato	—	0	17	40	84,56
Id.	II	664	—	Id.	—	0	18	60	62,28
Id.	II	665	—	Seminativo	—	0	31	50	81,65
Id.	II	666	—	Id.	—	0	27	00	65,98
Id.	II	942	B	Seminativo vitato	—	0	05	80	19,40
S. Donato	III	496	B	Seminativo	—	0	36	60	23,72
Id.	III	496	R	Id.	—	0	30	70	25,71
Oriano	I	2179	1/2	Seminativo cesivo	—	4	40	00	427,68
Valle Santina	I	2179/p	—	Bosco da frutto	—	3	99	77	359,80
Totali						11	58	77	1.523,24

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2534 in data 9 settembre 1952 della Commissione censuaria centrale ad Ha. 11.58,77 e ad un reddito dominicale di L. 2.305,94 (duemilatrecentocinque e cent. 94).

L'indennità di espropriazione è di L. 512.866,92 (cinquecentododicimilaottocentosessantasei e cent. 92) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subal-terno Articolo di stima	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE Lire
						ettari	are	centiare	
Partita catastale n. 2615/3139 (V. C.)									
Pian della Madonna	II	871	—	Seminativo cesivo	—	1	65	00	160,38
Id.	II	872	—	Seminativo	—	1	20	00	311,04
Pagoli.	II	875	—	Prato	—	1	58	00	307,15
Id.	II	886	—	Seminativo	—	1	94	00	125,71
Id.	II	883	—	Prato	—	0	45	00	87,48
Alti Monti.	II	897	—	Seminativo	—	0	42	50	27,54
Id.	II	899	—	Id.	—	0	32	00	20,74
Id.	II	903	—	Id.	—	0	60	80	98,50
Id.	II	904	—	Prato	—	0	19	00	36,93
Id.	II	905	—	Id.	—	0	19	00	36,93
Id.	II	906	—	Seminativo	—	3	87	00	250,78
Id.	II	907	—	Prato	—	0	44	00	85,53
Pian Madonna	II	935	—	Seminativo	—	5	87	00	380,38
Paglianello.	II	620	—	Seminativo vitato	—	0	24	20	81,03
S. Barbara	II	629	—	Id.	—	0	25	00	121,50
Fontericchia	III	360	—	Seminativo	—	1	39	00	225,18
Id.	III	920	—	Bosco ceduo	—	0	24	50	14,97
Id.	III	921	—	Prato.	—	2	30	00	819,72
Campo Rotondo	III	298	—	Seminativo cesivo	—	1	17	50	114,23
Pescina	III	299	—	Id.	—	1	11	00	107,86
Fonte Riccia.	III	301	—	Prato.	—	0	67	00	238,79
Id.	III	303	—	Pascolo cesp.	—	1	04	50	63,94
Valle Stabia	III	380	—	Seminativo	—	0	71	20	46,15
Id.	III	381	—	Seminativo cesivo	—	0	30	20	29,38
Campo della Macina . .	III	78	—	Id.	—	2	82	00	274,10
Id.	III	79	—	Id.	—	0	41	20	40,03
Id.	III	80	—	Seminativo	—	6	36	00	412,13
S. Vitabioso . . .	III	9	—	Seminativo cesivo	—	0	13	00	12,60
Id.	III	10	—	Id.	—	1	69	00	164,23
Id.	III	11	—	Seminativo	—	0	42	50	27,54
Id.	III	12	—	Seminativo cesivo	—	0	04	00	3,89
Campo della Macina . .	III	1076	—	Seminativo	—	2	93	00	189,86
S. Elia	III	424	—	Id.	—	0	76	00	49,25

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

Segue Partita catastale n. 2615/3139 (V.C.)

Pescatore	III	346	—	Seminativo	—	2	35	00	152,28
Id.	III	347	—	Id.	—	0	87	50	56,70
Id.	III	348	—	Pascolo.	—	3	75	00	121,50
Id.	III	349	—	Seminativo	—	2	14	00	138,67
S. Elia	III	422	—	Pascolo.	—	3	60	00	116,64
Id.	III	423	—	Pascolo cesp.	—	7	07	00	432,68
Id.	III	345	B	Id.	—	0	35	10	21,49
Id.	III	345	C	Id.	—	4	55	40	278,71
Pescatore	III	953	—	Seminativo	—	2	85	00	461,70
Guado Fogliano	III	960	—	Id.	—	0	03	50	2,27
Id.	III	970	—	Id.	—	0	07	30	4,72
Id.	III	971	—	Id.	—	3	22	00	208,65
Id.	III	984	—	Id.	—	1	06	50	69,01
Id.	III	985	—	Id.	—	1	93	00	312,66
S. Barbara	II	630	—	Seminativo vitato	—	0	36	50	177,37
Id.	II	631	—	Palara	—	0	07	70	23,54
Id.	II	1059	—	Seminativo vitato	—	0	45	00	218,70
Id.	II	633	—	Seminativo	—	0	04	80	7,77
Id.	II	634	—	Seminativo vitato	—	0	25	00	121,50
Fontericcia	III	312	—	Seminativo	—	0	14	80	23,90
Id.	III	314	—	Id.	—	0	24	60	39,85
Fugoli.	II	881	—	Id.	—	1	24	00	80,35
Caduta	II	404	—	Id.	—	3	32	00	215,14
Id.	II	405	R	Id.	—	1	03	00	165,85
Caduta	II	406	—	Pascolo cesp. ceduo	—	1	19	00	36,40
Id.	II	407	—	Seminativo	—	1	41	00	91,36
Fontericcia	III	302	—	Id.	—	0	56	50	91,42
Id.	III	303	—	Id.	—	0	18	00	29,16
Pescatore	III	343	—	Prato.	—	0	47	50	169,27
Valle Stabia	III	382	—	Seminativo	—	0	21	00	13,61
Id.	III	383	—	Pascolo cesp.	—	1	40	00	85,68
Ruscelli	II	1058	—	Seminativo vitato	—	0	43	00	208,98
Paglianello.	II	621	—	Seminativo cesivo	—	0	42	80	41,62
Valle Prata	III	693	—	Pascolo cesp. ceduo	—	0	58	50	143,21
Id.	III	694	—	Seminativo	—	4	32	00	699,84
S. Martino.	III	440	A	Pascolo cesp. ceduo	—	0	26	00	7,96
Il Morto.	III	1061	—	Seminativo cesivo	—	1	36	50	132,66
Id.	III	1064	A	Seminativo	—	0	03	60	2,30
Id.	III	1065	—	Id.	—	0	62	00	40,18
Id.	III	1066	—	Pascolo cesp.	—	1	01	00	61,78
Id.	III	1067	A	Seminativo	—	0	41	30	26,42
Paglianello.	II	607	—	Seminativo vitato	—	0	63	00	210,92
Fontericcia	III	306	—	Pascolo cesp. ceduo	—	1	65	00	50,47
Fugoli.	II	889	—	Seminativo	—	0	68	60	44,42
Paglianello.	II	639	—	Seminativo vitato	—	0	30	00	100,44
Pian della Madonna .	II	873	B	Pascolo cesp.	—	0	43	90	26,86
Il Morto.	II	891	A	Seminativo	—	0	06	90	2,98
Id.	III	1062	A	Id.	—	4	98	00	322,70
Pian della Madonna .	II	869	C	Seminativo cesivo	—	3	06	50	297,90
Id.	II	655	C(p)	Seminativo	—	0	78	29	126,83
Id.	II	658	C	Id.	—	0	13	40	21,71
Pecugliano.	III	1056	—	Id.	—	0	33	00	21,38
Rielli	III	968	R	Id.	—	1	03	90	168,33
Cacchiano	II	622	—	Seminativo vitato	—	0	55	00	267,30
Paglianello.	II	619	—	Id.	—	0	81	50	396,07
S. Barbara	II	523	—	Pascolo cesp.	—	0	88	00	53,86
Pescina	III	307	—	Id.	—	2	01	00	123,01
Fontericcia	III	308	—	Seminativo	—	1	08	00	174,96
Id.	III	309	—	Prato.	—	0	40	00	142,56
Il Morto.	III	1064	R	Seminativo	—	0	70	50	44,96
Ugoli	II	884	—	Id.	—	1	78	00	115,34
Fontericcia	III	304	—	Seminativo cesivo	—	1	16	00	112,75
Id.	III	305	—	Id.	—	0	20	00	19,44
Id.	III	316	—	Id.	—	0	46	00	44,71
Caduta	II	412	—	Seminativo	—	0	83	20	53,89
Campo Macina	III	88	—	Seminativo cesivo	—	0	65	00	63,18
Id.	III	1137	—	Id.	—	1	23	20	199,58
Guado Fogliano	III	431	B	Seminativo	—	1	53	40	99,40
Id.	III	431	R	Id.	—	2	78	60	180,54
Campo della Macina	III	77	—	Seminativo cesivo	—	0	59	00	57,35
S. Vitabioso	III	13	—	Seminativo	—	2	74	00	177,55
Valle Pettoriana .	III	1131	—	Seminativo cesivo .	—	0	36	00	34,99

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Segue Partita catastale n. 2615/3139 (V. C.)									
Cerro	III	1133	—	Seminativo cesivo.	—	0	43	40	42 16
Fontericeia	II	315	—	Pascolo cesp. ceduo	—	0	16	00	4 89
Caduta	II	921	—	Seminativo cesivo	—	0	14	00	13 61
Piano Madonna	II	934	—	Pascolo cesp. ceduo	—	1	88	00	57 53
S. Elia	III	345	A	Id.	—	0	16	50	5 04
Paglianello.	II	608	—	Palara	—	0	23	00	70 38
Pecugliano.	III	1055	—	Pascolo cesp. ceduo	—	0	77	00	23 54
Campo Macina	III	81	—	Seminativo cesivo	—	0	40	00	47 59
Id.	III	82	—	Pascolo cesp.	—	0	22	40	13 72
Fontericeia	III	317	—	Pascolo cesp. ceduo	—	0	42	00	12 85
Totali						139	45	69	14.346,68

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2534 in data 9 settembre 1952 della Commissione censuaria centrale ad Ha. 139.45.69 e ad un reddito dominicale di L. 26.008,47 (ventiseimilaotto e cent. 47).

L'indennità di espropriazione è di L. 5.726.813,66 (cinquemilionisettecentoventiseimilaottocentotredici e cent. 66), e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 2685 (V. C.)									
S. Barbara	II	626	—	Seminativo cesivo	—	0	26	00	25,27
Id.	II	515	—	Seminativo	—	0	03	60	5,83
Id.	II	518	—	Id.	—	0	06	40	10,87
Id.	II	519	—	Id.	—	0	07	00	11,34
Id.	II	520	—	Id.	—	0	07	20	11,66
Id.	II	521	—	Id.	—	0	26	00	42,12
Id.	II	524	—	Id.	—	0	07	20	11,66
Id.	II	525	—	Pascolo cesp.	—	0	26	60	16,27
Id.	II	526	—	Seminativo	—	0	11	50	18,61
Id.	II	527	—	Pascolo cesp.	—	0	21	00	12,85
Id.	II	528	—	Seminativo	—	0	07	50	12,13
Id.	II	529	—	Id.	—	0	09	50	15,87
Id.	II	530	—	Pascolo cesp.	—	0	27	00	16,62
Id.	II	531	—	Seminativo	—	0	06	60	10,69
Id.	II	532	—	Id.	—	0	03	80	6,16
Id.	II	533	—	Pascolo.	—	0	14	00	9,07
Id.	II	517	—	Seminativo vitato	—	0	31	50	153,07
Quercie d'Orlando	III	524	A	Seminativo	—	7	22	00	467,86
Campo Macina	III	89	C	Id.	—	0	20	00	12,96
Id.	III	90	A	Id.	—	1	37	00	88,78
Torre	III	45	N	Id.	—	0	57	70	93,46
Fosso Ceraso.	III	50	A	Id.	—	0	48	70	31,64
Id.	III	49	A	Seminativo cesivo	—	0	76	00	73,87
Grotte.	III	76	A	Bosco da frutto	—	1	61	90	145,69
Id.	III	74	C	Seminativo cesivo	—	0	02	30	2,23
Fosso Ceraso.	III	57	A	Pascolivo cesp. ceduo	—	0	22	50	20,27
Id.	III	56	A	Seminativo cesivo	—	0	37	00	35,96
Id.	III	57	C	Pascolo cesp. ceduo	—	0	20	00	18,00
Id.	III	51	—	Seminativo cesivo	—	2	20	00	213,84
Id.	III	54	—	Id.	—	0	58	20	56,56
Id.	III	55	—	Pascolo cesp. ceduo	—	0	20	00	18,00
Il Morto.	III	1067	R	Seminativo	—	0	23	20	15,05
Campo Rotondo	III	297	—	Seminativo cesivo	—	0	88	00	85,54
Fosso Giglietto.	III	485	—	Id.	—	3	63	00	352,80
Id.	III	486	—	Seminativo	—	0	26	50	17,17
San Donato	III	497	A	Pascolo cesp.	—	0	42	10	25,74
Id.	III	506	BR	Id.	—	2	00	40	122,65
Id.	III	506	C	Id.	—	0	15	40	9,40

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterno Articolo di stima	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

Segue : Partita catastale n. 2685 (V. C.)

San Donato	III	500	A	Seminativo	—	0	67	50	43,74
Id.	III	501	—	Pascolo cesp.	—	1	24	00	75,89
Id.	III	502	A	Seminativo.	—	2	07	00	134,14
Id.	III	503	A	Id.	—	0	77	20	49,97
Id.	III	504	—	Pascolo cesp.	—	0	41	50	25,38
Id.	III	505	A	Id.	—	5	46	00	334,15
Id.	III	494	—	Seminativo	—	0	40	50	26,24
Servelli	III	478	—	Seminativo cesivo	—	1	93	00	187,56
Id.	III	437	—	Seminativo	—	0	55	50	35,96
Stallone	III	1001	—	Id.	—	1	33	20	86,33
San Donato	III	490	—	Id.	—	0	25	00	16,20
Poggio Valletti.	III	425	A	Id.	—	0	11	00	7,13
Id.	III	426	A	Id.	—	0	12	80	8,28
Id.	III	427	A	Pascolo cesp.	—	13	08	00	800,50
Servelli	III	479	—	Seminativo cesivo	—	2	69	00	121,03
Fosso Giglietto.	III	488	—	Seminativo	—	0	43	50	28,19
Id.	III	489	—	Seminativo cesivo	—	1	41	00	137,02
Stallone	III	1002	—	Seminativo	—	1	94	00	125,71
Id.	III	1004	—	Id.	—	1	94	00	125,21
Servelli	III	482	—	Id.	—	0	57	70	29,09
San Donato	III	491	—	Seminativo cesivo	—	1	88	00	182,74
Id.	III	492	—	Seminativo	—	0	71	00	46,09
Fosso Giglietto.	III	487	—	Id.	—	1	15	00	74,48
San Leonardo	III	493	—	Id.	—	0	94	50	61,24
Neme	III	508	—	Id.	—	0	60	00	38,88
Serverelle	III	468	—	Id.	—	0	89	00	57,67
Id.	III	470	—	Id.	—	0	62	00	40,18
Santa Barbara	II	534	—	Id.	—	0	16	60	26,89
Valle Stabbia	III	384	—	Pascolo.	—	1	23	50	80,03
Id.	III	385	—	Seminativo cesivo	—	0	30	50	29,63
Pescatore	III	341	—	Prato.	—	0	35	00	124,74
Stalloni	III	1005	R	Seminativo	—	6	53	00	423,14
Id.	III	432	—	Id.	—	1	47	00	95,26
Paglianello.	II	609	—	Seminativo cesivo	—	0	23	00	37,26
Id.	II	610	—	Seminativo vitato	—	1	11	70	542,84
Cava Pisciarello	III	662	B	Seminativo cesivo	—	0	78	60	76,39
Id.	III	607	—	Id.	—	0	88	00	85,54
Id.	III	608	A	Id.	—	0	02	00	1,94
Id.	III	601	B	Id.	—	3	56	90	346,90
Id.	III	609	A	Id.	—	0	08	90	8,64
Id.	III	610	B	Id.	—	1	00	90	98,06
Capannaccie	III	598	A	Id.	—	6	45	20	627,12
Cava Pisciarello	III	612	A	Id.	—	1	64	90	160,27
Id.	III	612	C	Id.	—	2	93	40	285,19
Capannaccie	III	660	A	Id.	—	1	85	70	180,50
Id.	III	619	—	Id.	—	0	91	00	88,45
S. Pellegrino	III	620	—	Seminativo	—	2	11	00	136,73
Capannaccie	III	660	C	Seminativo cesivo	—	3	17	90	308,99
Id.	III	608	C	Id.	—	0	11	90	11,56
Id.	III	609	C	Id.	—	0	09	60	9,32
Id.	III	589	A	Prato	—	0	22	30	79,49
Id.	III	597	—	Seminativo vitato	—	7	62	70	1.400,33
Cava Pisciarello	III	602	A	Seminativo	—	1	10	30	71,46
Id.	III	604	A	Seminativo cesivo	—	4	22	10	197,53
Id.	III	666	A	Id.	—	0	19	20	18,65
Id.	III	606	—	Casa rurale	—	0	00	40	—
Id.	III	617	B	Seminativo cesivo	—	1	02	70	99,83
S. Pellegrino	III	618	B	Id.	—	3	17	50	308,59
Id.	III	622	B	Id.	—	3	22	80	313,78
Id.	III	625	B	Seminativo	—	0	21	10	13,68
Cava Pisciarello	III	661	—	Seminativo cesivo	—	0	86	00	83,59
Id.	III	663	—	Seminativo	—	1	00	00	159,04
Id.	III	664	—	Seminativo cesivo	—	1	36	00	132,19
Id.	III	667	—	Pascolo cesp.	—	0	08	00	4,90
Id.	III	611	—	Seminativo cesivo	—	2	48	00	241,05
Id.	III	621	—	Seminativo	—	1	81	00	117,29
Id.	III	605	A	Seminativo cesivo	—	0	45	20	43,92
S. Barbara	II	628	—	Seminativo vitato	—	0	27	50	133,63
Fontericcia	III	922	—	Prato.	—	0	23	20	82,69
Servelli	III	484	AR	Pascolo cesp.	—	0	85	60	35,42
Id.	III	469	RB	Pascolo cesp. ceduo	—	4	64	60	142,16
Id.	III	472	R	Seminativo	—	0	84	40	54,68

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

Segue : Partita catastale n. 2685 (V.C.)									
Servelli	III	484	RB	Pascolo cesp.	—	1	54	60	94,61
Id.	III	484	RC	Id.	—	22	66	10	1.386,86
S. Donato	III	495	B	Seminativo	—	0	75	50	48,92
Id.	III	495	R	Id.	—	0	94	00	60,91
Fosso Ceraso.	III	57	D	Pascolo cesp. ceduo	—	0	99	00	89,10
Neme	III	507	—	Id.	—	10	90	00	333,54
S. Barbara	II	535	—	Id.	—	0	12	00	10,80
Totali						181	13	20	14.639,39

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2534 in data 9 settembre 1952 della Commissione censuaria centrale ad Ha. 181.13.20 e ad un reddito dominicale di L. 38.877,89 (trentottomilaottocentosettantasette e cent. 89).

L'indennità di espropriazione è di L. 6.014.988,78 (seimilioniquattordicimilanovecentottantotto e cent. 78) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti :

1° Accorpamento in località « S. Pellegrino », confinante :

Nord : con il limite di proprietà coincidente con la strada statale Cassia ;

Est : con il limite di proprietà ;

Sud : con la ferrovia Roma Viterbo ;

Ovest : con il limite di proprietà.

Si espropria inoltre la particella 524/A (Sez. III), situata ad Est dell'accorpamento descritto.

2° Accorpamento in località « Cava Pisciarelli » confinante :

Nord : con la ferrovia Roma-Viterbo ;

Est, Sud ed Ovest : con il limite di proprietà.

3° Accorpamento in località « Valle Petroniana », confinante :

Nord, Est, Sud ed Ovest : con il limite di proprietà ;

4° Accorpamento in località « Campo della Macina », confinante :

Nord, Est, Sud ed Ovest : con il limite di proprietà.

5° Accorpamento in località « Valle Prato », confinante :

Nord, Est, Sud ed Ovest : con il limite di proprietà.

Si espropriano inoltre le particelle 740 e 231 (Sez. III), situate a sud-est dell'accorpamento descritto.

6° Accorpamento in località « S. Vitabioso », confinante :

Nord-Ovest : con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso detto Serpente ;

Est, Sud ed Ovest : con il limite di proprietà.

7° Accorpamento in località « Oriano », distinto a V. C. alla Sez. I, confinante :

Nord : con il limite di proprietà ; con parte del limite ovest della particella 2171 ;

Est : con parte del limite ovest della particella 2171 ;

Sud : con il limite nord della particella 2181 ;

Ovest : con la linea del frazionamento operato sulla particella 2179 la cui parte sud-ovest rimane alla ditta ; con il limite di proprietà.

8° Accorpamento in località « Fontericcia », confinante :

Nord : con il limite di proprietà ;

Est : con il limite di proprietà coincidente con la strada detta d'Orlando ;

Sud ed Ovest : con il limite di proprietà.

9° Accorpamento in località « S. Elia », confinante :

Nord : con il limite di proprietà coincidente per un breve tratto con la strada per Veiano ;

Est : con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso dello Stallone ;

Sud : con la ferrovia Orte-Civitavecchia ; con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada per Veiano ;

Ovest : con il limite di proprietà.

È escluso dall'esproprio un appezzamento di terreno non di proprietà distinto alla Sez. III.

10° Accorpamento in località « S. Donato », confinante :

Nord : con la ferrovia Orte-Civitavecchia ;

Est : con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada per Veiano ;

Sud : con il limite di proprietà ;

Ovest : con la ferrovia Orte-Civitavecchia.

11° Accorpamento in località « Servelli », confinante :

Nord : con il limite di proprietà ;

Est : con la ferrovia Orte-Civitavecchia e con il limite di proprietà ;

Sud ed Ovest : con il limite di proprietà.

È escluso dall'esproprio un appezzamento di terreno non di proprietà distinto alla Sez. III.

12° Accorpamento in località « Paianello » distinto a V. C. alla Sez. II, confinante :

Nord : con il limite di proprietà coincidente con la strada che dalla stazione va a Capranica ;

Est : con il limite di proprietà ;

Sud : con il limite di proprietà ; con il limite nord della particella 667 ; con la linea del frazionamento operato sulla particella 655C, la cui parte sud è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo ;

Ovest : con la strada che dalla stazione va a Capranica.

13° Accorpamento in località « S. Barbara » distinto a V. C. alla Sez. II, confinante :

Nord : con il limite di proprietà ;

Est : con il limite di proprietà ;

Sud : con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte, con il fosso detto Cacchiano ;

Ovest : con il limite est e parte di quello nord della particella 513, con i limiti est delle particelle 514, 516 e 623 ; con i limiti est e nord della particella 625 ; con il limite nord della particella 627 ; con parte dei limiti est

• e nord-est della particella 651.

Sono esclusi dall'esproprio due appezzamenti di terreno non di proprietà distinti alla Sez. II.

14° Accorpamento in località « Il Morto », confinante :

Nord, Est e Sud : con il limite di proprietà ;

Ovest : con il limite di proprietà coincidente con il fosso dello Stallone.

15° Accorpamento in località « Pian della Madonna », confinante :

Nord, Est, Sud ed Ovest : con il limite di proprietà.

16° Accorpamento in località « Pian della Madonna », confinante :

Nord ed Est : con il limite di proprietà ;

Sud : con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada detta Sughera ;

Ovest : con il limite di proprietà.

Sono esclusi dall'esproprio due appezzamenti non di proprietà distinti alla Sez. II.

RIEPILOGO

	Superficie Ha	Reddito dom. Lire	Redd. dom. rin. Lire	Indennità Lire
Partita n. 2749 (V. C.)	30.26.30	3.176,41	11.899,26	1.240.369,50
Partita n. 2716 (V. C.)	11.58.77	1.523,24	2.305,94	512.866,92
Partita n. 2615/3139 (V. C.)	139.45.69	14.346,68	26.008,47	5.726.813,66
Partita n. 2685 (V. C.)	181.13.20	14.639,39	38.877,89	6.014.988,78
Totali	362.43.96	33.685,72	79.091,56	13.495.038,86

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3981

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Porta Antonio fu Girolamo, in comune di Civitavecchia (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica ;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 ; 21 ottobre 1950, n. 841 ; 18 maggio 1951, n. 333 ; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206 ;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66 ;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Porta Antonio fu Girolamo, per i terreni ricadenti nel comune di Civitavecchia (provincia di Roma) ;

Vista le deliberazione 20 dicembre 1951, n. 2387, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6

della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333 ;

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ;

Sentito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste ;

Decreta :

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Porta Antonio fu Girolamo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Civitavecchia (provincia di Roma), per una superficie di ettari 132.68.70, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953

Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 160. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Porta Antonio fu Girolamo, in comune di Civitavecchia (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	Q U A L I T À	SUPERFICIE TAVOLE	REDDITO DOMINICALE	
						Lire	
Partita catastale n. 2273 (V.C.)							
Puntone dei Bagni	II	256	1(p)	Seminativo	308	63	6.333,09
Id.	II	256	2	Id.	113	94	2.338,06
Id.	II	256	3	Id.	82	40	1.690,85
Id.	II	268	—	Orto asciutto	5	67	344,74
Puzzuolo	II	269	—	Seminativo	26	65	546,86
Id.	II	419	—	Pascolo	21	16	144,74
Puntone dei Bagni	II	420	—	Orto asciutto	8	90	535,04
Id.	II	566	—	Casa	0	12	—
Id.	II	257	—	Pascolo	39	33	269,00
Id.	II	258	—	Prato	16	28	334,06
Id.	II	259	1	Seminativo	41	44	850,36
Id.	II	259	2	Id.	26	90	224,88
Id.	II	260	—	Seminativo art. 106	135	67	670,21
Id.	II	421	—	Seminativo	18	00	369,36
Id.	II	261	—	Pascolo	21	05	103,97
S. Egidio Vecchio	VI	33	—	Bosco ceduo	24	00	191,52
Id.	VI	32	—	Pascolo	410	70	2.809,19
Banditella	VI	101	(p)	Id.	26	13	178,72
Totali					1326	87	17.934,65

Pari ad Ha. 132.68.70

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2387 in data 20 dicembre 1951, della Commissione Censuaria Centrale, ad Ha. 132.68.70 e ad un reddito dominicale di L. 24.680,66 (ventiquattromilaseicentottanta e sessantasei centesimi).

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Puntone dei Bagni » distinto a V.C. alla Sez. II confinante

Nord: con la strada che va alla Tolfa coincidente in parte con il limite di proprietà;

Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 256 sub 1, la cui parte est rimane alla ditta e con parte del limite est di detta particella; con il limite sud della particella 418; con il fosso Zampa d'Agnello;

Sud-Est: con il fosso Zampa d'Agnello coincidente in parte con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà.

2° Accorpamento in località « S. Egidio Vecchio » distinto a V.C. alla Sez. VI confinante

Nord-Ovest: con il limite di proprietà;

Est: con la strada che va alla Tolfa coincidente con il limite di proprietà;

Sud-Ovest: con il limite della particella 30 e con parte del limite nord-est della particella 31 sub. 1; con la linea del frazionamento operato sulla particella 101, la cui parte ovest rimane alla ditta.

L'indennità di espropriazione è di L. 7.640.900,93 (settemilioneisecentoquarantamilanovecento e novantatre centesimi) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 3982

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Rossi Angiolo e Marisa fu Amilcare, in comune di Campagnatico (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Rossi Angiolo e Marisa fu Amilcare, per i terreni ricadenti nel comune di Campagnatico (provincia di Grosseto);

Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dello articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Rossi Angiolo e Marisa fu Amilcare, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Campagnatico (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 118.45.62, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953

Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 161. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Rossi Angiolo e Marisa fu Amilcare, in comune di Campagnatico (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

Partita catastale n. 602 (N.C.)

Pianetto	69	9(p)	—	Seminativo	1 ^a	12	68	82	4.821,51
Id.	73	7	—	Id.	2 ^a	6	72	70	2.085,37
Id.	73	8	—	Id.	2 ^a	7	20	70	2.234,17
Id.	73	9	—	Id.	2 ^a	12	51	10	3.878,41
Id.	73	10	—	Id.	2 ^a	3	48	00	1.078,80
Id.	73	11	—	Pascolo cesp.	1 ^a	0	60	40	36,24

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

Segue : *Partita catastale n. 602 (N.C.)*

Pianetto	73	12	—	Pascolo cesp.	1 ^a	0	94	90	56,94
Id.	73	13	—	Seminativo	2 ^a	8	71	20	2.700,72
Id.	73	16	—	Seminativo arb.	1 ^a	9	20	00	2.576,00
Id.	73	17	—	Id.	1 ^a	9	71	40	2.719,92
Id.	73	18	—	Id.	1 ^a	5	26	20	1.473,36
Id.	73	19	—	Fabbr. rurale	—	0	01	40	—
Id.	74	1	—	Seminativo	2 ^a	7	56	90	2.346,39
Id.	74	2	—	Id.	1 ^a	1	81	80	690,84
Id.	74	3	—	Id.	2 ^a	1	13	70	352,47
Id.	74	4	—	Fabbr. rurale	—	1	27	10	—
Id.	74	5	—	Seminativo	2 ^a	0	02	90	8,99
Id.	74	6	—	Fabbr. rur.	—	0	34	70	—
Id.	74	7	—	Seminativo	2 ^a	0	28	20	87,42
Id.	74	8	—	Id.	2 ^a	1	77	60	550,56
Id.	74	9	—	Fabbr. rurale	—	0	98	70	—
Id.	74	10	—	Id.	—	0	17	40	—
Id.	74	11	—	Seminativo	2 ^a	3	23	20	1.001,92
Id.	74	12	—	Id.	2 ^a	10	71	00	3.320,10
Id.	74	13	—	Pascolo cesp.	1 ^a	0	38	40	23,04
Id.	84	8	—	Id.	1 ^a	0	13	40	8,04
Id.	84	10	—	Id.	1 ^a	0	14	10	8,46
Id.	84	12	—	Id.	1 ^a	0	10	30	6,18
Id.	84	9	—	Seminativo arb.	1 ^a	4	28	90	1.200,92
Id.	84	39	—	Pascolo cesp.	1 ^a	0	23	70	14,22
Id.	84	40	—	Id.	1 ^a	0	16	00	9,60
Id.	84	41	—	Seminativo arb.	1 ^a	1	83	00	512,40
Id.	84	11	—	Id.	1 ^a	2	32	80	651,84
Il Poggio	84	42	—	Id.	1 ^a	2	45	00	686,00
Totali						118	45	62	35.140,83

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Campagnatico », confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 9 (foglio 69), la cui parte nord ricade nei terreni soggetti ad esproprio; con parte del limite ovest e con il limite sud della particella 3 (foglio 70);

Est: con la strada vicinale dei Pianettini; con il limite di proprietà coincidente in parte con detta strada e con la strada Antica della Dogana;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà; con un breve tratto della strada vicinale del Granaione; con il limite est delle particelle 15 e 6 (foglio 73); con parte del limite est della particella 14 (foglio 73); con il fosso del Grottaiole; con parte del limite est della particella 8 (foglio 69).

L'indennità di espropriazione è di L. 12.339.560,10 (dodicimilionitrecentotrentanovemilacinquecentosessanta e dieci centesimi) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3983

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Rossi Ciampolini Aldobrando, Emanuele, Ferruccio, Gardino e Giuliana di Umberto, in comune di Pomarance (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Rossi Ciampolini Aldobrando, Emanuele, Ferruccio, Gardino e Giuliana di Umberto, per i terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa);

Considerato che i sunnominati hanno presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla

determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Rossi Ciampolini Aldobrando, Emanuele, Ferruccio, Gardino e Giuliana di Umberto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa), per la superficie di ettari 28.56.58, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vin-

colo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 28.56.58.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953

Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 162. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Rossi Ciampolini Aldobrando, Emanuele, Ferruccio, Gardino e Giuliana di Umberto, in comune di Pomarance (provincia di Pisa), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

Partita catastale n. 575 (N.C.)									
Casa Nova	17	27	—	Pascolo	2ª	0	20	60	4,33
Id.	17	28	—	Fabbr. rurale	—	0	59	90	—
Id.	17	29	—	Uliveto	2ª	0	39	00	156,00
Id.	17	30	—	Id.	2ª	0	39	50	158,00
Le Sabbie	17	35(p)	—	Seminativo	3ª	4	95	12	990,26
Id.	17	37	—	Fabbricato rur.	—	0	65	00	—
La Casina	18	1	—	Seminativo	3ª	0	87	00	174,00
La Casa	18	4	—	Seminativo arb.	3ª	2	69	70	836,07
Id.	18	6	—	Seminativo	4ª	0	62	10	55,89
Id.	18	8	—	Pascolo cesp.	unica	0	10	80	1,40
La Casina	18	9	—	Seminativo	4ª	0	12	10	10,89
La Casa	18	10	—	Id.	4ª	0	48	50	43,65
La Casina	18	11	—	Seminativo arb.	3ª	3	34	30	1.036,33
Id.	18	21	—	Uliveto	2ª	0	54	70	218,80
Id.	18	22(p)	—	Seminativo	4ª	2	75	56	248,00
Id.	18	27	—	Seminativo arb.	3ª	5	59	40	1.734,14
Cimitero	32	31	—	Id.	3ª	1	72	50	534,75
Id.	32	33	—	Id.	3ª	0	43	30	134,23
S. Ripoli	33	16	—	Fabbr.rur.con diritto al n.14	—	0	12	70	—
Id.	33	17	—	Seminativo arb.	3ª	0	20	60	63,86
Id.	33	18	—	Pascolo cesp.	unica	0	10	70	1,39
Id.	33	19	—	Seminativo	3ª	0	84	10	168,20
Id.	33	20	—	Pascolo arb.	unica	0	05	10	1,28
Id.	33	21	—	Seminativo arb.	3ª	0	74	30	230,33
Totali						28	56	58	6801,80

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti :

1° Accorpamento in località « Casa Nova », confinante :

Nord : con parte del limite sud della particella 15 (foglio 17) ;

Est : con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 35 (foglio 17), la cui parte est è compresa nei terreni soggetti ad esproprio e con parte del limite ovest di detta particella ; con la linea del frazionamento operato per la seconda volta sulla particella 35 (foglio 17), la cui parte est è compresa nei terreni soggetti ad esproprio e con parte del limite ovest di detta particella ; con la strada comunale di Montegemoli ; con il limite ovest della particella 12 (foglio 18) ; con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 22 (foglio 18), la cui parte est è compresa nei terreni soggetti ad esproprio ;

Sud : con la linea del frazionamento operato sulla particella 22 (foglio 18), la cui parte sud è compresa nei terreni soggetti ad esproprio ;

Ovest : con il limite di proprietà.

2° Accorpamento in località « La Casina » confinante :

Nord : con la strada comunale di Montegemoli ; con parte del limite sud della particella 35 (foglio 17) e nuovamente con la strada comunale di Montegemoli ;

Est : con il limite di proprietà, con parte del limite nord della particella 28 (foglio 18) ;

Sud : con parte del limite nord della particella 28 (foglio 18) ;

Ovest : con parte del limite est delle particelle 22, 25 e nuovamente 22 (foglio 18).

3° Accorpamento in località « S. Ripoli » confinante :

Nord, Est, Sud ed Ovest : con il limite di proprietà.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3984

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ruspoli Laura fu Francesco, in Martini, in comune di Cerveteri (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica ;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 ; 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 ; 2 aprile 1952, n. 1206 ;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66 ;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ruspoli Laura fu Francesco in Martini, per i terreni ricadenti nel comune di Cerveteri (provincia di Roma) ;

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ;

Udito il parere, in data 2 agosto 1951, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ;

Sentito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste ;

Decreta :

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ruspoli Laura fu Francesco in Martini, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cerveteri (provincia di Roma), per la superficie di ettari 237.44.60, specificamente descritti nello elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 237.44.60.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953

Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 163. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ruspoli Laura fu Francesco, in comune di Cerveteri (provincia di Roma), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	Q U A L I T À	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE
							Lire
Partita catastale n. 229 (V.C.)							
S. Paolo	84bis	9		Seminativo	32	40	554,04
Id.	84bis	10	1	Id.	193	00	5.940,54
Id.	84bis	112	—	Id.	74	37	1.271,71
Id.	84bis	113	—	Id.	65	38	2.012,40
Id.	84bis	114	—	Pascolo	9	90	33,86
Vaccina	84bis	1	1/2R(p)	Seminativo	63	28	3.006,03
Id.	84bis	1	R(p)	Id.	737	04	22.686,07
Id.	84bis	2	—	Bosco da frutto	212	00	4.108,56
Arco di Cerreto	84bis	3	—	Id.	8	15	77,41
Vaccina	84bis	31	—	Id.	41	54	805,03
Id.	84bis	32	—	Id.	0	02	0,38
S. Paolo	84bis	111	—	Seminativo	688	55	11.774,23
Vaccina	84bis	8	1(p)	Id.	93	07	1.591,48
S. Paolo	84bis	16	2(p)	Id.	155	76	2.663,50
Totali					2.374	46	56.525,24

Tavole 2374, 46 pari ad Ha. 237.44.60

Il territorio di cui al presente elenco è costituito da un unico accorpamento, sito in località « Vaccina », confinante:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente con il fosso Sanguinara;

Sud: con la ferrovia Roma-Pisa;

Ovest: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 1/R, 1/1/2/R, 8/1 e 16/2 (tutte della Sez. 84 bis), le cui parti ovest sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio.

Visto, il *Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3985

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Sacchetti Marcello e Giulio fu Giovan Battista, in comune di Tuscania (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sacchetti Marcello e Giulio fu Giovan

Battista, per i terreni ricadenti nel comune di Tuscania (provincia di Viterbo);

Considerato che i sunnominati hanno presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 18 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fu-

cino, nei confronti di Sacchetti Marcello e Giulio fu Giovan Battista, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tuscania (provincia di Viterbo), per la superficie di ettari 206.37.67, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto;

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 206.37.67.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, for-

ma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953

Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 164. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sacchetti Marcello e Giulio fu G. Battista, in comune di Tuscania (provincia di Viterbo), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 3216 (V.C.)									
Poggio Martino	XII	3	1	Seminativo	—	46	23	00	8.987,11
Id.	XII	4	—	Bosco ceduo	—	1	19	00	72,83
Id.	XII	5	—	Id.	—	4	40	00	271,73
Id.	XII	6	—	Id.	—	2	76	00	248,40
Id.	XII	7	—	Id.	—	4	08	00	367,20
Id.	XII	8	—	Id.	—	3	09	00	278,10
Id.	XII	9	—	Id.	—	0	75	00	45,90
Id.	XII	10	—	Id.	—	19	18	00	1.173,82
Id.	XII	11	—	Pascolo	—	8	80	00	411,84
Id.	XII	12	—	Id.	—	1	95	00	91,26
Id.	XII	13	—	Seminativo	—	11	89	00	2.311,42
Id.	XII	14	—	Bosco ceduo	—	0	62	50	38,23
Id.	XII	15	—	Pascolo	—	0	65	20	30,53
Pian d'Arcione	XII	16	—	Id.	—	1	67	50	271,33
Id.	XII	18	—	Bosco ceduo	—	6	07	90	372,02
Id.	XII	21	—	Pascolo	—	0	91	00	42,59
Id.	XII	22	—	Bosco ceduo	—	0	47	50	29,05
Id.	XII	23	—	Id.	—	0	35	00	21,42
Id.	XII	24	—	Pascolo	—	2	98	00	139,46
Id.	XII	25	—	Id.	—	14	46	70	677,05
Id.	XII	26	—	Seminativo	—	23	86	00	2.662,78
Id.	XII	26	1(p)	Id.	—	10	46	62	2.034,63
Id.	XII	66	—	Bosco ceduo	—	4	49	10	274,86
Poggio Martino	XII	67	—	Pascolo	—	1	26	30	59,11
Id.	XII	69	—	Id.	—	3	98	70	186,59
Id.	XII	3(p)	—	Seminativo	—	29	77	65	5.788,57
Totali						206	37	67	26.887,83

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Pian d'Arcione » e « Poggio Martino », distinto a V.C. alla Sez. XII, confina :

Nord : con il limite di proprietà, coincidente per la maggior parte, con il fosso del Poggio ;

Est : con il limite ovest della particella 3/2 ; con la linea del frazionamento operato sulle particelle 3 e 26/1, le cui parti est rimangono alla ditta ;

Sud : con la linea del frazionamento operato sulla particella 26/1, la cui parte sud è compresa nei terreni soggetti ad esproprio ; con il fosso del Fontanile ;

Ovest : con il limite di proprietà, coincidente per la maggior parte con il fiume Arrone.

Visto, il Ministro per l'Agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 3986

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Scalera Michele fu Antonio, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Scalera Michele fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2477, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Scalera Michele fu Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per la superficie di ettari 9.11.90, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 9,11.90.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953

Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 165. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Scalera Michele di Antonio, in comune di Roma (provincia di Roma), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	Q U A L I T À	SUPERFICIE TAVOLE	REDDITO DOMINICALE	
						Lire	
<i>Partita catastale n. 59600 (V.C.)</i>							
Pantanella	66	173(p)(p)	—	Seminativo	53	00	1.268,82
Id.	66	174(p)(p)	—	Id.	38	19	1.596,34
Totali					91	19	2.865,16

Pari ad Ha. 9.11.90

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2477 del 27 marzo 1952, della Commissione Censuaria Centrale, ad ettari 10.78.46 e ad un reddito dominicale di L. 5.124,18 (cinquemilacentotrentaquattro e diciotto cent.).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Pantanella » distinto a V.C. alla mappa 66 confina :

Nord-Est : con il limite di proprietà ;

Sud-Ovest : con la linea del frazionamento operato sulle particelle 173, 174 e nuovamente sulla 173, le cui parti sud-est sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio ;

Ovest : con il limite di proprietà ;

Nord-Ovest : con il fosso la Pantanella e con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 174, la cui parte nord rimane alla ditta.

Visto, il *Ministro per l'Agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3987

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Sergardi Biringucci Spannocchi Piccolomini Alessandro fu Fabio, in comune di Campagnatico (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo e 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sergardi Biringucci Spannocchi Piccolomini Alessandro fu Fabio, per i terreni ricadenti nel comune di Campagnatico (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dello articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta :

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sergardi Biringucci Spannocchi Piccolomini Alessandro fu Fabio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Campagnatico (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 280,32,10, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dello Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il *Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953

Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 166. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sergardi Biringucci Spannocchi Piccolomini Alessandro fu Fabio, in comune di Campagnatico (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 344 (N.C.)									
Sabatina	107	13	—	Seminativo	3ª	3	90	20	936,48
Id.	107	14	2	Porz. rur. di fabbricato	—	—	—	—	—
Id.	123	2(p)	—	Seminativo	3ª	16	07	30	3.857,52
Id.	123	3	—	Uliveto	2ª	4	49	80	2.923,70
Montagnole	123	9	—	Seminativo	2ª	0	42	50	102,00
Sabatina	123	16	—	Pascolo cesp.	2ª	0	12	50	4,38
Id.	123	17	—	Seminativo	3ª	1	15	10	276,24
Id.	123	18	—	Id.	2ª	3	03	20	939,92
Id.	123	19	—	Pascolo cesp.	2ª	0	28	30	9,90
Id.	123	20	—	Seminativo	2ª	3	50	30	1.085,93
Id.	123	21	—	Pascolo cesp.	2ª	0	76	30	26,70
Id.	123	22	—	Seminativo	2ª	3	24	60	1.006,26
Id.	124	1	—	Id.	2ª	92	74	00	28.749,40
Id.	124	3	—	Pascolo cesp.	2ª	0	41	30	14,45
Id.	124	4	—	Seminativo	2ª	5	50	70	1.707,17
Id.	107	11(p)	—	Id.	3ª	29	20	70	7.009,68
Id.	107	12	—	Id.	3ª	7	36	60	1.767,84
Id.	107	15	—	Fabbr. rur.	—	1	13	86	—
Id.	107	16	—	Seminativo	3ª	0	37	10	89,04
Id.	107	17	—	Uliveto	2ª	3	28	54	2.135,51
Id.	107	18	—	Seminativo	3ª	0	28	44	68,26
Rio Capetto	107	21	—	Seminativo arb.	1ª	4	24	80	1.189,44
Poggio Mazzone	108	2(p)	—	Seminativo	3ª	28	29	76	6.791,42
Id.	108	3	—	Id.	3ª	16	24	26	3.898,22
Id.	108	5	—	Fabbr. rurale	—	0	83	54	—
Id.	108	6	—	Uliveto	3ª	8	30	20	3.320,80
Id.	108	7	—	Seminativo arb.	1ª	7	82	90	2.192,12
Id.	108	8	—	Seminativo	2ª	12	31	60	3.817,96
Sabatina	123	5	—	Id.	3ª	3	38	60	812,64
Id.	123	6	—	Id.	2ª	17	91	00	5.552,10
Id.	123	26	—	Uliveto	1ª	1	72	40	1.724,00
Id.	123	27	—	Fabbr. rurale	—	1	62	40	—
Id.	123	25	—	Seminativo	2ª	0	29	30	90,83
Totali						280	32	10	82.099,91

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Tenuta Sabatina », confina:

Nord: con il limite sud delle particelle 10, 3 in parte, 5, 7, 9 (foglio 107) e con un breve tratto del limite est di quest'ultima particella; con la linea del frazionamento operato sulla particella 2 (foglio 108) la cui parte nord è compresa nei terreni soggetti ad esproprio, e con parte del limite est di detta particella;

Est: con parte del limite ovest della particella 4 (foglio 108); con un tratto della strada vicinale Granaione-Polveraia;

Sud: con il limite amministrativo del Comune di Scansano coincidente con il fosso della Frosina;

Ovest: con il limite di proprietà e con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 2 (foglio 123) e 11 (foglio 107), le cui parti ovest e sud sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio.

Dal predetto accorpamento è esclusa la particella 25 (foglio 107) che rimane alla ditta.

L'indennità di espropriazione è di L. 28.405.976,70 (ventottomilioniquattrocentocinquemilanovecentosettantasei e settanta centesimi) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, il Ministro per l'Agricoltura e le foreste
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 3988

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Sergardi Biringucci Spannocchi Piccolomini Alessandro fu Fabio, in comune di Scansano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sergardi Biringucci Spannocchi Piccolomini Alessandro fu Fabio, per i terreni ricadenti nel comune di Scansano (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dello articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 7 maggio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sergardi Biringucci Spannocchi Piccolomini Alessandro fu Fabio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Scansano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 19.67.90, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dello Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953

Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 167. — **PALIA**

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sergardi Biringucci Spannocchi Piccolomini Alessandro fu Fabio in comune di Scansano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

Partita catastale n. 1650 (N.C.)

Buca delle Conche	18	3	—	Pascolo arb.	unica	0	12	65	9,49
Id.	18	4	—	Seminativo arb.	2 ^a	1	22	05	341,74
Id.	18	5	—	Bosco ceduo	3 ^a	0	23	70	20,14
Id.	18	6	—	Seminativo arb.	2 ^a	7	85	50	2.199,40

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Segue : Partita catastale n. 1650 (N.C.)									
P. delle Conche	18	36	—	Seminativo	2 ^a	0	18	90	58,59
Pian d'Orneta	19	1	—	Id.	2 ^a	7	79	50	2.416,45
Fontini	19	12	—	Id.	2 ^a	1	67	80	520,18
Id.	19	70	—	Id.	2 ^a	0	57	80	179,18
Totali						19	67	90	5.745,17

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Podere d'Ornetà », confina:

Nord: con il limite amministrativo del Comune di Campagnatico;

Est: con il limite ovest delle particelle 2 e 74 (foglio 19);

Sud e Ovest: con la strada provinciale n. 273 bis.

L'indennità di espropriazione è di L. 2.066.928,85 (duemilionesessantaseimilanovecentoventotto e ottantacinque centesimi) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il *Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3989

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Sergardi Biringucci Spannocchi Piccolomini Margherita fu Lodovico, in comune di Campagnatico (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sergardi Biringucci Spannocchi Piccolomini Margherita fu Lodovico, per i terreni ricadenti nel comune di Campagnatico (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato, ha presentato ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per

escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sergardi Biringucci Spannocchi Piccolomini Margherita fu Lodovico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Campagnatico (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 300.00.00, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 168. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sergardi Biringucci Spannocchi Piccolomini Margherita fu Lodovico, in comune di Campagnatico (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 638 (N.C.)									
Selvette	127	8(p)	—	Seminativo	3 ^a	20	21	50	4.851,60
Id.	127	29	—	Id.	3 ^a	2	09	20	502,08
Poggio Grilli	126	3	—	Id.	3 ^a	1	91	60	459,84
Id.	126	5	—	Fabbr. rurale	—	0	71	10	—
Id.	126	6	—	Seminativo	4 ^a	0	56	10	86,96
Id.	126	7	—	Id.	4 ^a	1	81	90	281,94
Id.	126	8	—	Uliveto	3 ^a	0	77	20	308,80
Id.	126	9	—	Seminativo	2 ^a	0	10	96	33,79
Sticcianese	126	12	—	Fabbr. rurale	—	0	38	00	—
Id.	126	20	—	Seminativo	3 ^a	17	47	30	4.193,52
Id.	126	22	—	Id.	2 ^a	3	22	30	999,13
Id.	126	25	—	Id.	4 ^a	1	98	10	307,05
Id.	126	29	—	Id.	3 ^a	0	84	00	201,60
Id.	126	31	—	Pascolo cesp.	1 ^a	0	39	40	23,64
Id.	126	35	—	Id.	3 ^a	0	95	10	12,36
Id.	126	37	—	Seminativo	3 ^a	0	94	90	227,76
Poggio Grilli	126	2	—	Id.	3 ^a	6	42	72	1.542,53
Sticcianese	126	30	—	Id.	3 ^a	1	03	70	248,88
Id.	126	32	—	Id.	3 ^a	18	31	30	4.395,12
Id.	126	33	—	Id.	1 ^a	3	84	10	1.459,58
Id.	126	34	—	Pascolo cesp.	2 ^a	0	54	40	19,04
Poggio Grilli	126	39	—	Id.	1 ^a	0	21	36	12,82
Id.	126	40	—	Id.	1 ^a	0	14	44	8,66
Id.	126	4	—	Seminativo	4 ^a	0	77	50	120,13
Sticcianese	126	10	—	Id.	3 ^a	1	20	40	288,96
Id.	126	41	—	Uliveto	2 ^a	1	16	00	754,00
Id.	126	42	—	Pascolo cesp.	1 ^a	0	22	44	13,46
Id.	126	43	—	Seminativo	3 ^a	0	53	50	128,40
Id.	126	11	—	Uliveto	2 ^a	3	32	54	2.161,51
Id.	126	44	—	Pascolo cesp.	1 ^a	0	02	94	1,76
Id.	126	15	—	Seminativo	3 ^a	0	97	40	233,76
Id.	126	45	—	Uliveto	2 ^a	1	64	20	1.067,30
Id.	126	16	—	Id.	2 ^a	3	18	00	2.067,00
Id.	126	17	—	Seminativo	1 ^a	4	49	50	1.708,10
Id.	126	46	—	Pascolo cesp.	1 ^a	0	07	80	4,68
Id.	126	18	—	Seminativo	2 ^a	1	42	20	440,82
Id.	126	19	—	Id.	3 ^a	19	52	10	4.685,04
Id.	126	21	—	Uliveto	2 ^a	1	21	40	789,10
Id.	126	24	—	Seminativo	3 ^a	5	06	40	1.215,36
Id.	126	26	—	Id.	3 ^a	0	22	30	53,52
Id.	126	27	—	Pascolo cesp.	3 ^a	0	42	20	5,49
Id.	126	28	—	Id.	2 ^a	1	80	60	63,21
Id.	126	23	—	Uliveto	3 ^a	5	13	90	2.055,60
Id.	126	47	—	Id.	2 ^a	2	58	00	1.677,00
Id.	126	36	—	Seminativo	3 ^a	0	17	10	41,04
Arcillo	125	2	—	Id.	2 ^a	1	38	50	429,35
Id.	125	3	—	Fabbr. rurale	—	0	74	70	—
Id.	125	4	—	Seminativo	2 ^a	1	06	50	330,15

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

Segue : Partita catastale n. 638 (N.C.)

Arcillo	125	5	—	Seminativo	2 ^a	1	54	40	478,64
Id.	125	6	—	Id.	2 ^a	0	27	40	84,94
Id.	125	7	—	Seminativo arb.	2 ^a	1	05	40	194,99
Id.	125	9	—	Seminativo	2 ^a	2	87	16	890,20
Id.	125	19	—	Id.	3 ^a	11	84	70	2.843,28
Id.	125	28	—	Id.	2 ^a	0	25	78	79,92
Id.	120	5	—	Id.	3 ^a	3	70	70	889,08
Id.	120	6	—	Pascolo arb.	unica	0	44	10	41,90
Id.	120	11	—	Seminativo	3 ^a	1	88	90	453,36
Id.	120	12	—	Id.	3 ^a	2	68	80	645,12
Id.	125	33	—	Id.	3 ^a	0	04	80	11,52
Id.	125	34	—	Pascolo cesp.	1 ^a	0	05	50	3,30
Id.	125	35	—	Incolto sterile	—	0	02	70	—
Id.	125	14	—	Pascolo cesp.	1 ^a	0	21	20	12,72
Id.	125	15	—	Seminativo	2 ^a	3	20	50	993,55
Id.	125	38	—	Pascolo cesp.	1 ^a	0	70	62	42,37
Id.	125	10	—	Seminativo	2 ^a	9	66	90	2.997,39
Id.	125	18	—	Id.	2 ^a	3	05	30	946,43
Id.	125	20	—	Id.	1 ^a	15	17	00	5.764,60
Id.	125	30	—	Id.	3 ^a	3	42	00	820,80
Id.	125	17	—	Pascolo cesp.	1 ^a	0	56	40	33,84
Id.	125	21	—	Seminativo	1 ^a	9	40	40	3.573,52
Id.	125	22	—	Pascolo arb.	unica	2	96	80	281,96
Id.	125	26	—	Pascolo cesp.	1 ^a	0	19	60	11,76
Id.	125	23	—	Id.	1 ^a	4	66	40	279,84
Id.	125	25	—	Seminativo	2 ^a	2	64	80	820,88
Id.	125	39	—	Pascolo cesp.	2 ^a	4	71	50	165,03
Id.	120	13	—	Seminativo	3 ^a	13	95	80	3.349,92
Id.	120	14	—	Id.	3 ^a	5	16	10	1.238,64
Id.	120	18	—	Pascolo cesp.	1 ^a	0	03	30	1,98
Id.	120	19	—	Seminativo arb.	1 ^a	4	53	40	1.269,52
Id.	120	4	—	Seminativo	2 ^a	1	22	80	380,68
Id.	120	25	—	Pascolo cesp.	1 ^a	0	20	90	12,54
Id.	120	26	—	Id.	1 ^a	0	04	80	2,88
Id.	120	27	—	Seminativo	4 ^a	0	05	70	13,68
Id.	120	15	—	Seminativo arb.	1 ^a	2	09	00	585,20
Id.	120	28	—	Pascolo cesp.	1 ^a	0	01	70	1,02
Id.	120	29	—	Id.	1 ^a	0	01	30	0,78
Id.	120	30	—	Seminativo arb.	1 ^a	0	01	00	2,80
Crivella	121	24	—	Uliveto	3 ^a	1	77	90	711,60
Id.	121	33(p)	—	Seminativo	3 ^a	1	42	90	342,96
Id.	121	34(p)	—	Uliveto	2 ^a	7	43	40	4.832,30
Id.	121	35	—	Seminativo	3 ^a	1	27	46	305,90
Arcillo	120	10	—	Id.	4 ^a	21	68	90	3.361,80
Crivella	121	44	—	Id.	3 ^a	0	01	20	2,88
Id.	121	45	—	Pascolo cesp.	1 ^a	0	00	64	0,38
Id.	121	46	—	Id.	1 ^a	0	04	50	2,70
Id.	121	20	—	Seminativo	3 ^a	0	10	50	25,20
Id.	121	22	—	Fabbr. rurale	—	0	62	30	—
Id.	121	23	—	Uliveto	3 ^a	5	68	00	2.272,00
Id.	121	43	—	Id.	3 ^a	1	26	30	505,20
Id.	121	41	—	Pascolo arb.	unica	0	71	70	68,11

Totali.						300	00	00	83.163,45
---------	--	--	--	--	--	-----	----	----	-----------

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Tenuta Sticcianese », confina:

Nord-Ovest e Nord: con la strada provinciale della montagna; con il fosso dell'Arcillo; con il limite sud e parte del limite sud-est della particella 19 (foglio 121); con il limite sud della particella 21 (foglio 121);

Est e Sud-Est: con il limite ovest della particella 25 (foglio 121); con la linea del frazionamento operato sulla particella 33 (foglio 121), la cui parte est ricade nei terreni soggetti ad esproprio; con parte del limite ovest della particella 36 (foglio 121); con la linea del frazionamento operato sulla particella 34 (foglio 121), la cui parte est ricade nei terreni soggetti ad esproprio; con un tratto della strada vicinale della montagna; con il limite sud della particella 28 (foglio 127); con la linea del frazionamento operato sulla particella 8 (foglio 127); la cui parte est ricade nei terreni soggetti ad esproprio; con parte del limite nord-ovest della particella 11 (foglio 127); con il limite nord-ovest della particella 10 (foglio 127); nuovamente con parte del limite nord-ovest della particella 11 (foglio 127); con il fosso delle Marcitoie;

Sud : con il fosso delle Marcitoie ; con il limite di proprietà coincidente con il torrente Trasubbie ;

Ovest : con il limite di proprietà coincidente con il torrente Trasubbie.

Fa parte del presente accorpamento la particella 35 (foglio 126), sita nel corso del torrente Trasubbie.

L'indennità di espropriazione è di L. 28.799.563,65 (ventottomilionisettecentonovantanovecilacinquecentosessantatré e sessantacinque centesimi) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il *Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 3990

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Sili Anna fu Bernardino, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sili Anna, fu Bernardino, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2404 della Commissione Censuaria Centrale relativa al ricorso prodotto dall'interessata ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dello articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10 per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 30 ottobre 1952, espresso dalla legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sili Anna fu Bernardino, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per la superficie di ettari 50.09.20, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 50.09.20.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il *Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953

Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 169. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sili Anna fu Bernardino, in comune di Roma (provincia di Roma), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	Q U A L I T À	SUPERFICIE TAVOLE	REDDITO DOMINICALE	
						Lire	
Partita catastale n. 62908 (V.C.)							
Pisiaro	140	1	—	Pascolo	48	88	668,65
Id.	140	2	—	Id.	36	96	505,59
Monte Lecco	140	147	—	Seminativo	6	00	143,64
Cava delle Acquare.	140	152	—	Id.	63	00	1.508,22
Colonelle	140	158(p)	—	Id.	3	00	71,82
Id.	140	158	1(p)	Id.	5	00	119,70
Id.	140	159(p)	—	Id.	76	50	1.831,41
Id.	140	160	—	Id.	15	00	359,10
Ponte Sodo	140	305	—	Bosco ceduo	11	15	88,96
Id.	140	306	—	Seminativo	5	92	141,70
Pisiaro	140	3	—	Id.	58	26	1.394,71
Id.	140	4	—	Id.	90	00	2.154,60
Id.	140	5	—	Pascolo	30	20	413,14
Id.	140	13	—	Seminativo	4	10	98,16
Ponte Sodo	140	215	—	Pascolo	8	73	119,43
Id.	140	216	—	Seminativo	5	50	229,90
Id.	140	307	—	Bosco ceduo	18	72	149,38
Colonelle	140	161	—	Pascolo	14	00	191,52
Totali					500	92	10.189,63

Pari ad Ha. 50.09.20

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2404 in data 27 marzo 1952, della Commissione Censuaria Centrale, ad Ha. 52.69.39 e ad un reddito dominicale di L. 10.788,31 (diecimilasettecentoottantotto e trentuno centesimi).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Colonelle » e « Ponte Sodo » distinto a V.C. alla mappa 140, confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà; con il fosso di Malfolletto; con parte del limite ovest della particella 388;

Sud: con parte del limite ovest della particella 388; con il limite nord-ovest della particella 387; con parte del limite nord della particella 385 e con il limite nord-ovest della particella 386;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con la strada di Sacrofano; con il limite sud della particella 153; con parte del limite ovest della particella 159: con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 159, 158 e 158/1, le cui parti ovest sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio; con il limite est della particella 14.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3991

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Sili Domenico fu Domenico, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sili Domenico fu Domenico per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Vista la deliberazione 20 dicembre 1951, n. 2389 della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dello articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sili Domenico fu Domenico relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per la superficie di ettari 49.67.30,

specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 49.67.30.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953

Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 170. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sili Domenico fu Domenico, in comune di Roma (provincia di Roma), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articoli di stima	Q U A L I T À	SUPERFICIE TAVOLE	REDDITO DOMINICALE	
						Lire	
Partita catastale n. 57026 (V.C.)							
Cava Polverini	140	122	—	Seminativo	33	34	798,15
Id.	140	124	—	Id.	58	84	1.408,62
Id.	140	125	—	Id.	5	29	126,62
Id.	140	279	—	Id.	18	00	430,92
Id.	140	292	—	Id.	13	60	325,58
Id.	140	278	—	Pascolo	30	04	410,93
Totali					159	11	3.500,82

Pari ad Ha. 15.91.10

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2389 in data 20 dicembre 1951 della Commissione Censuaria Centrale, ad Ha. 15.91.10 e ad un reddito dominicale di L. 4.115,87 (quattromilacentoquindici e sessantasette centesimi).

DENOMINAZCINE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Asticolo di stima	Q U A L I T À	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE
							Lire
Partita catastale n. 14146 (V.C.)							
Ara delle Cerque	140	99	—	Seminativo	39	43	404,55
Cava Polverini	140	120	—	Id.	5	13	122,78
Id.	140	121	—	Id.	27	44	656,90
Id.	140	384(p)	—	Id.	184	82	4.424,59
Id.	140	264	—	Id.	1	26	30,13
Id.	140	265	—	Id.	0	56	13,41
Ara delle Cerque	140	266(p)	—	Pascolo	11	15	152,52
Id.	140	267	—	Seminativo	7	17	171,65
Cava Polverini	140	396	—	Id.	32	00	328,32
Id.	140	280	—	Id.	10	08	241,30
Id.	140	397	—	Id.	18	00	430,92
Id.	140	281	—	Id.	0	58	13,87
Totali					337	62	6.990,94

Pari ad Ha. 33.76.20

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2389 in data 20 dicembre 1951 della Commissione Censuaria Centrale, ad Ha. 33.76.20 e ad un reddito dominicale di L. 9.062,00 (novemilasestantadue).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Cava Polverina » distinto a V.C. alla mappa 140, confina:

Nord-Ovest: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente con la strada per Sacrofano;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 384, la cui parte sud è compresa nei terreni soggetti ad esproprio; con parte del limite ovest della particella 100; con il limite nord della particella 268; con la linea del frazionamento operato sulla particella 266 la cui parte sud rimane alla ditta e con parte del limite ovest di detta particella;

Ovest: con il limite di proprietà.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie Ha.	Reddito dom.le Lire	Redd. dom.le riv. Lire
Partita n. 57026 (V.C.)	15.91,10	3.500,82	4.115,67
Partita n. 14146 (V.C.)	33.76,20	6.990,94	9.062,00
Totali	49.67,30	10.491,76	13.177,67

Visto, il *Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3992

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Sipari Ugo fu Francesco, in comune di Aielli (L'Aquila).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sipari Ugo fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Aielli (provincia di L'Aquila);

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione

della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sipari Ugo fu Francesco, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Aielli (provincia di L'Aquila), per una superficie complessiva di ettari 14.04.70, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2,

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953

Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 171. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sipari Ugo fu Francesco, in comune di Aielli (provincia di L'Aquila), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lir.
Partita catastale n. 2464 (N.C.)									
Selva dei Cappuccini	9	117	—	Bosco ceduo	2ª	0	34	30	42,87
Pretale	11	343	—	Seminativo	4ª	0	17	40	29,58
Id.	11	417	—	Id.	4ª	0	13	30	22,61
Vignale	13	466	—	Id.	4ª	1	00	20	170,24
Margine	17	1005	—	Id.	4ª	0	61	60	104,72
Id.	17	1010	—	Fabbr. rurale	—	0	02	50	—
Id.	17	1011	—	Vigneto	2ª	0	17	00	64,60
Cantoni	18	333	—	Seminativo	3ª	1	21	80	365,40
Id.	18	334	—	Vigneto	2ª	0	07	20	27,36
Id.	18	335	—	Id.	2ª	0	06	10	23,18
Id.	18	596	—	Id.	2ª	0	14	70	55,86
Id.	18	597	—	Seminativo	3ª	1	03	80	311,40
S. Agostino	19	417	—	Id.	3ª	0	18	80	56,40
Centimetro	19	592	—	Id.	3ª	4	56	60	1.369,80
Perazza	22	186	—	Id.	4ª	0	08	90	15,13
Id.	22	192	—	Id.	4ª	0	18	30	31,11
Magnaricotta.	22	319	—	Id.	3ª	0	13	40	40,20
Id.	22	341	—	Id.	4ª	0	45	60	77,52
S. Giovanni	22	430	—	Id.	3ª	0	18	30	54,90
Vicennola	24	46	—	Id.	3ª	2	85	10	855,30
Seminario	24	70	—	Id.	4ª	0	23	00	39,10
S. Giovanni	24	83	—	Vigneto	2ª	0	04	30	16,34
Totali						13	92	20	3.773,72

L'indennità di espropriazione è di L. 1.109.714,25 (unmilione centonovemilasettecentoquattordici e venticinque centesimi) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 473 (N.C.)									
Selva dei Cappuccini Id.	9	62(p)	—	Seminativo arb. Id.	2 ^a	0	05	40	11,88
	9	63(p)	—		2 ^a	0	07	10	15,62
Totali						0	12	50	27,50

L'indennità di espropriazione è di L. 8.086,75 (ottomilaottantasei e settantacinque centesimi) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1) Accorpamento in località « Margine », confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con la ferrovia Roma-Pescara;

Est, Sud ed Ovest: con il limite di proprietà.

Si espropria inoltre la particella 117 (foglio 9) situata a nord-ovest dell'accorpamento descritto.

2) Accorpamento in località « Centimetro », confinante:

Nord, Est, Sud ed Ovest: con il limite di proprietà.

Si espropriano inoltre le particelle 186, 192, 341, 319, 430 (foglio 22), 83, 46 e 70 (foglio 24) tutte situate a sud dell'accorpamento suddetto.

3) Accorpamento in località « Cantoni », confinante:

Nord, Est e Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale Sterpara.

Si espropriano inoltre le particelle 466 (foglio 13), 417 e 343 (foglio 11) situate a Nord dell'accorpamento descritto.

4) Accorpamento in località « Cantoni » confinante:

Nord, Est, Sud ed Ovest: con il limite di proprietà.

5) Accorpamento in località « Selva dei Cappuccini », distinto a N.C. al foglio 9 confinante:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 62 e 63 (le cui parti ovest sono soggette ad esproprio);

Sud ed Ovest: con il limite di proprietà.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie Ha.	Redd. dom.le Lire	Indennità Lire
Partita n. 473 (N.C.)	0.12.50	27,50	8.086,75
Partita n. 2464 (N.C.).	13.92.20	3.773,72	1.109.714,25
Totali	14.04.70	3.801.22	1.117.801,00

Visto, il *Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3993

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Sipari Ugo fu Francesco, in comune di Celano (L'Aquila).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sipari Ugo fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Celano (provincia di L'Aquila);

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sipari Ugo fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Celano (provincia di L'Aquila), per una superficie di ettari 0.60.70, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dello Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953

Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 172. - PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sipari Ugo fu Francesco, in comune di Celano (provincia di L'Aquila), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

Partita catastale n. 5156 (N.C.)

Foce	25	82	—	Pascolo	2 ^a	0	27	90	6,97
Stallone	25	134	—	Seminativo	6 ^a	0	22	40	19,04
Foce	25	177	—	Incolto prod.	unica	0	10	40	0,42
Totali						0	60	70	26,43

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Foce », confina:

Nord, Est, Sud ed Ovest: con il limite di proprietà.

Si espropria inoltre la particella 134 (foglio 25) situata a sud dell'accorpamento suddetto.

L'indennità di espropriazione è di L. 3.448,01 (tremilaquattrocentoquarantotto e cent. 01) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 3994

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Sipari Ugo fu Francesco, in comune di Cerchio (L'Aquila).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sipari Ugo fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Cerchio (provincia di L'Aquila);

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fu-

cino, nei confronti di Sipari Ugo fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cerchio (provincia di L'Aquila), per una superficie di ettari 1.30.60, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953

Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 173. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sipari Ugo fu Francesco, in comune di Cerchio (provincia di L'Aquila), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Caronofoli	4	8	—	Seminativo	3 ^a	1	13	20	339,60
Rovitoli	10	17	—	Id.	4 ^a	0	17	40	26,97
Totali						1	30	60	366,57

Partita catastale n. 1319 (N.C.)

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dalle particelle 17 (foglio 10) e 8 (foglio 4) ed entrambi confinanti a Nord, Est, Sud ed Ovest, con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 130.353,40 (centotrentamilatrecentocinquante e quaranta centesimi) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 3995

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società Anonima Azienda Agricola di Pomaia, con sede in Pomaia, in comune di Santa Luce Orciano (Pisa)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Anonima Azienda Agricola di Pomaia, con sede in Pomaia, per i terreni ricadenti nel comune di Santa Luce Orciano (provincia di Pisa);

Considerato che la sunnominata Società ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Anonima Azienda Agricola di Pomaia, con sede in Pomaia, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Santa Luce Orciano (provincia di Pisa), per la superficie di ettari 53.60.19, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 53.60.19.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 174. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Azienda Agricola Società Anonima di Pomaia, in comune di Santa Luce Orciano (provincia di Pisa), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

Partatale catastale n. 214 (N.C.)

Podere Moscagne	60	8	—	Pascolo cesp.	2 ^a	0	75	20	9,78
Campo Pari	61	1 (p)	—	Seminativo	4 ^a	3	16	53	474,80
Podere Moscagne	60	1	—	Seminativo arb.	2 ^a	1	25	50	658,88
id.	60	2	—	Seminativo	3 ^a	0	22	60	56,50
id.	60	3	—	id.	4 ^a	1	29	50	194,25
id.	60	4	—	Pascolo cesp.	2 ^a	0	50	10	6,51
id.	60	5	—	Fabbr. rurale	—	0	24	70	—
id.	60	6	—	Seminativo	5 ^a	2	42	90	206,47
id.	60	7	—	Pascolo cesp.	2 ^a	0	21	60	2,81

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Segue : Partita catastale n. 214 (N.C.)									
Podere Moscagne	60	9	—	Seminativo	5 ^a	16	37	80	1.392,13
id.	60	10	—	Pascolo cesp.	2 ^a	0	55	30	7,19
id.	60	11	—	Seminativo	3 ^a	0	22	00	55,00
id.	60	12	—	Seminativo arb.	4 ^a	0	48	10	168,35
id.	60	13	—	Seminativo	5 ^a	0	32	60	27,71
id.	60	14	—	Pascolo cesp.	1 ^a	0	12	80	3,20
id.	60	15	—	Seminativo	5 ^a	0	71	00	60,35
id.	60	16	—	Pascolo cesp.	2 ^a	0	31	40	4,08
id.	60	17(p)	—	Seminativo	4 ^a	16	00	26	2.400,39
Il Capannone	60	19	—	id.	5 ^a	1	61	60	137,36
id.	60	20	—	Pascolo cesp.	1 ^a	6	78	70	169,68
Totali						53	60	19	6.035,44

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito il località « Podere Moscagne » confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il botro dei Riseccoli;

Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 1 (foglio 61), la cui parte est rimane alla ditta; con parte del limite nord della particella 4 (foglio 61) con la linea del frazionamento operato sulla particella 17 (foglio 60), la cui parte sud è compresa nei terreni soggetti ad esproprio (linea del frazionamento coincidente con una strada poderale); con parte del limite nord della particella 17 (foglio 60), e con una seconda linea di frazionamento operato su detta particella, la cui parte est è compresa nei terreni soggetti ad esproprio; con parte del limite sud della particella 17 (foglio 60); con il limite di proprietà coincidente con il botro della Fossa;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con il botro della Fossa;

Ovest: con il limite di proprietà.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 3996

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società Cooperativa Agricola del « Mascherone », con sede in Roma, in comune di Fiano Romano (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Cooperativa Agricola del « Mascherone », con sede in Roma, per i terreni ricadenti nel comune di Fiano Romano (provincia di Roma);

Considerato che la sunnominata Società ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel

piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che la sunnominata Società ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fu-

cino, nei confronti della Società Cooperativa Agricola del « Mascherone », con sede in Roma, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Fiano Romano (provincia di Roma), per una superficie di ettari 42.79.63, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 42.79.63.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, for-

ma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953

Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 175. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Società Cooperativa Agricola del Mascherone, in comune di Fiano Romano (provincia di Roma), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841). —

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
<i>Partita catastale n. 981 (N.C.)</i>									
Piana del Mascherone	44	3(p)	—	Seminativo	1 ^a	5	02	47	3.391,71
Campo Grande	44	8(p)	—	Id.	1 ^a	10	52	96	7.107,46
Quarto del Prato.	44	10	—	Incolto prod.	unica	0	25	20	8,07
Id.	44	11	—	Id.	unica	0	07	20	2,30
Totali						15	87	83	10.509,54

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE Lire
						ettari	are	centiare	

Partita catastale n. 980 (N.C.)

Quarto dei Preti	44	6	—	Seminativo	1 ^a	26	91	80	18.169,65
------------------	----	---	---	------------	----------------	----	----	----	-----------

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Piana del Mascherone » distinto a N.C. al foglio 44, confina:

Nord: con il limite di proprietà; con parte del limite ovest della particella 8; con la linea del frazionamento operato sulla particella 8, la cui parte nord è compresa nei terreni soggetti ad esproprio;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada comunale di Campo Grande;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Tevere e con il canale delle Acque Alte;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il canale delle Acque Alte e con il fosso del Pantano; con la linea del frazionamento operato sulla particella 3, la cui parte ovest rimane alla ditta.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie Ha.	Reddito dominicale Lire
Partita n. 981	15.87.83	10.509,54
Partita n. 980	26.91.80	18.169,65
Totali	42.79.63	28.679,19

Visto, il *Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 3997

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società Anonima «Paganico» con sede in Civitella Paganico, in comune di Roccastrada (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Anonima «Paganico» con sede in Civitella Paganico, per i terreni ricadenti nel comune di Roccastrada (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata società ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dall'espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10 per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto;

Considerato che la sunnominata società ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta :

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Anonima «Paganico» con sede in Civitella Paganico, per una superficie di ettari 130.29.55 specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 130.29.55.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di ossevarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il *Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953

Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 176. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Società Anonima « Paganico », con sede in Paganico, in comune di Roccastrada (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 2291 (N.C.)									
Falsacqua	219	17	—	Bosco ceduo	5 ^a	0	15	70	4,24
Id.	219	18	—	Seminativo	2 ^a	1	89	40	587,14
Id.	219	19	—	Bosco ceduo	5 ^a	0	09	80	2,65
Id.	219	20	—	Seminativo	4 ^a	0	58	70	79,24
Id.	219	21	—	Bosco ceduo	4 ^a	0	55	20	33,12
Id.	219	22	—	Seminativo	2 ^a	3	00	70	932,17
Id.	219	23	—	Bosco ceduo	4 ^a	0	06	80	4,08
Id.	219	24	—	Id.	5 ^a	0	56	40	15,23
Id.	219	25	—	Id.	4 ^a	0	09	90	5,94
Felceti	194	2	—	Seminativo	2 ^a	2	92	70	907,37
Val di Castagno	194	3	—	Bosco ceduo	4 ^a	0	02	20	1,32
Falsacqua	193	12	—	Seminativo	3 ^a	0	29	70	71,28
Id.	193	13	—	Pascolo cesp.	3 ^a	0	06	20	1,24
Id.	193	14	—	Id.	3 ^a	0	04	90	0,98
Id.	193	15	—	Seminativo	2 ^a	0	14	10	43,71
Id.	193	16	—	Pascolo cesp.	3 ^a	0	48	30	9,66
Id.	193	17	—	Seminativo	2 ^a	0	95	40	295,74
Id.	193	18	—	Bosco ceduo	4 ^a	0	04	20	2,52
Palazzi	224	25(p)	—	Seminativo	3 ^a	1	63	00	391,20
Id.	224	6(p)	—	Seminativo	3 ^a	2	38	00	571,20
Id.	224	23(p)	—	Pascolo cesp.	2 ^a	0	03	40	1,42
Id.	224	24(p)	—	Id.	2 ^a	0	00	60	0,25
Id.	223	43(p)	—	Seminativo	3 ^a	0	63	00	151,20
Val di Cerro	195	6	—	Bosco alto fusto.	1 ^a	0	77	00	146,30
Id.	195	7	—	Seminativo	3 ^a	0	20	40	48,96
Id.	195	8	—	Id.	3 ^a	0	03	40	8,16
Id.	195	9	—	Vigneto	1 ^a	0	11	40	119,70
Id.	195	10	—	Id.	4 ^a	0	17	00	51,00
Id.	222	1	—	Bosco ceduo	5 ^a	0	04	90	1,32
Id.	222	2	—	Seminativo	3 ^a	1	32	40	317,76
Id.	222	5	—	Bosco ceduo	5 ^a	0	16	20	4,37
Id.	222	6	—	Seminativo	3 ^a	0	73	10	175,44
Id.	222	7	—	Pascolo cesp.	3 ^a	0	80	60	16,12
Id.	222	8	—	Fabbr. rur. (corte).	—	0	10	80	—
Id.	222	9	—	Id.	—	0	07	10	—
Id.	222	10	—	Seminativo	3 ^a	0	59	10	141,84
Id.	222	11(p)	—	Id.	3 ^a	0	69	80	167,52
Palazzi	224	9	—	Pascolo cesp.	2 ^a	0	01	40	0,59
Scalo Ferroviario	224	11	—	Id.	2 ^a	0	22	90	9,62
L'Aiaccia	224	14	—	Seminativo	3 ^a	0	36	80	88,32
Id.	224	15	—	Bosco ceduo	3 ^a	0	25	10	20,08
Id.	224	16	—	Seminativo	3 ^a	0	20	40	48,96
Id.	224	17	—	Bosco ceduo	3 ^a	0	00	55	0,44
Id.	224	18	—	Id.	3 ^a	0	06	70	5,36
Id.	224	19	—	Seminativo	3 ^a	0	02	10	5,04
Palazzi	224	26	—	Id.	3 ^a	0	08	80	21,12
Id.	224	27	—	Bosco ceduo	3 ^a	0	06	70	5,36
Falsacqua	246	5	—	Id.	4 ^a	0	11	70	7,02
Campini	246	6	—	Seminativo	2 ^a	0	70	50	218,55
Id.	246	7	—	Id.	2 ^a	1	40	10	434,31
Id.	246	8	—	Id.	2 ^a	3	55	70	1.102,67
Battaglia	246	9	—	Bosco ceduo	4 ^a	29	57	80	1.774,68
Palazzacci	246	10	—	Seminativo	3 ^a	3	02	40	725,76
Id.	246	11	—	Pascolo cesp.	2 ^a	0	23	40	9,83
Id.	246	12	—	Fabbr. rurale	—	0	68	70	—
Id.	246	13	—	Seminativo	3 ^a	38	22	30	9.173,52
Id.	246	14	—	Bosco ceduo	4 ^a	0	16	80	10,08
Id.	247	3	—	Seminativo	3 ^a	0	48	60	116,64
Id.	247	7(p)	—	Id.	3 ^a	11	56	00	2.774,40
Id.	247	9	—	Bosco ceduo	4 ^a	0	14	80	8,88
I botrelli	247	5(p)	—	Id.	3 ^a	4	00	00	320,00
Falsacqua	247	11	—	Pascolo	2 ^a	0	05	80	1,68
Palazzacci	247	10	—	Bosco ceduo	3 ^a	0	45	40	36,32

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lir.

Segue : *Partita catastale n. 2291 (N.C.)*

Falsacqua	246	1	—	Bosco ceduo.	4 ^a	0	31	90	19,14
Id.	246	2	—	Seminativo	2 ^a	1	03	50	320,85
Id.	246	3	—	Bosco ceduo	4 ^a	2	89	40	173,64
Id.	221	4	—	Seminativo	3 ^a	2	66	70	640,08
Id.	221	5	—	Bosco ceduo	4 ^a	0	31	80	19,08
Id.	221	6	—	Seminativo	3 ^a	0	15	40	36,96
Val di Castagno	219	1	—	Id.	3 ^a	0	71	40	171,36
Id.	219	2	—	Pascolo	1 ^a	0	21	70	13,02
Felceti	219	4	—	Seminativo	3 ^a	1	11	00	266,40
Falsacqua	219	6	—	Bosco ceduo	4 ^a	0	34	40	20,64
Val di Castagno	219	8	—	Seminativo	3 ^a	1	39	60	335,04
Falsacqua	219	14	—	Bosco ceduo	5 ^a	0	09	30	2,51
Id.	219	15	—	Id.	5 ^a	0	76	90	20,76
Id.	219	16	—	Pascolo	2 ^a	0	03	60	1,04
Totali						130	29	55	24.271,14

Il territorio di cui al presente elenco, sito in località « Tenuta Paganico », è costituito dai seguenti accorpamenti

1° Accorpamento, confinante:

Nord e Nord-Est: con il fosso della Bondela; con la linea del frazionamento operato sulla particella 43 (foglio 223), la cui parte ovest ricade nei terreni soggetti ad esproprio; con parte del limite est della particella 40 (foglio 223); con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 43 (foglio 223) 6, 25 e 24 (foglio 224) le cui parti ovest ricadono nei terreni soggetti ad esproprio; con un brevissimo tratto della strada vicinale Sticciano-Paganico; con la linea del frazionamento operato sulla particella 23 (foglio 224), la cui parte nord-est ricade nei terreni soggetti ad esproprio; con parte del limite sud della suddetta particella; ancora con la strada vicinale Sticciano Paganico; con il limite di proprietà coincidente con il fosso delle Righiere;

Sud-Est ed Est: con parte del limite nord-ovest della particella 25 (foglio 224); con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 25, 6 (foglio 224) e 7 (foglio 247), le cui parti est rimangono alla ditta con parte del limite ovest della particella 7 (foglio 247); con una seconda linea di frazionamento operato sulla particella 7 (foglio 247), la cui parte nord-est rimane alla ditta; con parte del limite est delle particelle 4 e 5 (foglio 247); con la linea del frazionamento operato sulla particella 5 (foglio 247), la cui parte est rimane alla ditta;

Sud: con il limite di proprietà;

Sud-Ovest ed Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il torrente della Falsacqua.

2° Accorpamento, confinante:

Nord-Est: con la strada vicinale di Val di Cerro;

Est e Nord-Est: con il limite ovest della part. 4 (foglio 194); con un breve tratto del fosso di Val di Castagno; con parte del limite nord-ovest della particella 27 (foglio 219); con la strada vicinale del Vado alla Colonna; con la ferrovia Grosseto-Siena; ancora con la strada vicinale di Vado alla Colonna;

Sud e Sud-Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il torrente della Falsacqua;

Ovest e Nord-Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada Nazionale Cassia.

Fanno parte del suddescritto accorpamento la particella 8 (foglio 219), sita a nord della ferrovia Grosseto-Siena; le particelle 4, 5 e 6 (foglio 221), site a nord del torrente della Falsacqua.

3° Accorpamento, confinante:

Nord-Ovest: con la strada vicinale di Val di Cerro; con un breve tratto di un fosso senza nome affluente del fosso di Val di Cerro; con parte del limite sud-est della particella 13 (foglio 195); ancora con la strada vicinale di Val di Cerro;

Nord-Est: con la strada vicinale di Val di Cerro;

Sud-Est: con il fosso Val di Cerro; con la linea del frazionamento operato sulla particella 11 (foglio 222), la cui parte est ricade nei terreni soggetti ad esproprio; con parte del limite nord-ovest della particella 35 (foglio 222);

Sud-Ovest: con parte del limite nord-ovest della particella 35 (foglio 222).

Fa parte del suddescritto accorpamento la particella 6 (foglio 195), sita ad est della strada vicinale dei Cacciatori.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 3998

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società «Silvana» Anonima Civile Agricola, con sede in Chiavari, in comune di Massa Marittima (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società «Silvana» Anonima Civile Agricola, con sede in Chiavari, per i terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata Società ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che la sunnominata Società ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli

articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società «Silvana» Anonima Civile Agricola, con sede in Chiavari, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 103.38.30, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 103.38.30.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953

Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 177. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Società «Silvana» Anonima Civile Agricola, con sede in Chiavari, in comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	

Partita catastale n. 1519 (N.C.)

La Fornace ..	75	28	—	Seminativo	4 ^a	5	83	20	845,64
Strada provinciale	78	42	—	Id.	2 ^a	1	85	00	592,00
P. La Madonna	78	73	—	Id.	2 ^a	0	27	50	88,00
Strada Provinciale	75	51	—	Id.	3 ^a	3	37	10	741,62
Id.	75	53	—	Id.	3 ^a	0	36	70	80,74
Id.	75	61	—	Id.	3 ^a	0	80	40	176,88

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ottari	are	centiare	Lire
Segue Partita catastale n. 1519 (N.C.)									
Pian di Mucini.	75	71	—	Bosco ceduo	4 ^a	0	56	30	42,23
Id.	75	72	—	Seminativo	2 ^a	10	29	20	3.293,44
Id.	75	73	—	Id.	2 ^a	7	89	70	2.527,04
Id.	75	74	—	Pascolo cesp.	2 ^a	0	34	30	6,86
Campo Venai	75	76	—	Seminativo	3 ^a	3	87	70	852,94
Pian di Mucini.	75	77	—	Bosco alto fusto	2 ^a	1	75	90	140,72
Id.	75	78	—	Seminativo	2 ^a	6	78	60	2.171,52
Id.	75	79	—	Id.	1 ^a	4	71	60	2.027,88
Id.	75	80	—	Seminativo arb.	1 ^a	0	18	20	100,10
Id.	75	81	—	Seminativo	1 ^a	3	20	90	1.379,87
Id.	75	82	—	Seminativo arb.	1 ^a	0	24	00	132,00
Id.	75	83	—	Seminativo	3 ^a	3	09	70	681,34
Id.	75	84	—	Fabbr. rurale	—	0	27	00	—
Id.	75	87	—	Seminativo	3 ^a	0	84	40	185,68
Id.	75	88	—	Id.	2 ^a	0	45	50	145,60
P. La Madonna	79	12	—	Id.	3 ^a	0	20	20	44,44
Id.	79	29	—	Pascolo cesp.	1 ^a	0	82	50	40,43
Pian di Mucini.	79	34	—	Bosco ceduo	4 ^a	0	80	10	60,08
Id.	79	41	—	Pascolo cesp.	2 ^a	0	23	40	4,68
Id.	79	42	—	Seminativo	2 ^a	33	80	40	10.817,28
Pod. Vittoria.	105	9	—	Vigneto	3 ^a	1	45	80	626,94
Id.	105	10	—	Pascolo arb.	unica	3	75	10	281,33
Id.	105	11	—	Seminativo	3 ^a	0	34	40	75,68
Id.	105	12	—	Id.	4 ^a	0	35	90	52,06
Id.	105	13	—	Fabbricato rur.	—	0	22	40	—
Id.	105	14	—	Uliveto	3 ^a	1	46	90	587,60
Pian di Mucini.	106	15	—	Seminativo	3 ^a	0	56	70	124,74
Fosso Niccioleta	106	16	—	Seminativo arb.	1 ^a	0	02	10	11,55
Id.	106	17	—	Pascolo cesp.	2 ^a	0	02	70	0,54
Id.	106	18	—	Seminativo arb.	1 ^a	0	04	50	24,75
Id.	106	19	—	Pascolo cesp.	2 ^a	0	02	70	0,54
Id.	106	20	—	Seminativo	1 ^a	1	11	40	479,02
Id.	106	21	—	Id.	2 ^a	1	08	20	346,24
Totali						103	38	30	29 790,00

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento sito in località « S. Costanza », « Bogettai » e « Poggetti », confinante:

Nord e Est: con il limite di proprietà coincidente con la strada provinciale del Cerro Bucato;

Sud: con il limite di proprietà; con parte del limite nord della particella 33 (foglio 75);

Ovest: con parte del limite nord della particella 33 (foglio 75); con la strada vicinale Poggio alle Rocche; con parte del limite nord della particella 28 (foglio 75), facente parte dell'accorpamento descritto;

2° Accorpamento, sito in località « Podere La Madonna », confinante:

Nord: con il limite est della particella 52 (foglio 75);

Est: con il limite di proprietà coincidente in alcuni tratti con il fosso della Niccioletta e con il fosso della Zanca;

Sud: con il limite di proprietà; con il limite est della particella 14 (foglio 106); con la strada provinciale del Cerro Bucato; con il limite nord-est della particella 15 (foglio 105);

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale Monterotondo-Massa Marittima; con parte del limite est della particella 75 (foglio 75); con un breve tratto della strada vicinale di Pian di Mucini; con il limite est della particella 70 (foglio 75); con il Fosso dei Meriggi; con il limite sud-est della particella 60 (foglio 75); con la strada provinciale del Cerro Bucato; con il limite est della particella 60 (foglio 75); nuovamente con la strada provinciale del Cerro Bucato; con parte del limite est della particella 52 (foglio 75).

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 dicembre 1952, n. 3999

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della «Industrie Agrarie», Società con sede in Firenze, in comune di Volterra (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della «Industrie Agrarie» Società con sede in Firenze, per i terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa);

Vista la deliberazione 20 dicembre 1951, n. 2366, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessata, ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che la su nominata Società ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che la su nominata Società non è stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma

degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della «Industrie Agrarie» Società con sede in Firenze, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 470.93.23, specificamente descritti nelle elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953

Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 178. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Industrie Agrarie, Società con sede in Firenze, in comune di Volterra (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero dei fogli di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Liro

Partita catastale n. 711 (N.C.)

I Pesci Barbi	158	5	—	Seminativo	4 ^a	3	49	90	507,36
Id.	158	13	—	Pascolo cesp.	3 ^a	0	09	50	0,38
Id.	158	33	—	Bosco ceduo	3 ^a	2	79	70	167,82
Id.	158	35	—	Seminativo	4 ^a	3	67	30	532,58

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio, di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						etari	are	centiare	Lire

Segue Partita catastale n. 711 (N.C.)

I Pesci Barbi	158	42	—	Pascolo cesp.	3 ^a	1	24	10	4,96
L'Uccelliera	158	44	—	Bosco ceduo	3 ^a	0	90	80	54,48
Id.	158	47	—	Seminativo	4 ^a	4	03	60	585,22
Id.	158	48	—	Id.	4 ^a	0	15	40	22,33
I Pesci Barbi	158	54	—	Pascolo cesp.	3 ^a	0	22	30	0,89
Le Casette	159	9	—	Incolto prod.	unica	0	08	50	1,70
Id.	159	10	—	Bosco alto fusto.	3 ^a	0	06	80	3,40
Id.	159	16	—	Fabbr. rurale	—	0	45	00	—
Id.	159	35	—	Seminativo	4 ^a	1	27	90	185,46
Uccelliera	159	45	—	Pascolo cesp.	2 ^a	0	09	50	0,91
Id.	159	46	—	Id.	2 ^a	0	15	90	1,52
Id.	159	47	—	Pascolo	2 ^a	0	10	20	2,86
Id.	159	48	—	Pascolo cesp.	2 ^a	0	18	20	1,73
Id.	159	49	—	Seminativo	4 ^a	4	04	20	586,09
Id.	159	50	—	Seminativo arb.	3 ^a	1	11	20	411,44
Le Casette	159	51	—	Bosco ceduo	3 ^a	3	23	40	194,04
Id.	159	52	—	Seminativo arb.	4 ^a	1	39	10	347,75
I Pesci Barbi	164	33	—	Bosco ceduo	3 ^a	0	11	10	6,66
Id.	164	39	—	Pascolo arb.	unica	4	70	40	150,53
Arianino	164	47	—	Bosco ceduo	3 ^a	0	09	40	5,64
Id.	164	48	—	Seminativo	4 ^a	1	07	90	156,46
Id.	164	49	—	Id.	4 ^a	18	09	90	2.624,36
I Pesci Barbi	164	50	—	Bosco ceduo	3 ^a	0	02	70	1,62
Piano dei Fosci	164	55	—	Id.	3 ^a	0	29	50	17,70
I Pesci Barbi	164	56	—	Pascolo	2 ^a	0	18	20	5,10
Id.	164	57	—	Pascolo cesp.	2 ^a	0	57	70	5,48
Id.	165	1	—	Bosco ceduo	3 ^a	1	09	50	65,70
Ariano	164	52(p)	—	Seminativo	4 ^a	0	35	00	50,75
Bosco delle Casette	165	3	—	Bosco ceduo	3 ^a	0	51	20	30,72
Id.	165	4	—	Seminativo	4 ^a	3	66	10	530,85
Id.	165	5	—	Pascolo	2 ^a	0	13	60	3,81
Id.	165	6	—	Seminativo arb.	4 ^a	5	01	20	1.253,00
Il Cavallo	165	8	—	Bosco ceduo	3 ^a	0	55	00	33,00
Bosco delle Casette	165	7	—	Seminativo arb.	3 ^a	1	61	10	596,07
Luppiano	165	9	—	Seminativo	4 ^a	0	74	50	108,03
Casette	165	10	—	Fabbricato rur.	—	0	3	80	—
Id.	165	11	—	Seminativo	4 ^a	0	04	90	7,11
Id.	165	12	—	Fabbricato rur.	—	0	13	70	—
Il Cavallo	165	13	—	Seminativo	4 ^a	7	59	80	1.101,71
Luppiano	165	45	—	Fabbricato rur.	—	0	25	90	—
Id.	165	46	—	Bosco ceduo	3 ^a	6	57	70	394,62
Il Cavallo	165	14	—	Bosco ceduo	3 ^a	0	16	70	10,02
Id.	165	15	—	Seminativo arb.	3 ^a	10	25	10	3.792,87
Id.	165	16	—	Seminativo	4 ^a	0	86	70	125,71
Le Casette	165	17	—	Fabbr.rur. con corte n. 43	—	0	11	00	—
Il Cavallo	165	20	—	Bosco ceduo	3 ^a	0	15	80	9,48
Id.	165	21	—	Fabbr. rur.	—	0	14	50	—
Le Casette	165	22	—	Seminativo	4 ^a	5	87	70	852,16
Id.	165	23	—	Bosco ceduo	3 ^a	0	17	90	10,74
Il Picchio	165	26	—	Seminativo arb.	4 ^a	1	45	00	362,50
Id.	165	27	—	Id.	4 ^a	0	14	30	35,75
Id.	165	28	—	Seminativo	4 ^a	9	98	50	1.447,83
Id.	165	29	—	Fabbr. rur.	—	0	12	00	—
Id.	165	30	—	Seminativo arb.	4 ^a	0	30	30	75,75
Id.	165	31	—	Fabbr. rurale	—	0	12	00	—
Id.	165	32	—	Pascolo cesp.	2 ^a	0	04	70	0,45
Le Casette	165	33	—	Bosco ceduo	3 ^a	0	11	30	6,78
Il Picchio	165	36	—	Seminativo arb.	4 ^a	0	25	40	63,50
Id.	165	37	—	Bosco ceduo	3 ^a	0	84	00	50,40
Id.	165	38	—	Pascolo arb.	unica	0	36	10	11,55
Luppiano	165	39	—	Seminativo	4 ^a	0	04	30	6,23
Il Picchio	165	40	—	Vigneto	2 ^a	0	08	10	44,55
Luppiano	165	41	—	Id.	2 ^a	0	59	50	327,25
Id.	165	42	—	Pascolo cesp.	2 ^a	0	07	20	0,68
Id.	165	43	—	Corte unita al n. 17	—	0	04	70	—
Id.	165	44	—	Pascolo	2 ^a	0	42	80	11,98
Id.	165	48	—	Seminativo	4 ^a	0	20	70	30,01
Il Picchio	165	51	—	Bosco ceduo	3 ^a	0	04	80	2,88
Id.	165	52	—	Bosco alto fusto.	2 ^a	0	03	50	4,55
Id.	165	53	—	Vigneto	2 ^a	0	09	70	53,35
Luppiano	165	54	—	Id.	2 ^a	0	13	50	74,25

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltero	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						esare	are	centiare	Lir

Segue Partita catastale n. 711 (N.C)

Luppiano	165	55	—	Seminativo	4 ^a	3	37	90	489,96
Id.	165	56	—	Bosco ceduo	3 ^a	0	26	90	16,14
Id.	165	57	—	Seminativo	4 ^a	0	11	70	16,96
Id.	165	58	—	Seminativo arb.	5 ^a	0	11	60	15,08
Id.	165	59	—	Bosco ceduo	3 ^a	0	35	10	21,06
Id.	165	60	—	Seminativo arb.	4 ^a	1	67	60	419,00
Id.	165	61	—	Pascolo	2 ^a	1	26	80	35,50
Id.	165	62	—	Seminativo	4 ^a	0	18	30	26,53
Id.	165	63	—	Bosco ceduo	3 ^a	0	30	40	18,24
Id.	165	64	—	Seminativo arb.	4 ^a	0	80	60	201,50
Id.	165	67	—	Seminativo	4 ^a	0	22	70	32,91
Id.	165	68	—	Bosco ceduo	3 ^a	0	33	00	19,80
Strada di Giano	165	70	—	Seminativo	4 ^a	1	06	50	154,43
Luppiano	165	71	—	Id.	3 ^a	0	13	50	36,45
Id.	165	72	—	Id.	4 ^a	0	15	00	21,75
Il Cavallo	165	73	—	Seminativo arb.	4 ^a	0	15	90	39,75
La Casina	181	2	—	Seminativo	3 ^a	0	91	60	247,32
Id.	181	5	—	Id.	3 ^a	2	14	10	578,07
Id.	181	6	—	Bosco alto fusto.	1 ^a	0	34	50	189,75
Id.	181	12	—	Seminativo	4 ^a	0	60	60	87,87
Le Casette	165	18	—	Pascolo	3 ^a	0	73	20	2,93
La Casina	181	16	—	Seminativo arb.	4 ^a	0	54	10	135,25
Id.	181	17	—	Id.	3 ^a	1	95	40	722,98
Id.	181	18	—	Seminativo	4 ^a	5	65	50	819,97
Id.	181	19	—	Fabbr. rur.	—	0	46	80	—
Id.	181	20	—	Pascolo cesp.	3 ^a	0	05	30	0,21
Id.	181	21	—	Id.	3 ^a	0	04	60	0,18
Id.	181	22	—	Id.	3 ^a	0	26	00	1,04
Id.	181	26	—	Pascolo	3 ^a	0	03	90	0,16
La Casina	181	27	—	Seminativo	4 ^a	7	55	10	1.094,90
S. Lucia	181	28	—	Bosco ceduo	3 ^a	0	03	10	1,86
La Casina	181	29	—	Seminativo arb.	3 ^a	6	47	40	2.395,38
Id.	181	30	—	Seminativo	4 ^a	3	25	00	471,25
Id.	181	31	—	Bosco ceduo	3 ^a	0	12	20	7,32
Id.	181	32	—	Id.	3 ^a	0	17	20	10,30
Id.	181	37	—	Pascolo	2 ^a	0	61	10	17,11
S. Lucia	181	35	—	Seminativo	3 ^a	0	26	40	71,28
Id.	181	36	—	Seminativo arb.	3 ^a	5	33	30	1.973,21
Id.	181	38	—	Pascolo cesp.	3 ^a	0	39	20	1,57
La Casina	181	39	—	Seminativo	3 ^a	2	25	60	609,12
Id.	181	40	—	Pascolo	3 ^a	0	63	30	2,53
Pian dei Fascetti.	182	8	—	Seminativo	4 ^a	0	29	60	42,92
I Pesci Barbi	182	9	—	Pascolo cesp.	2 ^a	0	49	30	4,69
Id.	182	10	—	Bosco ceduo	3 ^a	1	53	10	91,86
Pian dei Fascetti	182	16	—	Seminativo arb.	3 ^a	1	97	60	731,12
I Pesci Barbi	182	17	—	Seminativo	4 ^a	13	11	20	1.901,24
Id.	182	18	—	Pascolo arb.	unica	0	66	70	21,34
Piano dei Farci	182	19	—	Bosco ceduo	3 ^a	0	12	40	7,44
La Cascina	182	20	—	Seminativo	4 ^a	4	95	80	718,91
Id.	182	21	—	Id.	4 ^a	3	00	60	435,87
I Sodi	182	22	—	Pascolo cesp.	2 ^a	1	63	30	15,51
Id.	182	23	—	Seminativo	4 ^a	3	06	50	444,43
Id.	182	24	—	Id.	4 ^a	7	54	30	1.093,73
Piano dei Farci	182	25	—	Id.	4 ^a	1	20	00	174,00
Id.	182	26	—	Seminativo arb.	3 ^a	2	30	20	851,74
Id.	182	27	—	Pascolo arb.	unica	0	21	40	6,85
Id.	182	28	—	Bosco ceduo	3 ^a	0	23	20	13,92
I Sodi	182	29	—	Pascolo	3 ^a	1	39	40	5,58
Id.	182	30	—	Seminativo	3 ^a	2	59	50	700,65
Piano dei Farci	182	31	—	Id.	3 ^a	0	32	50	87,75
I Sodi	182	32	—	Pascolo	3 ^a	0	53	40	2,14
Id.	182	33	—	Pascolo arb.	unica	3	50	00	112,00
Piano dei Farci	182	34	—	Seminativo	3 ^a	0	26	50	71,55
I Sodi	182	35	—	Bosco ceduo	3 ^a	0	20	40	12,24
Id.	182	38	—	Seminativo	4 ^a	1	73	60	251,72
Id.	182	36	—	Pascolo	2 ^a	0	15	20	4,26
Id.	182	37	—	Bosco ceduo	3 ^a	0	16	80	10,08
Id.	182	39	—	Pascolo	3 ^a	0	98	60	3,94
I Pesci Barbi	182	40	—	Seminativo arb.	3 ^a	0	38	60	142,82
I Sodi	182	41	—	Pascolo cesp.	3 ^a	0	47	30	1,89
Piano dei Farcetti	182	42	—	Seminativo	3 ^a	0	39	50	106,65

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero dei fogli di mappa	Numero di mappa	Subaltero	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE Lire
						ettari	are	centiare	

Segue : Partita catastale n. 711 (N.C.)

Piano dei Farcetti	182	43	—	Seminativo	3 ^a	0	10	30	27,81
Piano dei Farcetti	182	44	—	Fabbricato rur.	—	0	46	40	—
Torrente Forci	198	1	—	Bosco ceduo	4 ^a	0	14	10	5,78
Id.	198	2	—	Id.	4 ^a	0	16	00	6,56
Id.	198	3	—	Pascolo	3 ^a	0	34	90	1,40
Id.	198	4	—	Seminativo arb.	3 ^a	2	84	20	1.051,54
Id.	198	5	—	Seminativo	4 ^a	2	32	50	337,13
Gli Sterpati	198	6	—	Id.	4 ^a	6	16	70	894,21
Id.	198	10	—	Pascolo cesp.	2 ^a	0	85	20	8,10
Oghe	198	16(p)	—	Bosco ceduo	3 ^a	3	60	00	216,00
S. Lucia	181	33	—	Pascolo cesp.	3 ^a	0	68	20	2,73
Sondraia	181	11	—	Seminativo	4 ^a	6	71	80	974,11
Pian d'Ariano	157	12	—	Pascolo cesp.	2 ^a	0	71	70	6,82
Id.	157	13	—	Seminativo	4 ^a	1	97	80	286,31
Id.	157	14	—	Bosco ceduo	3 ^a	0	03	20	1,92
Id.	157	15	—	Uliveto	3 ^a	3	05	40	1.191,06
Sondraia	163	47	—	Seminativo	4 ^a	2	95	80	428,91
I Botracchi	163	54	—	Pascolo	2 ^a	1	38	90	38,89
Id.	163	55	—	Pascolo arb.	unica	0	02	00	0,64
Id.	163	56	—	Id.	unica	0	51	10	16,35
Id.	163	57	—	Pascolo cesp.	2 ^a	5	59	40	53,15
Sondraia	163	58	—	Id.	2 ^a	2	91	00	27,65
Id.	163	59	—	Pascolo	2 ^a	0	73	80	20,66
Id.	163	60	—	Pascolo cep.	2 ^a	0	29	30	2,79
Id.	163	61	—	Id.	2 ^a	0	48	60	4,62
Id.	163	62	—	Bosco ceduo	3 ^a	1	21	20	72,72
Id.	163	63	—	Id.	3 ^a	0	70	30	42,18
Id.	163	64	—	Pascolo	2 ^a	0	99	90	27,97
Id.	163	65	—	Pascolo cesp.	2 ^a	16	67	90	158,45
Vetturini	164	1	—	Seminativo arb.	3 ^a	0	32	90	121,73
Id.	164	2	—	Pascolo cesp.	2 ^a	0	33	10	3,14
Ariano	164	3(p)	—	Seminativo arb.	4 ^a	2	32	00	580,00
Pratacci	164	4	—	Pascolo	3 ^a	0	46	70	1,87
Id.	164	5	—	Id.	3 ^a	1	10	30	4,41
Vetturini	164	6	—	Pascolo arb.	unica	1	01	70	32,54
I Vetturini	164	7	—	Seminativo	4 ^a	10	58	00	1.534,10
Vetturini	164	8	—	Bosco ceduo	3 ^a	0	04	20	2,52
Id.	164	9	—	Id.	3 ^a	0	75	60	45,36
Ariano	164	10(p)	—	Seminativo arb.	3 ^a	1	05	83	391,60
Pratacci	164	16	—	Pascolo	3 ^a	0	85	20	3,41
Id.	164	17	—	Id.	3 ^a	1	95	00	7,76
Id.	164	18	—	Pascolo arb.	unica	1	25	00	40,00
Ariano	164	19	—	Pascolo	3 ^a	0	19	60	0,78
Id.	164	20	—	Bosco ceduo	3 ^a	1	87	90	112,74
Vetturini	164	21	—	Fabbr. rurale	—	0	32	00	—
Id.	164	22	—	Pascolo arb.	unica	3	42	50	109,60
La Torrinaia	164	34	—	Seminativo	4 ^a	19	57	80	2.838,81
Pratacci	164	35	—	Pascolo	2 ^a	0	09	50	2,66
La Torrinaia	164	36	—	Id.	2 ^a	3	63	90	101,89
Ariano	164	37	—	Seminativo	4 ^a	0	64	40	93,38
Stoppiacci	164	40	—	Id.	4 ^a	0	45	30	65,68
Id.	164	41	—	Pascolo arb.	unica	0	33	00	10,56
Id.	164	42	—	Pascolo	3 ^a	1	27	40	5,10
Id.	164	43	—	Incolto sterile	—	0	18	90	—
Id.	164	44	—	Pascolo	3 ^a	1	68	50	6,74
Id.	164	45	—	Id.	3 ^a	2	61	20	10,45
Id.	164	51	—	Id.	2 ^a	4	90	30	137,28
La Torrinaia	164	53	—	Id.	3 ^a	0	12	30	0,49
Id.	164	54	—	Id.	3 ^a	0	63	00	2,52
I Postacci	181	7	—	Pascolo cesp.	3 ^a	13	22	40	52,90
Sondraia	181	8	—	Id.	3 ^a	0	96	80	3,87
Id.	181	9	—	Id.	3 ^a	0	60	10	2,40
Id.	181	10	—	Id.	2 ^a	0	96	60	9,18
Id.	181	13	—	Pascolo	3 ^a	2	61	50	10,46
Id.	181	14	—	Pascolo cesp.	3 ^a	3	30	90	13,24
S. Lucia	181	23	—	Id.	3 ^a	8	15	50	32,62
Id.	181	24	—	Fabbricato rur.	—	0	38	60	—
Id.	181	25	—	Seminativo	4 ^a	7	17	80	1.040,81
Id.	181	34	—	Id.	3 ^a	2	02	60	547,02
Stoppiani	182	1	—	Id.	4 ^a	3	69	50	535,78
Id.	182	2	—	Pascolo arb.	unica	1	71	00	54,72

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterna	QUALITÀ	Clas-e	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

Segue : Partita catastale n. 711 (N.O.)

Stoppiani	182	3	—	Pascolo	3 ^a	3	48	90	13,96
Id.	182	4	—	Id.	3 ^a	0	23	30	0,93
La Torrinaia	182	5	—	Seminativo	4 ^a	15	38	60	2.230,97
Id.	182	6	—	Pascolo	2 ^a	0	74	60	20,89
Id.	182	7	—	Pascolo cesp.	2 ^a	0	05	90	0,57
Stoppiacci	182	11	—	Pascolo	3 ^a	3	95	90	15,84
Id.	182	12	—	Id.	3 ^a	1	21	60	4,86
Id.	182	13	—	Id.	3 ^a	1	04	30	4,17
La Torrinaia	182	14	—	Pascolo cesp.	3 ^a	2	77	50	11,10
Id.	182	15	—	Seminativo	4 ^a	2	05	80	298,41
Torrente Forci	197	1	—	Pascolo cesp.	2 ^a	0	53	00	5,03
Id.	197	3	—	Incolto prod.	unica	0	09	90	1,98
Id.	197	4	—	Seminativo	4 ^a	0	37	20	53,94
Id.	197	5	—	Seminativo arb.	3 ^a	1	68	10	621,97
Id.	197	6	—	Seminativo	4 ^a	2	59	10	375,70
Id.	197	7	—	Id.	3 ^a	0	42	60	115,02
Barbaiano	197	8	—	Bosco ceduo	3 ^a	0	99	50	59,70
Id.	197	9	—	Pascolo	2 ^a	1	14	50	32,06
Id.	197	10	—	Bosco ceduo	4 ^a	1	07	20	43,95
Id.	197	11	—	Seminativo	4 ^a	0	91	70	132,96
Id.	197	12	—	Id.	4 ^a	0	05	90	8,56
Id.	197	13	—	Bosco ceduo	3 ^a	2	79	30	167,58
Id.	197	16	—	Id.	3 ^a	4	40	00	264,00
Id.	197	17	—	Seminativo	4 ^a	0	19	50	28,28
Id.	197	18	—	Pascolo arb.	unica	0	08	20	2,62
Id.	197	19	—	Fabbr. rurale	—	0	41	00	—
Id.	197	20	—	Pascolo	2 ^a	0	53	60	15,01
Id.	197	21	—	Pascolo cesp.	2 ^a	0	20	70	1,97
Torrente Forci	197	2	—	Incolto prod.	unica	0	32	60	6,52
Barbaiano	197	23	—	Seminativo arb.	4 ^a	3	48	40	871,00
La Postaccia.	197	24	—	Pascolo cesp.	3 ^a	1	89	10	7,56
Barbaiano	197	25	—	Seminativo	4 ^a	1	99	70	289,56
Id.	197	28	—	Seminativo arb.	4 ^a	2	14	50	536,25
La Postaccia.	197	33	—	Seminativo	5 ^a	0	38	60	23,16
Barbaiano	197	36	—	Id.	5 ^a	3	54	80	212,88
Id.	197	37	—	Id.	5 ^a	2	89	40	173,64
Id.	197	38	—	Bosco ceduo	3 ^a	0	13	30	7,98
Id.	197	39	—	Pascolo	2 ^a	0	27	20	7,62
La Postaccia.	197	40	—	Bosco ceduo	3 ^a	1	16	10	69,66
Id.	197	41	—	Pascolo cesp.	3 ^a	0	41	20	1,65
Id.	197	42	—	Id.	3 ^a	1	07	50	4,30
La Casina	181	15	—	Bosco ceduo	3 ^a	0	09	90	5,94
La Postaccia.	197	26(p)	—	Id.	3 ^a	5	65	00	339,90
Totali						470	93	23	58.813,85

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2366 in data 20 dicembre 1951, della Commissione Censuaria Centrale ad Ha. 470.93.23 e ad un reddito dominicale di L. 59.709,38 (cinquantanovemilasettecentonove e cent. 38).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Franca Spinola », « Pesci Barbi », « Luppiano », « S. Lucia » e « Barbiano », confina:

Nord: con il limite di proprietà; con la strada vicinale di Spicchiola; con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 3 e 10 (foglio 164), la cui parte est rimangono alla ditta; con un affluente del botro di Ariano coincidente con il limite ovest delle particelle 23, 24, 25, 26 (foglio 164) e con parte del limite ovest della particella 46 (foglio 164); con i botri di Ariano e della Serra; con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente con il botro delle Casette; con parte del limite ovest della particella 25 (foglio 165); con il limite nord e parte del limite ovest della particella 19 (foglio 165); con il botro di Luppiano; con il torrente Fosci; con parte del limite nord della particella 8 (foglio 198); con il botro di Oghe; con la linea del frazionamento operato sulla particella 16 (foglio 198), la cui parte sud-est rimane alla ditta e con parte del limite nord di detta particella; con la linea spezzata del frazionamento operato per la seconda volta sulla particella 16 (foglio 198), la cui parte sud rimane alla ditta; con parte dei limiti est e nord della particella 9 (foglio 198); con il torrente Fosci e con il botro della Postaccia; con la linea del frazionamento operato sulla particella 26 (foglio 197), la cui parte est rimane alla ditta e con parte del limite ovest di detta particella;

Sud: con parte del limite nord della particella 3 (foglio 214); con il limite nord-est della particella 35 (foglio 197); con il limite di proprietà coincidente con il torrente Fosci e con il botro dei Fosciatelli;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro dei Fosciatelli.

L'indennità di espropriazione è di L. 9.950.548,21 (novemilioninovecentocinquantamilaquattrocentoquarantotto e ventuno centesimi) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 4000.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Tempesti Anna fu Vincenzo, in comune di Capranica (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELL AREPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841:

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Tempesti Anna fu Vincenzo, per i terreni ricadenti nel comune di Capranica (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 16 maggio 1952, n. 2486, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'asproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Tempesti Anna fu Vincenzo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Capranica (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 5.17.93, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 179. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Tempesti Anna fu Vincenzo in Busi, in comune di Capranica (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 2590 (V.C.)									
Fugoli	II	890	1/A	Seminativo	—	1	37	40	222,58
Id.	II	890	1/C	Id.	—	1	76	20	285,44
Id.	II	877	C(p)	Id.	—	2	04	33	331,01
Totali						5	17	93	839,03

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2486 in data 16 maggio 1952 della Commissione Censuaria Centrale ad Ha. 5.17.93 e ad un reddito dominicale di L. 1.342,48 (milletrecentoquarantadue e cent. 48).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Fugoli », confina :

Nord : con il limite di proprietà ;

Est : con la linea del frazionamento operato sulla particella 877 (Sez. II), la cui parte est rimane alla ditta

Sud ed Ovest : con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 335.612,30 (trecentotrentacinquemilaseicentododici e cent. 30) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 4001.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Tolomei di Lippa Pia fu Baldastricca, vedova Maiani, in comune di Campagnatico (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiante di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Tolomei Di Lippa Pia fu Baldastricca vedova Maiani, per i terreni ricadenti nel comune di Campagnatico (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 18 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta :

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Tolomei di Lippa Pia fu Baldastricca vedova Maiani, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Campagnatico (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 134.19.13, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 134.19.13.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 180. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Tolomei Di Lippa Pia fu Baldastricca ved. Maiani, in comune di Campagnatico (provincia di Grosseto), costituenti il terso residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero u. mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						metr.	cent.	centesimi	Lire
Partita catastale n. 407 (N. U.)									
Soglietto.	76	48(p)	—	Seminativo arb.	1 ^a	29	20	47	8.177,31
Id.	76	51	—	Seminativo	2 ^a	0	66	90	207,39
Id.	76	52	—	Seminativo arb.	2 ^a	7	12	50	1.318,13
Id.	76	53	—	Seminativo	3 ^a	0	31	40	75,36
Id.	76	54	—	Id.	3 ^a	4	48	50	1.076,40
C. del Sughereto	76	55	—	Fabbr. rur.	—	0	51	50	—
Sughereto	76	56	—	Seminativo	3 ^a	1	22	50	294,00
Soglietto.	76	50	—	Id.	3 ^a	2	07	00	496,80
Sughereto	76	57(p)	—	Seminativo arb.	2 ^a	6	82	36	1.262,37
Soglietto.	76	44	—	Seminativo	3 ^a	2	54	50	610,80
Id.	76	46	—	Id.	3 ^a	0	17	50	42,00
Pog. Marruca	76	30	—	Id.	2 ^a	1	94	20	602,02
Id.	76	31	—	Id.	3 ^a	1	03	90	249,36
Id.	76	29	—	Id.	4 ^a	12	83	20	1.988,96
Id.	76	12	—	Id.	4 ^a	12	60	80	1.954,24
Id.	76	13	—	Fabbr. rur.	—	0	09	60	—
Rogaio	76	11	—	Seminativo	2 ^a	0	27	20	84,32
Id.	76	8	—	Id.	4 ^a	1	69	70	263,03
Id.	76	10	—	Pascolo cesp.	1 ^a	0	33	20	19,92
Id.	76	9	—	Seminativo	3 ^a	5	04	30	1.210,32
Id.	76	7	—	Id.	4 ^a	1	84	20	285,51
Id.	76	6	—	Seminativo arb.	3 ^a	9	16	40	824,76
Id.	76	5	—	Pascolo cesp.	1 ^a	0	25	10	15,06
P. Petriccio	76	4	—	Seminativo arb.	3 ^a	25	84	30	2.325,87
Pog. Petriccia	76	14(p)	—	Uliveto	3 ^a	6	07	90	2.431,60
Totali						134	19	13	25.815,53

Il territorio di cui al presente elenco, sito in località « Tenuta Stertignano » è costituito dai seguenti accorpamenti :

1° Accorpamento, confinante :

Nord : con parte del limite sud-est della particella 17 (foglio 57) ; con il limite sud-est della particella 18 (foglio 57) ; con il fosso Ventre di Bu ;

Est : con il limite di proprietà ;

Sud : con il limite nord della particella 47 (foglio 76) con la strada vicinale del Castello ; con il limite sud-est e nord-est della particella 41 (foglio 76) ; con il limite est delle particelle 28, 27 e 26 (foglio 76) ; con il limite est e nord della particella 22 (foglio 76) ; con il limite nord-est e nord-ovest della particella 2 (foglio 76) ; con il limite ovest della particella 15 (foglio 76) ; con il limite nord della particella 32 (foglio 76) ;

Ovest : con la linea del frazionamento operato sulla particella 14 (foglio 76) la cui parte ovest rimane alla Ditta ; con il limite est della particella 1 (foglio 76).

2° Accorpamento, confinante :

Nord : con la linea del frazionamento operato sulla particella 48 (foglio 76) la cui parte nord rimane alla Ditta ; con il limite sud-ovest e sud-est della particella 49 (foglio 76) ; con il limite sud-est della particella 39 (foglio 76) ; con la strada vicinale del Castello ; con parte del limite sud della particella 45 (foglio 76) ;

Est : con la linea del frazionamento operato sulla particella 57 (foglio 76) la cui parte est rimane alla Ditta ;

Sud : con il limite di proprietà ;

Ovest : con il limite di proprietà.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 4002.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Torlonia Alessandro, Anna Maria e Giulia, fratelli fu Carlo, in comune di Bracciano (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Torlonia Alessandro, Anna Maria e Giulia, fratelli, fu Carlo, per i terreni ricadenti nel comune di Bracciano (provincia di Roma);

Vista la deliberazione 5 settembre 1951 n. 2326, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dagli interessati ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste:

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione

della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Torlonia Alessandro, Anna Maria e Giulia, fratelli, fu Carlo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Bracciano (provincia di Roma), per una superficie di ettari 0.40.20, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'Elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 181. — PALLA

ALLEGATO N° 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Torlonia Alessandro, Anna Maria e Giulia fratello e sorelle fu Carlo, in comune di Bracciano (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	Q U A L I T À	SUPERFICIE TAVOLE BRACCIA QUADRE	REDDITO DOMINICALE
						Lire
Lago Morto	VII	3	—	Partita catastale n. 2670 (V. G.) Seminativo	4 02	82,50

Pari ad Ha. 0.40.20

Il territorio di cui al presente elenco, è costituito dalla particella n. 3 sita in località « Lago Morto » e distinta a. V. C. alla Sez. VII.

L'indennità di espropriazione è di L. 32.175,00 (trentaduemilacentosettantacinque) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 4003.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Torlonia Alessandro, Anna Maria e Giulia, fratelli fu Carlo, in comune di Anguillara Sabazia (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Torlonia Alessandro, Anna Maria e Giulia, fratelli, fu Carlo, per i terreni ricadenti nel comune di Anguillara Sabazia (provincia di Roma);

Vista la deliberazione 5 settembre 1951, n. 2326, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dagli interessati ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste:

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione

della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Torlonia Alessandro, Anna Maria e Giulia, fratelli, fu Carlo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Anguillara Sabazia (provincia di Roma), per una superficie di ettari 732.49.00, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 182. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Torlonia Alessandro, Anna Maria e Giulia fratello e sorelle fu Carlo, in comune di Anguillara Sabazia (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero d mappa	Subalterni Articolo di stima	Q U A L I T À	SUPERFICIE TAVOLE	REDDITO DOMINICALE
						Lire

Partita catastale n. 879 (V. C.)

Vigna di Valle	I	184	2	Seminativo	113	10	1.160,41
Id.	I	187	1	Seminativo vitato	57	00	3.357,30
Id.	I	187	2	Id.	89	90	5.289,22
Id.	I	189	2	Prato	80	90	6.763,24
Id.	I	189	4	Id.	13	50	564,30
Id.	I	197	—	Pascolo.	19	30	66,01
Id.	I	270	1	Prato	70	00	5.852,00

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	Q U A L I T À	SUPERFICIE TAVOLE	REDDITO DOMINICALE	
						Lire	
Segue : Partita catastale n. 789 (N.C.)							
Vigna di Valle	I	270	2	Prato	71	00	2.967,80
Id.	I	276	—	Id.	23	48	981,46
Id.	I	286	1	Seminativo	37	20	2.544,48
Id.	I	286	2	Id.	38	25	1.308,15
Id.	I	287	—	Orto asciutto	3	10	259,16
Id.	I	296	—	Pascolo.	155	00	1.590,30
Valle Farciano	I	184	1B	Seminativo	51	21	1.050,81
Vigna di Valle	I	189	1B	Prato	30	92	2.584,91
Id.	I	189	3B	Id.	39	44	1.648,59
Id.	I	195	B	Id.	6	85	187,42
Id.	I	196	B	Seminativo	23	05	788,31
Terra di Litta	II	1	1	Id.	410	00	8.413,20
Id.	II	1	3	Id.	786	70	16.143,08
Id.	II	1	4	Id.	330	00	6.771,60
Id.	II	4	2	Id.	60	70	1.245,26
Id.	II	5	2	Id.	403	50	4.139,91
Id.	II	6	—	Id.	1	24	4,22
Id.	II	7	—	Id.	40	06	822,02
Id.	II	9	—	Id.	17	71	363,39
Id.	II	10	—	Id.	63	10	1.294,81
Id.	II	11	—	Pascolo	2	28	7,79
Casetta	II	12	1	Seminativo	257	38	5.281,43
Id.	II	12	2	Id.	260	00	5.335,20
Id.	II	12	3	Id.	137	00	2.811,24
Id.	II	13	2	Pascolo	90	80	1.863,22
Id.	II	14	—	Seminativo	25	48	522,84
Spanaro	II	20	3	Id.	370	00	12.654,00
Terra di Litta	II	27	—	Id.	1	60	32,83
Casette	II	28	—	Id.	2	12	43,51
Terra di Litta	II	8	—	Casa rurale	0	14	—
Crocicchie	II	30	—	Seminativo	1.632	85	33.506,08
Vigna di Valle	I	285	—	Vigneto.	5	25	369,06
Id.	I	185	1B	Pascolo.	170	16	1.163,90
Terra di Litta	II	1	2	Seminativo	545	00	11.183,40
Id.	II	2	—	Id.	5	41	18,47
Id.	II	3	—	Pascolo.	12	02	41,08
Id.	II	4	1	Id.	47	00	964,44
Id.	II	5	1	Seminativo	345	00	11.799,00
Crocicchio	II	22	—	Id.	66	70	1.368,68
Spanaro	II	20	1	Id.	312	50	10.687,50
Totali					7.324	90	177.815,03

Pari ad Ha. 732.49.00

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2326 in data 5 settembre 1951 della Commissione censuaria centrale ad Ha. 732.49.00 e ad un reddito dominicale di L. 188.304,49 (centottantottomilatrecentoquattro e cent. 49).

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Vigna di Valle », confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte, con il lago di Bracciano;

Est: con il limite di proprietà e con parte del limite nord della particella 186 (Sez. I);

Sud: con parte del limite nord e con il limite ovest della particella 186 (Sez. I); con i terreni soggetti ad uso civico a favore del Comune di Anguillara;

Ovest: con il limite di proprietà.

2° Accorpamento in località « Terra di Litta » e « Casetta », confinante:

Nord: con i terreni soggetti ad uso civico a favore del Comune di Anguillara e con la strada comunale che da Bracciano mette a Roma;

Est: con la strada comunale che da Bracciano mette a Roma; con il fosso Valle Facciana; con i terreni soggetti ad uso civico a favore del Comune di Anguillara; con un breve tratto della strada consortiva che mette alla Casetta; con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso del Mandrone;

Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso di Terra di Litta e con la strada consortile al Fontanile;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada comunale che mette a Ceri, con il fosso del Mandrone e con il fosso detto di Spanaro; con la linea del frazionamento operato sulla particella 20 sub. 1, la cui parte nord è compresa nei terreni soggetti ad uso civico a favore del comune di Anguillara; nuovamente con i terreni soggetti ad uso civico a favore del comune di Anguillara.

L'indennità di espropriazione è di L. 66.485.114,55 (sessantaseimilioniquattrocentottantacinquemilacentotquattordici e cent. 55) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'Agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 dicembre 1952, n. 4004.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Tortoli Giulia fu Giovanni, vedova Matteucci, in comune di Volterra (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Tortoli Giulia fu Giovanni vedova Matteucci, per i terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa);

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Tortoli Giulia fu Giovanni vedova Matteucci, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa), per la superficie di ettari 2.53.84, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 2.53.84.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953

Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 188. — PALIA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Tortoli Giulia fu Giovanni vedova Matteucci, in comune di Volterra (provincia di Pisa), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettar.	are	centiare	

Partita catastale n. 1000 (N. C.)

Podere Carrentino	100	115	—	Bosco misto	unica	0	01	40	1,47
Id.	100	116	—	Canneto	unica	0	00	79	2,05
Id.	100	117	—	Uliveto	2 ^a	1	11	80	614,90
Id.	100	118	—	Seminativo arb.	4 ^a	0	32	50	81,25
Id.	100	119	—	Bosco ceduo	2 ^a	0	10	70	8,03
Id.	100	120	—	Seminativo	3 ^a	0	08	00	21,60
Id.	100	121	—	Seminativo arb.	4 ^a	0	12	60	31,50
Id.	100	122	—	Fabbr. rur.	—	0	08	80	—
Id.	100	123	—	Seminativo arb.	3 ^a	0	12	20	45,14
Id.	100	124	—	Orto irriguo.	unica	0	04	40	70,40
Id.	100	125	—	Canneto	unica	0	00	81	2,11
Id.	100	126	—	Seminativo	4 ^a	0	20	20	29,29

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMICILIARE
						ettari	are	centiare	Lire
Segue : Partita catastale n. 1000 (N.C.)									
Podere Carrentino	100	127	—	Seminativo	3 ^a	0	06	70	18,09
Id.	100	128	—	Pascolo arb.	unica	0	02	70	0,86
Id.	100	129	—	Pascolo.	1 ^a	0	04	40	2,42
Id.	100	130	—	Canneto	unica	0	01	80	4,68
Id.	100	131	—	Bosco ceduo	4 ^a	0	01	60	0,66
Carrentino	100	308(p)	—	Seminativo arb.	3 ^a	0	12	44	46,43
Totali						2	53	84	980,88

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Il Chiusino », distinto a N. C. al foglio 100, confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente, in un breve tratto, con la strada comunale D'Era;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 308, la cui parte ovest è compresa nei terreni soggetti ad esproprio e con parte del limite nord della medesima particella; con il limite di proprietà.

Visto, il Ministro per l'Agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

27 dicembre 1952, n. 4005.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino ai terreni di proprietà di Valentini Antonio e Carlo in Luciano in comune di Canino (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 200; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 359 e 16 agosto 1952, n. 1209;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Valentini Antonio e Carlo fu Luciano, per i terreni ricadenti nel comune di Canino (provincia di Grosseto);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2418, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dagli interessati ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'Agricoltura e delle foreste, non ricorrono

tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che i sunnominati hanno presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Valentini Antonio e Carlo, fu Luciano, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Canino (provincia di Viterbo), per la superficie di ettari 51.90.27, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 31.91.53, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 19.98.74.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonché quello menzionato all'

articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli; ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 184. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Valentini Antonio e Carlo fu Luciano, in comune di Canino (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscane laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articoli di stima	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 1414 (V. C.)									
Via di Corneto Salonne	XI	183	1	Pascolo olivato	—	0	77	10	582,88
Id.	XI	183	2	Id.		0	72	50	548,10
Id.	XI	184	1	Seminativo		0	53	80	213,05
Id.	XI	184	2	Id.		0	32	20	73,04
Castellardo.	I	783	—	Pascolo.	—	17	29	80	809,53
Id.	I	781 (p)	—	Seminativo		5	31	66	689,02
Poggio Fallito	I	598 (p)	—	Pascolo.		6	29	37	294,53
Id.	I	924	—	Pascolo cesp.		0	65	10	39,82
Totali						31	91	53	3.249,97

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2418 del 27 marzo 1952 della Commissione censuaria centrale ad Ha. 31.91.53 e ad un reddito dominicale di L. 8.618,02 (ottomilaseicentodiciotto e cent. 2).

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti :

1° Accorpamento in località « Castellardo » distinto a V. C. alla Sez. I, confinante :

Nord ed Est : con il limite di proprietà ;

Sud : con la linea del frazionamento operato sulla particella 781, la cui parte sud è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo ;

Ovest : con il limite di proprietà coincidente con il fosso detto Timone.

2° Accorpamento in località « Poggio Fallito », confinante

Nord : con il limite di proprietà ;

Est : con il limite di proprietà : con il limite nord e parte del limite ovest della particella 600/2 (Sez. I) ;

Sud : con la linea del frazionamento operato sulla particella 598 (Sez. I), la cui parte sud rimane alla ditta ;

Ovest : con il limite di proprietà.

3° Accorpamento in località « Via di Corneto Salonne », confinante :

Nord, Est e Sud : con il limite di proprietà ;

Ovest : con il limite di proprietà coincidente con la strada che da Tarquinia conduce a Canino.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.299.068,17 (unmilione duecentonovantanovemilaseicentotto e cent. 17) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'Agricoltura e le foreste

FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Valentini Antonio e Carlo fu Luciano, in comune di Canino (provincia di Viterbo), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 1414 (V. C.)									
Puntone dei Castrati	I	746	—	Seminativo	—	2	41	40	312,84
Id.	I	747	1	Pascolo cesp.	—	5	15	40	556,63
Id.	I	747	2	Id.	—	2	96	00	181,15
Id.	I	747	3	Id.	—	4	03	60	247,00
Id.	I	760	—	Casa diruta	—	0	01	10	—
S. Lucia.	I	757	—	Pascolo.	—	0	72	00	33,70
Id.	I	758	—	Id.	—	3	39	00	439,34
Id.	I	677	1099	Pascolo cesp.	—	0	23	50	14,36
Id.	I	759	—	Pascolo.	—	0	39	10	18,29
Castellardo.	I	781 (p)	—	Seminativo	—	0	67	64	87,66
Totali						19	98	74	1.890,97

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetti della delibera n. 2418 in data 27 marzo 1952 della Commissione Censuaria Centrale ad Ha. 19.98,74 e ad un reddito dominicale di L. 4.309,00 (quattromilatrecentonove).

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località «Puntone dei Castrati» e «S. Lucia», confinante:

Nord, Est e Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada che da Canino conduce a Pignano.

2° Accorpamento in località «Castellardo» distinto a V. C. alla Sez. I, confinante:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 781, la cui parte nord è compresa nei terreni soggetti ad esproprio;

Est e Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso detto Timone.

Visto, il Ministro per l'Agricoltura e le Foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 4006.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Valentini Maddalena, Teti, Maria e Torquato fu Amilcare, fratello e sorelle, in comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Ma-

remma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Valentini Maddalena, Teti, Maria e Torquato, fratello e sorelle fu Amilcare, per i terreni ricadenti nel comune di Castiglione della Pescaia (provincia di Grosseto);

Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che i sunnominati hanno presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla

determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Valentini Maddalena, Teti, Maria e Torquato, fratello e sorelle fu Amilcare relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castiglione della Pescaia (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 146.49.89, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo

di indisponibilità in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, su terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 146.49.89.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953

Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 185. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Valentini Maddalena, Teti, Maria e Torquato fu Amilcare, in comune di Castiglione della Pescaia (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiaro	Lire

Partita catastale n. 1481 (N. C.)									
C. Prile	88	9	—	Seminativo	2 ^a	17	77	10	6.397,56
S. Prov. Ampio	88	14	—	Bosco alto fusto.	3 ^a	0	60	50	66,55
C. Prile	88	15	—	Seminativo	1 ^a	0	54	80	257,56
Id.	88	18	—	Seminativo arb.	2 ^a	2	58	80	1.294,00
Id.	88	23	—	Seminativo	2 ^a	1	23	40	444,24
Le Vigne	99	8	—	Bosco ceduo	2 ^a	0	44	10	44,10
S. Ampio	100	1	—	Seminativo arb.	1 ^a	6	92	60	4.501,90
Id.	100	2	—	Vigneto.	1 ^a	0	61	80	556,20
Id.	100	54	—	Seminativo	1 ^a	6	13	70	2.884,39
Id.	100	55	—	Id.	1 ^a	11	76	50	5.529,55
F. Vallina Diavolo	101	3 (p)	—	Id.	1 ^a	22	71	65	10.676,74
Pozzignoni.	101	4	—	Fabbr. rur.	—	0	68	90	—
Id.	101	5	—	Seminativo	1 ^a	29	88	10	14.044,07
Id.	101	6	—	Fabbr. rur. con dir. alla corte 11	—	0	00	65	—
Id.	101	12	—	Seminativo	1 ^a	0	04	50	21,15
Id.	101	13	—	Orto	2 ^a	1	18	80	1.128,60
Id.	101	15	—	Seminativo	1 ^a	2	37	50	1.116,25
Maccione	100	5 (p)	—	Id.	1 ^a	15	34	29	7.211,18
Id.	100	49	—	Id.	2 ^a	1	48	40	534,24
C. Prile	88	26(p)	—	Id.	3 ^a	17	53	90	4.735,53
Id.	88	5	—	Id.	2 ^a	6	58	20	2.369,52
Pozzignoni.	101	7	—	Fabbr. rur. con dir. alla corte 11	—	0	01	70	—
Totali						146	49	89	63.813,33

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Tenuta Castiglioni », confina :

Nord-Ovest : con un tratto della strada vicinale Castiglioni Tirli ; con parte del limite est della particella 8 (foglio 88) ; con parte del limite sud-est della particella 1 (foglio 88) ; con la linea del frazionamento operato sulla particella 26 (foglio 88) la cui parte nord-ovest rimane alla Ditta ;

Nord-Est : con parte del limite sud-ovest e con il limite sud-est della particella 25 (foglio 88) ; con parte del limite sud-ovest della particella 2, con il limite sud-ovest delle particelle 27 e 29 tutte del foglio 88 ; con un tratto della strada vicinale della Capanne ; con il fosso delle Capanne ; con la strada comunale delle Strette ; con la linea del frazionamento operato sulla particella 3 (foglio 101) la cui parte nord-est rimane alla Ditta ;

Sud-Est : con il limite di proprietà coincidente in gran parte con la strada provinciale Castiglione ;

Sud-Ovest : con il limite di proprietà ; con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 5 (foglio 100) la cui parte sud-ovest ricade nei terreni soggetti ad esproprio ; con il limite di proprietà.

Visto, il *Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 4007.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Vannucchi Silvana fu Odoardo maritata Calamai, in comune di Volterra (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica ;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 ; 21 ottobre 1950, n. 841 ; 18 maggio 1951, n. 333 ; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206 ;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66 ;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Vannucchi Silvana fu Odoardo maritata Calamai, per i terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa) ;

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dello articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata ;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accontento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ;

Sentito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste ;

Decreta :

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Vannucchi Silvana fu Odoardo maritata Calamai, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa), per la superficie di ettari 190.56.22, specificamente descritti nello elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 190.56.22.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il *Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953

Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 186. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Vannucchi Silvana fu Odoardo, in comune di Volterra (provincia di Pisa), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

Partita catastale n. 1017 (N. C.)

Zoccolo	3	1	—	Pascolo cesp.	2 ^a	3	48	20	33,08
Id.	3	2	—	Seminativo	3 ^a	0	32	50	87,75
Id.	3	4	—	Id.	4 ^a	5	71	40	828,53
Id.	3	5	—	Pascolo.	1 ^a	0	31	20	17,16
Id.	3	6	—	Id.	1 ^a	0	10	20	5,61
Id.	3	8	—	Pascolo cesp.	1 ^a	0	54	30	12,49
Solaio	3	55	—	Uliveto	2 ^a	1	12	20	617,10
Id.	3	56	—	Fabbr. rur.	—	0	28	00	—
Id.	3	57	—	Bosco ceduo	1 ^a	0	05	30	5,30
Id.	3	64	—	Uliveto	1 ^a	2	58	40	1.808,80
Id.	3	72	—	Seminativo arb.	4 ^a	0	56	90	142,25
Zoccolo	3	20	—	Seminativo	4 ^a	13	17	00	1.909,65
I Prati	3	21	—	Id.	3 ^a	1	66	11	448,49
Id.	3	22	—	Seminativo arb.	3 ^a	4	83	20	1.787,84
Id.	3	23	—	Bosco misto	unica	0	23	30	24,46
Le Preselle	3	30	—	Uliveto	2 ^a	0	82	30	452,65
I Prati	3	34	—	Seminativo	4 ^a	0	35	80	51,91
Le Preselle	3	35	—	Uliveto	2 ^a	4	28	80	2.358,40
Id.	3	36	—	Pascolo cesp.	1 ^a	0	01	20	0,28
Solaio	3	52	—	Bosco misto	unica	0	84	30	88,51
Id.	3	58	—	Bosco ceduo	1 ^a	0	17	40	17,40
Id.	3	59	—	Bosco alto fusto.	3 ^a	0	03	50	1,75
Id.	3	60	—	Seminativo	3 ^a	0	29	90	80,73
Zoccolo	2	1	—	Pascolo.	1 ^a	0	07	40	4,07
Id.	2	4	—	Id.	1 ^a	2	40	20	132,11
Id.	2	5	—	Seminativo	5 ^a	1	32	30	79,38
Id.	2	6	—	Id.	3 ^a	0	61	00	164,70
Id.	2	7	—	Seminativo arb.	3 ^a	1	09	20	404,04
Id.	2	8	—	Seminativo	4 ^a	2	01	40	292,03
Id.	2	9	—	Seminativo arb.	3 ^a	0	48	50	179,45
Id.	2	10	—	Seminativo	4 ^a	7	70	70	1.117,51
Id.	2	11	—	Pascolo arb.	unica	0	21	50	6,88
Id.	2	12	—	Pascolo cesp.	1 ^a	8	62	40	198,35
Id.	2	13	—	Pascolo.	1 ^a	2	36	90	130,30
Id.	2	14	—	Seminativo	4 ^a	7	32	10	1.061,55
Id.	2	15	—	Seminativo arb.	3 ^a	0	96	80	358,16
Id.	2	16	—	Id.	2 ^a	4	28	50	2.099,65
Id.	2	17	—	Seminativo	3 ^a	0	26	80	72,36
Id.	2	18	—	Id.	5 ^a	11	14	00	668,40
Id.	2	19	—	Pascolo.	1 ^a	1	58	50	87,18
Id.	2	20	—	Seminativo	3 ^a	0	89	90	242,73
Id.	2	21	—	Id.	4 ^a	2	35	10	340,90
Id.	2	22	—	Id.	3 ^a	0	18	20	49,14
Id.	2	25	—	Seminativo arb.	2 ^a	1	10	30	540,47
Id.	2	26	—	Id.	2 ^a	0	54	90	269,01
Id.	2	27	—	Pascolo cesp.	1 ^a	2	17	20	49,96
Id.	2	29	—	Seminativo	5 ^a	7	77	30	466,38
Id.	2	30	—	Fabbr. rur.	—	0	46	30	—
Id.	2	31	—	Seminativo arb.	2 ^a	1	50	00	735,00
Id.	2	32	—	Seminativo	3 ^a	0	58	10	156,87
Solaio	2	43	—	Seminativo arb.	2 ^a	3	56	60	1.747,34
Id.	2	44	—	Seminativo	4 ^a	14	93	40	2.165,43
Id.	2	45	—	Pascolo cesp.	2 ^a	0	08	90	0,85
Id.	2	46	—	Id.	2 ^a	0	90	90	8,64
Id.	2	47	—	Id.	2 ^a	0	29	00	2,76
Zoccolo	2	48	—	Seminativo	3 ^a	0	77	90	210,33
Id.	2	49	—	Pascolo arb.	unica	0	03	10	0,99
Solaio	2	53	—	Seminativo	4 ^a	1	24	60	180,67
Id.	2	54	—	Bosco ceduo	2 ^a	4	07	30	305,48
Id.	2	55	—	Uliveto	3 ^a	0	84	90	331,11
Botro dell'Imponente	2	23	—	Seminativo arb.	2 ^a	1	68	20	824,18
Id.	2	24	—	Seminativo	2 ^a	0	75	80	288,04

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Segue Partiti catastale n. 1017 (N. C.)									
Zoccolo	2	28	—	Seminativo	4 ^a	0	06	30	9,14
Id.	2	33	—	Seminativo arb.	3 ^a	0	97	50	360,75
Id.	2	34	—	Pascolo cesp.	2 ^a	0	28	80	2,74
Id.	2	35	—	Seminativo	4 ^a	17	55	30	2.545,18
Id.	2	36	—	Id.	3 ^a	0	44	30	119,61
Id.	2	37	—	Id.	3 ^a	0	19	40	52,38
Id.	2	38	—	Id.	5 ^a	5	32	90	319,74
Id.	2	39	—	Id.	3 ^a	0	37	90	102,33
Id.	2	40	—	Seminativo arb.	3 ^a	0	46	20	170,94
Solaio	2	41	—	Id.	2 ^a	0	97	30	476,77
Id.	2	42	—	Seminativo	2 ^a	0	17	90	68,02
Id.	2	50	—	Id.	3 ^a	0	24	80	66,96
Id.	2	51	—	Id.	4 ^a	13	66	20	1.980,99
Id.	2	52	—	Bosco ceduo	3 ^a	0	01	10	0,66
Id.	2	56	—	Pascolo cesp.	2 ^a	0	08	40	0,80
Fiume d'Era.	2	57	—	Seminativo	4 ^a	0	94	30	136,73
Collelungo	1	4	—	Id.	3 ^a	4	03	20	1.088,64
Id.	1	3	—	Id.	5 ^a	1	86	00	111,60
Id.	1	2	—	Vigna	1 ^a	0	18	10	126,70
Id.	1	1 (p)	—	Seminativo arb.	2 ^a	1	62	81	797,78
Totali						190	56	22	35.291,00

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Zoccolo » e « Solaio » confina :

Nord con il limite amministrativo del comune di Peccioli e con il limite di proprietà :

Est con il limite di proprietà ; con parte del limite ovest della particella 25 (foglio 3) ; con il limite ovest della particella 24 (foglio 3) con parte del limite ovest delle particelle 25 e 45 (foglio 3) con parte del limite nord della particella 43 (foglio 3) ; con il limite nord e con parte del limite ovest della particella 38 (foglio 3) ; con la linea del frazionamento operato sulla particella 21 (foglio 3), la cui parte sud rimane alla ditta e con parte del limite ovest di detta particella ; con un breve tratto del limite ovest della particella 38 (foglio 3) ; con il limite ovest della particella 37 (foglio 3) ; con un altro tratto del limite ovest della particella 38 (foglio 3) ; con il limite ovest della particella 53 (foglio 3) e nuovamente con un breve tratto del limite ovest della particella 38 (foglio 3) ; con il limite ovest della particella 61 (foglio 3) :

Sud con la strada vicinale Peccioli-Villamagna .

Ovest con il limite est della particella 13 (foglio 1) ; con la linea del frazionamento operato sulla particella 1 (foglio 1), la cui parte ovest è compresa nei terreni soggetti ad esproprio.

Visto, il *Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 4008.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Vecchioni Biagio fu Ippocrate, in comune di Montieri (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica ;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 ; 21 ottobre 1950, n. 841 ; 18 maggio 1951, n. 333 ; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206 ;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66 ;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Vecchioni Biagio fu Ippocrate, per i terreni ricadenti nel comune di Montieri (provincia di Grosseto) ;

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ;

Sentito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste ;

Decreta :

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione

della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Vecchioni Biagio fu Ippocrate, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montieri (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 10.50.90, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953

Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 187. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Vecchioni Biagio fu Ippocrate, in comune di Montieri (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951 n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 1533 (N. C.)									
Saliccionne	44	30	—	Bosco ceduo	2 ^a	0	18	90	22,68
Id.	44	46	—	Vigneto.	3 ^a	0	82	20	205,50
Id.	44	47	—	Seminativo arb.	3 ^a	0	82	10	123,15
Id.	44	59	—	Castagneto	3 ^a	0	14	70	13,23
Id.	44	60	—	Fabbr. rur.	—	0	07	80	—
Id.	44	61	—	Bosco ceduo	2 ^a	0	40	40	48,48
Id.	44	63	—	Castagneto	3 ^a	0	16	30	14,67
Id.	44	64	—	Bosco ceduo	3 ^a	0	60	90	51,77
Id.	44	78	—	Seminativo arb.	4 ^a	0	23	50	18,80
Id.	44	79	—	Bosco misto	2 ^a	2	11	50	179,77
Id.	44	80	—	Seminativo	4 ^a	0	32	60	22,82
Id.	44	81	—	Vigneto.	3 ^a	0	18	00	45,00
Id.	44	82	—	Id.	3 ^a	1	74	90	437,25
Id.	44	83	—	Bosco ceduo	3 ^a	1	17	20	99,62
Id.	44	84	—	Seminativo	4 ^a	1	00	30	70,21
Id.	44	85	—	Pascolo arb.	unica	0	10	40	5,72
Id.	44	86	—	Seminativo	3 ^a	0	39	20	49,00
Totali						10	50	90	1.407,67

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Saleccione », confina :

Nord ed Est : con il limite di proprietà ;

Sud : con il fiume Cecina ;

Ovest : con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 555.590,05 (lire cinquecentocinquantaquinemilacinquecentonovanta e cent. 5) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'Agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

27 dicembre 1952, n. 4009.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Vecchioni Biagio fu Ippocrate, in comune di Massa Marittima (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951 n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Vecchioni Biagio fu Ippocrate, per i terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dello articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Vecchioni Biagio fu Ippocrate, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 315.63.19, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente perduto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 188. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Vecchioni Biagio fu Ippocrate, in comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Simboli di deduzioni	classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
							ettari	are	centiare	
										Lire

Partita catastale n. 1431 (N. C.)

La Fornace	135	1	—	Seminativo	—	2ª	1	50	50	481,60
L'Imposto	135	2	—	Bosco ceduo	—	4ª	6	20	40	465,30
Id.	135	3	—	Seminativo	—	3ª	0	35	40	77,88
Lotto di Santroni.	135	4	—	Id.	—	3ª	6	46	30	1.421,86
La Fornace	135	5	—	Bosco ceduo	—	4ª	8	70	50	652,88
Trecina	135	6	—	Id.	—	4ª	0	36	70	27,52
Id.	135	7	—	Seminativo	—	3ª	3	50	10	770,22
Pian delle Gore	135	10	—	Pascolo cesp.	—	1ª	0	73	50	36,01

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di Mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Simboli di deduzioni	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE Lire
							ettari	are	centiare	

Segue : Partita catastale n. 1431 (N. C.)

Trecina	135	11	—	Bosco ceduo	—	4 ^a	0	17	20	12,90
Id.	135	12	—	Seminativo	—	3 ^a	1	19	70	263,34
Pian delle Gore	135	13	—	Pascolo cesp.	—	1 ^a	0	48	40	23,72
Id.	135	8	—	Bosco ceduo	—	4 ^a	7	77	00	582,75
P.La Lodola	135	14	—	Seminativo	—	3 ^a	0	48	60	106,92
Pian delle Gore	135	9	—	Id.	—	3 ^a	8	13	30	1.789,26
Id.	135	15	—	Seminativo arb.	—	3 ^a	7	06	20	2.259,84
Id.	135	16	—	Vigneto.	—	2 ^a	0	53	80	376,60
Id.	135	17	—	Fabbr. rur.	—	—	0	43	00	—
Id.	135	18	—	Seminativo	—	3 ^a	7	50	70	1.651,54
Id.	135	19	—	Fabbr. rur.	—	—	0	68	20	—
Id.	135	20	—	Seminativo	—	1 ^a	9	95	00	4.278,50
Id.	135	21	—	Id.	—	3 ^a	8	90	90	1.959,98
P.re La Lbdola	137	14	—	Id.	A ⁹	3 ^a	14	08	70	3.099,14
Id.	137	22	—	Vigneto.	A ⁹	1 ^a	0	60	00	495,00
Pod. Santrone	134	36	—	Seminativo	—	3 ^a	2	39	70	527,34
Santrone	134	42	—	Id.	—	3 ^a	2	76	80	608,96
Id.	134	50	—	Id.	—	3 ^a	0	36	20	79,64
Tramezzi	134	51	—	Bosco ceduo	—	4 ^a	16	73	40	1.255,05
Santrone	134	54	—	Fabbr. rur.	—	—	0	43	00	—
Id.	134	55	—	Pascolo cesp.	—	2 ^a	1	14	30	22,86
Il Lago	134	62	—	Seminativo	—	2 ^a	0	36	20	115,84
Santrone	134	63	—	Id.	—	3 ^a	5	95	20	1.309,44
Id.	134	64	—	Pascolo cesp.	—	2 ^a	0	33	80	6,76
Id.	134	65	—	Seminativo arb.	—	3 ^a	0	20	00	64,00
Id.	134	66	—	Uliveto	—	2 ^a	2	24	40	1.402,50
Id.	134	67	—	Seminativo	—	4 ^a	1	02	00	147,90
Id.	134	72	—	Id.	—	2 ^a	4	60	30	1.472,96
Id.	134	73	—	Id.	—	4 ^a	5	39	40	782,13
Id.	134	74	—	Fabbr. rur.	—	—	0	29	90	—
Id.	134	75	—	Uliveto	—	3 ^a	2	99	00	1.196,00
Po Becone	134	76	—	Seminativo	—	4 ^a	3	39	20	491,84
Santrone	134	52	—	Uliveto	—	3 ^a	2	71	30	1.085,20
Id.	134	53	—	Seminativo	—	3 ^a	0	50	70	111,54
Id.	134	77	—	Uliveto	—	3 ^a	0	62	70	250,80
Id.	134	68	—	Seminativo	—	4 ^a	7	62	90	1.106,20
Id.	134	78	—	Uliveto	—	3 ^a	2	81	40	1.125,60
Bruscoline	138	36	—	Seminativo	A ⁹	4 ^a	4	45	60	623,84
Id.	138	35	—	Id.	—	3 ^a	0	87	10	191,62
Id.	138	34	—	Uliveto	—	2 ^a	5	09	00	3.181,25
Id.	138	28	—	Id.	A ⁹	2 ^a	4	13	40	2.583,74
Id.	138	30	—	Fabbr. rur.	—	—	—	57	10	—
Id.	138	29	—	Uliveto	A ⁹	3 ^a	1	72	20	671,58
Id.	138	31	—	Seminativo arb.	A ⁹	5 ^a	1	26	00	207,90
Id.	138	32	—	Seminativo	A ⁹	2 ^a	4	29	20	1.330,52
Id.	138	33	—	Id.	A ⁹	1 ^a	2	50	30	1.051,26
Fosso Sata	142	44	—	Id.	A ⁹	1 ^a	0	40	50	170,10
Poderino	98	28	—	Id.	—	2 ^a	6	01	40	1.864,34
Id.	98	20	—	Id.	A ⁹	1 ^a	13	05	00	5.481,00
Bruscoline	98	37(p)	—	Uliveto	—	2 ^a	4	34	68	2.716,71
Poderino	98	19	—	Seminativo arb.	—	2 ^a	0	53	10	217,71
Id.	98	18	—	Uliveto	—	2 ^a	1	06	50	665,62
Id.	98	22	—	Vigneto.	—	2 ^a	0	77	70	524,47
Id.	98	23	—	Fabbr. rur.	—	—	0	57	10	—
La Tabina	94	2	—	Seminativo	—	5 ^a	0	89	00	71,20
Id.	94	3	—	Id.	—	5 ^a	1	50	80	120,64
Id.	94	4	—	Pascolo.	—	unica	1	08	30	43,32
Id.	94	5	—	Fabbr. rur.	—	—	0	22	30	—
Id.	94	6	—	Seminativo	—	4 ^a	0	86	30	120,82
Id.	94	7	—	Pascolo cesp.	—	2 ^a	1	32	90	26,58
Id.	94	8	—	Seminativo	—	5 ^a	3	52	70	282,16
Id.	94	10	—	Pascolo cesp.	—	2 ^a	1	74	20	34,84
Id.	94	16	—	Uliveto	—	4 ^a	0	12	10	32,67
Id.	94	11	—	Seminativo	—	4 ^a	2	03	80	235,32
Id.	94	13	—	Id.	—	4 ^a	0	87	80	122,92
Id.	94	14	—	Bosco ceduo	—	3 ^a	9	29	20	836,28
Id.	94	12(p)	—	Uliveto	—	3 ^a	3	05	33	1.190,79
Bruscoline	94	25	—	Seminativo	—	5 ^a	1	12	70	90,16
Id.	94	24	—	Vigneto.	—	2 ^a	0	42	50	286,87
Id.	94	21	—	Fabbr. rur.	—	—	0	23	70	—
Id.	94	23	—	Seminativo	—	3 ^a	0	33	00	72,60
Id.	94	40	—	Pascolo.	—	unica	0	14	30	5,72

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di Mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Simboli di deduzioni	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
							ettari	arc	centiare	Lire
Segue : Partita catastale n. 1431 (N.C.)										
Bruscoline.	94	42	—	Bosco ceduo	—	4 ^a	0	13	30	9,98
Id.	94	41	—	Id.	—	4 ^a	0	02	80	2,10
Id.	94	43	—	Uliveto	—	2 ^a	5	27	70	3.298,13
Campo ai Cozzi	94	32	—	Seminativo	—	4 ^a	3	67	80	514,92
Bruscoline	94	44	—	Bosco ceduo	—	3 ^a	23	52	80	2.117,52
La Tabina.	94	26	—	Pascolo cesp.	—	2 ^a	0	26	70	5,34
Valenitera	134	57	—	Bosco ceduo	—	4 ^a	0	20	80	15,60
Bruscoline	138	38	—	Uliveto.	A ⁹	2 ^a	1	34	30	839,37
Id.	138	27	—	Pascolo cesp.	A ⁹	2 ^a	2	67	60	53,52
Id.	138	17	—	Pascolo cesp.	A ⁹	2 ^a	1	87	50	37,50
Id.	138	18	—	Bosco ceduo	A ⁹	3 ^a	3	55	70	320,13
Id.	138	19	—	Id.	A ⁹	4 ^a	3	70	30	277,73
C.po alla Campana	94	27(p)	—	Seminativo	A ⁹	4 ^a	1	59	42	223,19
Poderino	98	21	—	Id.	—	2 ^a	0	38	90	120,59
Le Lame	98	17	—	Id.	—	2 ^a	9	10	60	2.822,86
Id.	98	12	—	Fabbr. rur.	—	—	0	25	50	—
Id.	98	13	—	Seminativo	—	1 ^a	0	21	20	89,04
Id.	98	16	—	Seminativo arb.	—	2 ^a	8	08	20	3.313,62
Id.	98	11	—	Uliveto	—	2 ^a	0	44	30	276,88
Bruscoline Nuove	95	23	—	Seminativo	—	1 ^a	0	12	60	52,92
Id.	95	21	—	Id.	—	2 ^a	1	76	60	547,46
Id.	95	22(p)	—	Id.	—	2 ^a	4	78	16	1.482,30
Le Cave.	94	50	—	Uliveto	—	3 ^a	1	37	70	537,03
Totali							315	63	19	76.057,60

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti :

1° Accorpamento, sito in località « La Tabina di Sopra », confinante :

Nord : con il limite sud della particella 1 (foglio 96) :

Est : con il fosso del Giardino ; con parte del limite ovest della particella 20 (foglio 94) ; con la linea del frazionamento operato sulla particella 12 (foglio 94) la cui parte sud ricade nei terreni costituenti il terzo residuo ; con il limite nord, ovest e sud-ovest della particella 15 (foglio 94), coincidente con il fosso della Tabina ; con il limite nord della particella 18 (foglio 94) ; con il limite nord ed ovest della particella 17 (foglio 94) ; con il limite ovest della particella 18 (foglio 94) ; con la linea del frazionamento operato sulla particella 27 (foglio 94) (la cui parte est ricade nei terreni costituenti il terzo residuo : con un fosso senza nome affluente del fosso delle Bruscoline ;

Sud : con il fosso delle Bruscoline ; con parte del limite nord della particella 2 (foglio 95) ; con il limite nord della particella 1 (foglio 95) ;

Ovest : con la strada di Campo la Pasqua.

2° Accorpamento, sito in località « Podere Le Lame », confinante :

Nord : con il limite sud delle particelle 8, 29, 27 (foglio 98) ; con il fosso della Fornace ; con il limite sud delle particelle 14 e 15 (foglio 98) ;

Est : con il fosso della Sata :

Sud : con la strada del Miserone ; con il limite sud-est, nord-est, nord-ovest della particella 31 (foglio 98) ; nuovamente con la strada del Miserone ; con i fossi della Fornace e del Giardino ; con la strada del Miserone ;

Ovest : con parte del limite sud della particella 19 (foglio 95) ; con la linea del frazionamento operato sulla particella 22 (foglio 95), la cui parte ovest ricade sui terreni costituenti il terzo residuo ; con parte del limite sud e parte del limite nord-est della particella 12 (foglio 95) ; con il limite sud e parte del limite est della particella 13 (foglio 95) ; con il fosso del Giardino.

3° Accorpamento, sito in località « Podere Bruscoline », confinante

Nord : con il limite ovest delle particelle 14 e 37 (foglio 138) ; con parte del limite ovest della particella 20 (foglio 138) ; con la linea del frazionamento operato sulla medesima particella 20 (foglio 138), la cui parte nord ricade nei terreni costituenti il terzo residuo ; con il limite sud delle particelle 21 e 22 (foglio 138) ; con parte del limite Ovest, con il limite sud e parte del limite est della particella 23 (foglio 138) ; con il limite sud della particella 3 (foglio 138) ;

Est : con il limite di proprietà ;

Sud : con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale di S. Pian del Lago ;

Ovest : con parte del limite est della particella 26 (foglio 138).

4° Accorpamento sito in località « Pian delle Gore » e « Santrone » confinante :

Nord : con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso del Lago e con il fosso del Fontino ; con il limite sud della particella 2 (foglio 134) ;

Est : con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso di Valmitera e con la strada vicinale Montoni-Massa Marittima ;

Sud : con il limite di proprietà coincidente con il fosso della Sata ;

Ovest : con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso Trecina.

L'indennità di espropriazione è di L. 26.429.257,65 (Lire ventiseimilioniquattrocentoventinove miladuecentocinquanta-sette e cent. 65) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il *Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1952, n. 4010.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Vecchioni Biagio fu Ippocrate, in comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica ;

Viste le leggi 18 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206 ;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66 ;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Vecchioni Biagio fu Ippocrate, per i terreni ricadenti nel comune di Castiglione della Pescaia (provincia di Grosseto) ;

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dell'espropriazione di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10 per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata ;

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ;

Sentito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste ;

Decreta :

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Vecchioni Biagio fu Ippocrate, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castiglione della Pescaia (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 32.98.94, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il *Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla *Corte dei conti*, addì 15 gennaio 1953
Atti del *Governo*, registro n. 71, foglio n. 189. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Vecchioni Biagio fu Ippocrate, in comune di Castiglione della Pescaia (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 1555 (N. C.)									
Le Case	1	24	1	Porz. rur. di fabbr. con dir. alla corte n. 26	—	—	—	—	—
Id.	1	28	—	Fabbr. rur. con diritto alla corte n. 33.	—	0	00	94	—
Id.	1	30	—	Fabbr. rur.	—	0	01	10	—
Id.	1	31	—	Seminativo	2 ^a	4	08	80	1.471,68
Id.	1	32	—	Id.	1 ^a	0	05	60	26,32
Id.	1	34	—	Id.	2 ^a	0	62	00	223,20
Campo al Molino.	1	37	—	Id.	2 ^a	4	75	60	1.712,16
Le Case	1	73	—	Id.	3 ^a	2	63	00	710,10
Id.	1	90	—	Uliveto	1 ^a	3	23	40	2.748,90
Follona	5	2	—	Seminativo	3 ^a	7	43	80	2.008,26
Id.	5	32	—	Pascolo cesp.	2 ^a	0	07	90	3,95
Vado Muli.	7	18	—	Seminativo	2 ^a	3	42	20	1.231,92
Le Case	10	1	—	Seminativo arb.	3 ^a	3	74	90	1.312,15
Follona	5	22	—	Bosco ceduo	1 ^a	0	09	00	13,50
Folloncina	5	33	—	Id.	3 ^a	2	80	70	196,49
Totali						32	98	94	11.658,63

Il territorio di cui al presente elenco sito in località « Le Case », è costituito dai seguenti accorpamenti

1° Accorpamento, confinante:

Nord: con il terreno del Rigo;
Est: con il fosso Val d'Arca;
Sud: con la strada di Castiglione;
Ovest: con il limite di proprietà.

2° Accorpamento, confinante:

Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà e con la strada vicinale delle Case;
Sud ed Ovest: con il limite di proprietà.

3° Accorpamento, confinante:

Nord: con il torrente del Rigo;
Est, Sud-Ovest ed Ovest: con il limite di proprietà.

Si espropriano inoltre le particella isolate 18 (foglio 7) e 37 (foglio 1).

L'indennità di espropriazione è di L. 4.005.274,70 (quattromilioneicinquemiladuecentosettantaquattro e cent. 70) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il Ministro per l'Agricoltura e le foreste

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 27 dicembre 1952, n. 4011.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Vecchioni Biagio fu Ippocrate, in comune di Gavorrano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscano-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Vecchioni Biagio fu Ippocrate, per i ter-

reni ricadenti nel comune di Gavorrano (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 4 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta :

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Vecchioni Biagio fu Ippocrate, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Gavorrano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 77.73.70, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 27 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 71, foglio n. 190. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Vecchioni Biagio fu Ippocrate, in comune di Gavorrano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

Partita catastale n. 2348 (N. C.)									
Torrente Rigo	206	20	—	Seminativo	1 ^a	9	10	00	4.277,00
Le Lame	223	1	—	Pascolo arb.	unica	0	07	60	6,08
Id.	223	2	—	Seminativo	3 ^a	4	01	30	1.083,51
La Pietraia	223	29	—	Id.	4 ^a	4	66	20	839,16
Id.	223	30	—	Id.	3 ^a	0	41	80	112,86
Campolungo	223	31	—	Id.	3 ^a	0	32	70	88,29
Id.	223	32	—	Id.	3 ^a	2	00	70	541,89
Le Lame	224	6	—	Id.	4 ^a	0	53	10	95,58
Id.	224	36	—	Uliveto	3 ^a	5	00	10	2.000,40
Id.	224	18	—	Bosco ceduo	4 ^a	4	50	20	315,14
Id.	224	19	—	Id.	4 ^a	1	78	20	124,74
Id.	224	20	—	Seminativo	4 ^a	3	78	80	681,84
Id.	224	25	—	Vigneto.	2 ^a	0	57	70	346,20
La Grasceta	224	27	—	Seminativo	4 ^a	2	37	70	427,86
Le Lame	224	30	—	Fabbr. rur.	—	0	52	70	—
Id.	224	31	—	Seminativo	3 ^a	5	09	90	1.376,73
Id.	224	32	—	Uliveto	3 ^a	2	65	60	1.062,40

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Q U A L I T À	Class e	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Segue : <i>Partita catastale n. 2348 (N.C.)</i>									
La Petraia.	223	20	—	Bosco ceduo	5 ^a	7	96	60	278,81
Id.	223	28	—	Id.	4 ^a	8	14	00	569,80
Le Lame	224	26	—	Id.	5 ^a	7	16	60	250,81
Id.	224	35	—	Id.	4 ^a	7	02	20	491,54
Totali						77	73	70	14.970,64

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Le Lame », confina :

Nord ed Est con il limite di proprietà ;

Sud : con il torrente Rigo ;

Ovest con il limite di proprietà.

Si espropria inoltre la particella 20 (foglio 206).

L'indennità di espropriazione è di L. 5.752.779,40 (lire cinquemilionisettecentocinquantaduemilasettecentosettanta-nove e cent. 40) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, il *Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

CIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

Prezzo L. 600